Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVIII - N. 33

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 16 agosto 2001 Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 160 del 12 luglio 2001)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2001, n. 0179/Pres.

Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ed in particolare l'articolo 38, che prescrive l'obbligo che gli incentivi alle imprese siano disposti in conformità alla normativa dell'Unione Europea;

VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C (2000) 2752 del 20 settembre 2000 concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000/2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato C.E. e relativi allegati;

VERIFICATO che detta Decisione determina, tra l'altro, i massimali d'intensità degli aiuti per le zone proposte dalle autorità italiane ammissibili alla citata deroga;

VISTI in particolare i punti 11 e 12, ripresi ai punti 24 e 25, della decisione in argomento ove vengono indicati i massimali di intensità per gli aiuti agli investi-

menti espressi in E.S.N. (Equivalente Sovvenzione Netta) con una maggiorazione per le piccole e medie imprese espressa in E.S.L. (Equivalente Sovvenzione Lorda) e precisamente l'8% in E.S.N. maggiorato per le piccole imprese del 10% in E.S.L. e del 6% in E.S.L. per le imprese di medie dimensioni;

ATTESO che con decreto n. 076/Pres. del 19 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2001, Registro 1, foglio 134, il Presidente della Regione ha approvato, in adeguamento di detta normativa, il Regolamento concernente i nuovi massimali contributivi nelle diverse aree del territorio regionale valevoli per ogni tipo di attività economica procedendo ad una conversione dell'Equivalente Sovvenzione Netta in Equivalente Sovvenzione Lorda al fine di consentire una più agevole applicazione dei regimi di aiuto vigenti;

VISTO il precedente «Regolamento per l'applicazione di aiuti di stato a favore delle imprese commerciali e turistiche in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1998, n. 0233/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 1998, Registro 1, foglio 374;

ATTESO che il summenzionato decreto n. 076/Pres. del 19 marzo 2001 ha, tra l'altro, abrogato l'articolo 2 di detto Regolamento per l'applicazione di aiuti di stato a favore delle imprese commerciali e turistiche;

RITENUTO procedere alla abrogazione degli articoli ancora vigenti del Regolamento medesimo;

RITENUTO, altresì, di adottare un provvedimento in sostituzione del più volte citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1998, n. 0233/Pres, allo scopo di adeguare la normativa inerente gli aiuti alle imprese commerciali e turistiche a quella stabilita, per tutte le attività economiche, dal decreto n. 076/Pres. del 19 marzo 2001 del Presidente della Regione e, nel contempo, di rendere la stessa conforme agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (98/C 74/06);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1401 del 27 aprile 2001;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 maggio 2001

per il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE: CIANI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 304

Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.

Art. 1

(Imprese beneficiarie)

1. Le imprese beneficiarie nel settore del turismo sono le piccole e medie imprese che esercitano in via principale attività rientranti nel settore del turismo (ditte individuali, Società, Società cooperative) iscritte nel Registro delle imprese.

2. Le imprese beneficiarie nel settore del commercio sono le piccole e medie imprese commerciali e di servizi nel settore del commercio iscritte nel Registro delle imprese.

3. Le imprese di cui al presente articolo devono possedere tutti i requisiti previsti dalla raccomandazione C.E. 96/280/CE del 3 aprile 1996 secondo la definizione riprodotta nell'allegato 1 al Regolamento (C.E.) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

4. Alla luce di tale definizione, sono piccole e medie le imprese, in appresso denominate «PMI», aventi meno di 250 dipendenti, in possesso del requisito di indipendenza definito al successivo comma 6 e con fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro.

5. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, è definita come «piccola» l'impresa in possesso del requisito dell'indipendenza definito al successivo comma 6, avente meno di 50 dipendenti, e con fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro;

6. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di P.M.I. o di piccola impresa, secondo il caso. Tale soglia

può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

a) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;

b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di P.M.I. o di piccola impresa, secondo il caso.

7. Per il calcolo delle soglie di cui ai precedenti paragrafi a) e b), occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

8. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di P.M.I., le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.

9 Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquisisce la qualifica di «P.M.I.», «media impresa», «piccola impresa» o «microimpresa» solo se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

10. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-anno (U.L.A.), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di U.L.A. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.

11. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di nuova creazione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.

Art. 2

(Limiti agli aiuti)

1. Il limite massimo degli aiuti concedibili è quello stabilito dal D.P.R. 076/Pres. di data 19 marzo 2001.

2. Gli aiuti agli investimenti produttivi a favore delle imprese non possono superare l'intensità del 15% E.S.L. per le piccole imprese e del 7,5% E.S.L. per le medie imprese.

3. Limitatamente alle imprese insediate nelle zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, i massimali d'intensità degli aiuti non possono superare i limiti di seguito indicati:

credito agevolato

Imprese	ESN=ESL	ESL	TOT. in ESL
Piccola	8 = 13,5%	10%	23,5%
Media	8 = 13,5%	6%	19,5%
Grande	8 = 13,5%	0	13,5%

conto capitale

Imprese	ESN=ESL	ESL	TOT. in ESL
Piccola	8 = 12,5%	10%	22,5%
Media	8 = 12,5%	6%	18,5%
Grande	8 = 12,5%	0	12,5%

4. Nel caso di eventuale sommatoria di credito agevolato e contributo in conto capitale sullo stesso investimento, l'E.S.L. riferita al contributo in conto capitale va moltiplicata per 1.05; la sommatoria dei due valori di E.S.L. non dovrà superare l'E.S.L. ammessa per il credito agevolato.

5. Le zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c, del Trattato comprendono i territori dei seguenti Comuni:

a) Provincia di Trieste.

Duino-Aurisina (Frazioni di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Medeazza e Sistiana),

Monrupino (zona corrispondente al consorzio dell'autoporto di Fernetti, che in parte rientra nel Comune di Trieste),

Muggia,

S. Dorligo della Valle (zona rientrante nell'EZIT di Trieste, una parte della quale è situata nel Comune di Trieste),

Sgonico,

Trieste [Circoscrizioni: Altipiano est, Servola-Chiarbola - Valmaura-Borgo S. Sergio, l'area portuale, Demanio marittimo del Compartimento di Trieste (per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste)].

b) Provincia di Gorizia.

Doberdò del Lago,

Gorizia [quartieri di Piedimonte del Calvario, S. Andrea, S. Rocco-S. Anna e Madonnina del Fante (limitatamente al tratto stradale costituito dal viadotto denominato via Livio Ceccotti e sponda destra del Fiume Isonzo)],

Grado (l'intero territorio comunale ad eccezione della frazione di Fossalon),

Monfalcone (l'intero territorio comunale incluso il Demanio marittimo; resta escluso il Comune catastale di S. Polo),

Ronchi dei Legionari,

Staranzano,

Savogna d'Isonzo.

c) Provincia di Udine.

Cervignano del Friuli (solo l'area ricompresa nel Consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa-Corno),

S. Giorgio di Nogaro,

Torviscosa.

6. Non possono essere comunque concessi aiuti superiori ai massimali previsti dal Regolamento (C.E.) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

7. Possono altresì essere concessi aiuti «de minimis» nel rispetto del Regolamento (C.E. n. 69/2001) della Commissione del 12 gennaio 2001

Art. 3

(Metodo del calcolo dell'E.S.L.)

Nel caso di contributi in conto interessi o di altre forme di credito agevolato, il calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda si effettua applicando la seguente formula stabilita dalla Commissione delle Comunità Europee:

S = A x R x X

Laddove:

S = intensità espressa in equivalente sovvenzione lorda;

A = elemento dono unitario, determinato sulla base delle tabelle attuariali comunitarie, che esprime il vantaggio rappresentato dalla riduzione di un punto di interessi a valere su un credito, il cui ammortamento sia determinato secondo il criterio dell'ammortamento lineare;

R = rapporto percentuale tra ammontare del finanziamento ed investimento dichiarato ammissibile, ivi comprese le scorte e le attrezzature laddove previste dalle norme di riferimento;

X = misura del contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato per il settore commerciale o turistico alla data della stipula del contratto di mutuo, o altro minor tasso, ed il tasso agevolato applicabile secondo le specifiche disposizioni di riferimento.

Art. 4

(Condizioni per la concessione)

1. Nella concessione dei contributi troverà applicazione quanto previsto dal citato Regolamento (C.E. n. 70/2001) ed in particolare, che l'investimento sia conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno 5 anni e che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25% del finanziamento ottenuto.

2. Gli aiuti devono essere destinati all'«investimento iniziale» secondo la definizione degli Orientamenti C.E. (98/C 74/06)in materia di aiuti di stato a finalità regionale.

3. L'avvio all'esecuzione del progetto deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di contributo.

4. L'acquisto di un immobile è ammissibile solo se strettamente connesso e finalizzato alla realizzazione dell'intervento e subordinatamente all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

a) che il valore dell'immobile acquisito non superi il prezzo di mercato;

b) che l'immobile stesso non abbia usufruito nei dieci anni precedenti alla domanda di contributo in esame di finanziamenti comunitari, nazionali o regionali aventi lo stesso obiettivo della domanda.

5. Sono esclusi aiuti per il salvataggio, la ristrutturazione e la rilevazione di impresa in difficoltà e comunque rivolti all'esercizio dell'attività di impresa.

6. Gli aiuti non possono essere concessi per grandi progetti d'investimento o comunque quando l'investimento stesso raggiunga le soglie previste dall'articolo 6 del citato Regolamento C.E. 70/2001.

Art. 5

(Regole di cumulo)

1. I massimali di intensità di aiuto stabiliti nel precedente articolo 2 si applicano all'ammontare complessivo di intervento in caso di concomitanza di più regimi a finalità regionale indipendentemente dalla fonte locale, regionale, nazionale o comunitaria di provenienza dell'aiuto.

2. Quando le spese ammissibili agli aiuti a finalità regionale sono totalmente o parzialmente ammissibili agli aiuti aventi altre finalità, alla parte comune la Regione applica il massimale più favorevole dei regimi considerati.

Art. 6

1. E' abrogato il Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1998, n. 0233/Pres.

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 maggio 2001, n. 0188/Pres.

Legge regionale 57/1971. Regolamento per la

concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 5 bis.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, il quale al comma 5bis, dispone che per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione, l'Amministrazione regionale adotta apposito regolamento, sentita la competente Commissione consiliare;

VISTI i commi 1 e 4 del citato articolo 5, per i quali i suddetti beni possono, tra l'altro, essere concessi in uso gratuito, agli Enti strumentali della Regione, alle Province, ai Comuni, alle A.T.E.R. ed all'Università;

VISTO il comma 5, del medesimo articolo 5, il quale prevede la facoltà per l'Amministrazione regionale di applicare particolari agevolazioni per la concessione in uso di detti beni ad enti, associazioni ed istituzioni che svolgono una funzione di interesse regionale in campo sociale, culturale e assistenziale;

VISTO il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, il quale prevede la possibilità per l'Amministrazione regionale di concedere in uso gratuito immobili o locali propri alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività delle stesse;

RITENUTO pertanto di ricomprendere nel regolamento previsto dal sopracitato articolo 5, comma 5bis, della legge regionale 57/1971 le predette fattispecie di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 5 ed al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 12/1995, limitatamente alla concessione dei beni in uso temporaneo;

RITENUTO, ai fini di cui al citato comma 5bis, di individuare criteri generali che consentano l'applicazione delle prescrizioni regolamentari, in maniera compiuta e flessibile, a tutte le fattispecie presenti;

RITENUTO, allo scopo, di determinare gli immobili oggetto di concessione in uso temporaneo con riferimento alle seguenti specifiche categorie:

a) edifici di particolare valore storico, artistico o architettonico;

b) edifici diversi da quelli di cui al punto a);

c) aree esterne di pertinenza degli edifici di cui al punto a)

d) aree esterne di pertinenza degli edifici di cui al punto b)

e) altre aree esterne;

RITENUTO altresì di determinare il costo di concessione su base giornaliera assumendo a riferimento i prezzi medi unitari per metro quadro applicati nel mercato per l'utilizzo da parte di terzi di beni con caratteristiche analoghe, con la specificazione delle due componenti : a) canone di concessione; b) spese vive di gestione e funzionamento;

VISTO il parere prot. C.I. 353 del 22 marzo 2001 espresso dalla competente Commissione consiliare sulla bozza di regolamento allo scopo predisposta dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;

VISTA la relazione prodotta dal competente Servizio della consulenza tecnica della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, n. 22481 del 7 novembre 2000, nonché la successiva relazione del medesimo Servizio n. 7106 del 9 aprile 2001, redatta a seguito delle indicazioni formulate dalla competente Commissione consiliare relativamente alla riduzione generale dei canoni, con le quali vengono individuati i prezzi congrui, nelle sopracitate componenti, con riferimento alle categorie di classificazione assunte, nonché ai valori unitari predetti;

RITENUTO di prevedere, in attuazione dei citati comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 57/1971, e comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 12/1995, l'applicazione della sola quota di costo relativa alle spese vive di gestione e di funzionamento per la concessione in uso temporaneo dei beni ai soggetti previsti da dette norme;

RITENUTO, in relazione alla necessità di definire la misura delle particolari agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 57/1971 per la concessione in uso temporaneo dei beni immobili di cui trattasi ai soggetti di cui al medesimo comma 5, di assumere a riferimento i principi delle norme relative al canone ricognitorio di cui alla legge 390/1986, con riguardo all'applicazione del canone medesimo nella misura del 10% del valore di mercato;

RITENUTO, in coerenza con le richiamate norme relative al canone ricognitorio, di determinare le particolari agevolazioni previste dal citato articolo 5, comma 5, da praticare ai soggetti individuati dalla disposizione medesima, nell'applicazione della riduzione al 10% dei canoni di concessione previsti, ferma restando la quota di costo relativa alle spese vive di gestione e di funzionamento;

RITENUTO altresì di prevedere:

- l'applicazione di misure differenziate qualora sia previsto un biglietto di ingresso, ovvero gli spazi siano utilizzati per la vendita delle merci esposte, o sia prevista una quota di partecipazione comunque denominata;

- la priorità delle esigenze dell'Amministrazione regionale in presenza di concomitanti richieste d'uso da parte di terzi;

- la revisione biennale dei prezzi da parte della Giunta regionale;

- la facoltà della Giunta regionale di concedere gratuitamente in uso temporaneo i beni immobili di proprietà della Regione, in presenza di attività di diretto interesse della Regione medesima;

CONSIDERATO, in relazione alle altre indicazioni della competente Commissione consiliare, di prevedere inoltre nel regolamento:

- la possibilità della concessione in uso gratuito temporaneo di locali ai Gruppi consiliari per le finalità e nei limiti di cui alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52;

- per le associazioni e le istituzioni cui sono applicabili particolari agevolazioni, la verifica sulla base dei rispettivi statuti, dell'aderenza dell'attività a quella prevista dalla legge per l'applicazione delle agevolazioni medesime, richiedendo, ove necessario, l'iscrizione in particolari albi o elenchi;

- un utilizzo degli spazi concessi consono alle caratteristiche del luogo e degli immobili.

DATO ATTO, per quanto concerne le ulteriori indicazioni della Commissione consiliare relative all'esclusione del pagamento dei canoni da parte della generalità dei soggetti di diretta emanazione della Regione nonché da parte dei soggetti associativi di carattere politico, che la disciplina regolamentare di tali fattispecie presuppone l'emanazione di un'ulteriore norma di legge.

VISTO l'articolo 42 dello Statuto;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1604 dell'11 maggio 2001;

DECRETA

1. E' adottato il «Regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5bis, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 maggio 2001

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 303

per il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE: CIANI

Regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5bis, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57.

Art. 1

(Classificazione degli immobili)

1. Il prezzo da applicare per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione è definito nelle misure di cui al tariffario allegato, corredato dalla relativa appendice, con riferimento alle seguenti categorie di immobili:

a) locali in edifici di particolare valore storico, artistico o architettonico;

b) locali in edifici diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) aree esterne di pertinenza degli edifici di cui alla lettera a);

d) aree esterne di pertinenza degli edifici di cui alla lettera b);

e) altre aree esterne.

Art. 2

(Agevolazioni)

1. La concessione in uso temporaneo dei beni di cui all'articolo 1 ai soggetti previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, nonché ai soggetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 per le attività nel comma stesso indicate, è disposta con l'applicazione della sola quota del prezzo relativa alle spese vive di gestione e funzionamento stabilita dal tariffario allegato.

2. La concessione in uso temporaneo dei beni di cui all'articolo 1 ai soggetti previsti dall'articolo 5 comma 5, della legge regionale 57/71 è disposta con l'applicazione della riduzione al 10% del canone stabilito nel tariffario allegato, ferma restando la parte del prezzo riferita alle spese vive di gestione e funzionamento.

3. Gli enti associativi e le istituzioni sono tenuti a presentare i rispettivi statuti e, ove richiesto, la certificazione dell'iscrizione in albi o elenchi, per la verifica dell'aderenza dell'attività a quella prevista dalla legge per l'applicazione delle agevolazioni di cui ai precedenti commi.

4. Per la concessione in uso gratuito temporaneo di locali ai Gruppi consiliari si provvede per le finalità e nei limiti di cui alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.

Art. 3

(Maggiorazione del canone)

1. La parte del prezzo rappresentata dal canone è applicata in misura doppia qualora, per l'accesso, sia

previsto un biglietto di ingresso, ovvero gli spazi siano utilizzati per la vendita delle merci esposte o sia prevista una quota di partecipazione comunque denominata.

Art. 4

(Revisione del tariffario)

1. I prezzi inclusi nel tariffario di cui all'articolo 1 formano oggetto di revisione biennale da parte della Giunta regionale.

Art. 5

(Esigenze di utilizzo dell'Amministrazione regionale)

1. In caso di concomitanti esigenze dell'Amministrazione regionale per l'uso dei beni richiesti, le stesse sono comunque considerate prioritarie.

2. E' fatta salva la facoltà della Giunta regionale di disporre, con deliberazione motivata, la concessione gratuita in uso temporaneo di beni immobili di proprietà della Regione, per lo svolgimento di attività di diretto interesse della Regione medesima.

Art. 6

(Condizioni per la concessione)

1. La concessione in uso temporaneo è subordinata alla sottoscrizione da parte dei richiedenti di specifico impegno a rifondere eventuali danni causati ai beni della Regione, ovvero, qualora richiesto dalla Regione stessa, a presentare idonea polizza assicurativa.

Art. 7

(Corresponsione e restituzione del prezzo)

1. La disponibilità dei beni è subordinata alla corresponsione del prezzo in via anticipata.

2. Il prezzo corrisposto viene restituito in misura piena solo se il mancato utilizzo non è dipeso da fatto del richiedente; altrimenti viene restituito in misura ridotta del 5%.

Art. 8

(Modalità di utilizzo)

1. L'utilizzo degli spazi concessi deve essere consono alle caratteristiche del luogo e degli immobili.

2. Negli atti di concessione l'Amministrazione regionale inserisce la clausola di esonero dalla responsabilità civile per fatti ad essa non direttamente imputabili, derivanti dall'utilizzo delle sale e strutture concesse in uso temporaneo, con estensione della stessa anche alla responsabilità di custodia dei beni personali introdotti.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: CIANI

TARIFFARIO GENERALE

a) locali in edifici di particolare valore storico, artistico o architettonico:

a.1) corpi gentilizi; sale di tipo monumentale e/o di particolare valore artistico:

- tariffa/giorno:
A): L./mq. 3.500 + B):L./mq. 900 = L./mq. 4.400
- 1/2 giornata: riduzione tariffa/giorno del 40%

a.2) sale congressi abilitate quali sale di pubblico spettacolo, di diversa collocazione rispetto al punto a.1) precedente:

- tariffa/giorno:
A): L./mq. 2.500 + B):L./mq. 585 = L./mq. 3.085
- 1/2 giornata: riduzione tariffa/giorno del 40%

a.3) sale riunioni minori fino a 99 posti ed altre sale arredate per usi specifici - con eventuali relative pertinenze riservate -, di diversa collocazione rispetto al precedente punto a.1):

- tariffa/giorno:
A): L./mq. 2.500 + B):L./mq. 450 = L./mq. 2.950
- 1/2 giornata: riduzione tariffa/giorno del 40%

a.4) locali e sale non comprese nel punto - a.1/.2/.3),- (anche nude superfici per esposizioni):

- tariffa/giorno:
A): L./mq. 1.600 + B): L./mq. 450 = L./mq. 2.050
- 1/2 giornata: riduzione tariffa/giorno del 40%

b) locali in edifici diversi da quelli di cui al punto a):

b.1) sale congressi abilitate quali sale di pubblico spettacolo e relative pertinenze eventualmente riservate:

- tariffa/giorno:
A): L./mq. 2.500 + B):L./mq. 585 = L./mq. 3.085
- 1/2 giornata: riduzione tariffa/giorno del 40%

b.2) sale riunioni minori fino a 99 posti; sale di tipo direzionale/presidenziale etc. e relative pertinenze riservate, arredate per gli usi specifici:

- tariffa/giorno:
A): L./mq. 2.250 + B):L./mq. 450 = L./mq. 2.700
- 1/2 giornata: riduzione tariffa/giorno del 40%

b.3) locali e sale per usi diversi di tipologia corrente, anche non arredate (esempio nuda superficie per esposizioni), non comprese nei punti - b.1) e b.2):

- tariffa/giorno:
A): L./mq. 1.600 + B):L./mq. 360 = L./mq. 1.960
- 1/2 giornata: riduzione tariffa/giorno del 40%

b.4) aule didattiche tipo, normalmente arredate:

- tariffa/giorno:
A): L./mq. 2.200 + B): L./mq. 360 = L./mq. 2.560
- 1/2 giornata: riduzione tariffa/giorno del 40%

c) - posto p.c. (computer) di aule, sale e locali di tipo a) e b):

- tariffa/giorno aggiuntiva alla quota fissa B) di pertinenza: per cadauno p.c. L. 35.000
- 1/2 giornata: riduzione tariffa aggiuntiva/giorno del 40%

d) aree esterne di pertinenza degli edifici di cui al punto a):

- tariffa/giorno:
A): L./mq. 300 + B):L./mq. 180 = L./mq. 480
- 1/2 giornata: riduzione tariffa/giorno del 50%

e) aree esterne di pertinenza degli edifici di cui al punto b):

- tariffa/giorno:
A): L./mq. 150 + B): L./mq. 90 = L./mq. 240
- 1/2 giornata: riduzione tariffa/giorno del 50%

f) altre aree esterne:

f.1) aree sottoposte a periodica manutenzione e cura del manto e delle essenze vegetali non comprese nei punti d) ed e):

- tariffa/giorno:
A): L./mq. 50 + B):L./mq. 45 = L./mq. 95
- 1/2 giornata: (non contemplato)

f.2) aree diverse in aperta campagna/montagna a vegetazione naturale:

- tariffa/giorno: A): L./mq. 50 = L./mq. 50
- 1/2 giornata: (non contemplato)

LEGENDA:

- importo - A) : quota parte costituente titolo precipuo di «canone di concessione» dei locali e strutture regionali;

- importo - B) - quota parte stabilita a titolo di rimborso delle pertinenti «spese vive di gestione e funzionamento» per i servizi che vengono normalmente erogati durante il periodo di fruizione della concessione d'uso.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

APPENDICE AL TARIFFARIO GENERALE REGIONALE

- Norme e condizioni applicative ed integrative; oneri aggiuntivi:

1) - i valori parametrici di tariffario si applicano alle superfici utili e non frazionabili dei locali intesi nel loro stato fisico compiuto e completo;

2) - vanno conteggiate le superfici utili riguardanti i locali e gli spazi di servizio, ove i medesimi siano riservati in uso esclusivo del concessionario ed inseriti come tali nel - «pacchetto offerta» - stabilito dall'Amministrazione regionale;

3) - per le Sale Congressi abilitate quali sale di pubblico spettacolo:

3.1)- la tariffa base comprende l'uso del solo impianto di amplificazione microfonica standard e l'impianto di illuminazione in dotazione fissa;

3.2)- la disponibilità, a richiesta, degli altri impianti ed apparecchiature di servizio tecnico in dotazione danno titolo alla maggiorazione del 15% della tariffa;

3.3)- l'attivazione ed uso degli impianti ed apparecchiature di cui al punto precedente verrà svolto da operatori tecnici di sala/regia abilitati, di ditte esterne di gradimento dell'Amministrazione regionale, a tutela e garanzia del loro corretto uso ed integrità;

3.4)- i relativi costi e pagamenti saranno concordati e corrisposti direttamente alle sopracitate ditte dagli utilizzatori/organizzatori titolari della concessione;

3.5)- l'uso delle sale al di fuori del normale orario di apertura degli Uffici, ove consentito dall'Amministrazione regionale, obbliga il concessionario al rimborso delle spese per le ore straordinarie di vigilanza e custodia necessarie che verranno conteggiate a parte in misura corrispondente ai servizi appaltati dall'Amministrazione regionale + I.V.A.;

4) - per le altre sale riunioni fino a 99 posti e per le aree e sale espositive, valgono, per la parte applicabile, le medesime indicazioni e disposizioni previste per le Sale Congressi;

5) - a richiesta dell'Amministrazione regionale, i concessionari saranno tenuti a presentare idonea polizza assicurativa a garanzia dell'integrità dei beni immobili regionali e dell'incolumità dei visitatori e del personale, in particolare ove venga prevista l'introduzione nelle aree e sale espositive di materiali, manufatti ed apparecchiature a rischio incendi o di classe giudicata non adeguata che potranno essere anche rifiutati;

6) - a tutti i valori di tariffa sarà applicata l'I.V.A., se dovuta.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2001, n. 0244/Pres.

Regolamento applicativo della misura «A - Investimenti nelle Aziende agricole» del piano di svilup-

po rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti»;

VISTO il regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999, recante «Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C (2000)2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dal P.S.R., l'attuazione delle misure di competenza della Direzione Regionale dell'Agricoltura avviene mediante l'emanazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare;

RITENUTO di dar corso all'emanazione del provvedimento applicativo relativo all'Asse 1 - Sostegno alla competitività delle imprese/Misura a - Investimenti nelle Aziende agricole;

ATTESO che gli aiuti aggiuntivi recati dal P.S.R. sono quelli riconducibili a finanziamenti erogabili con leggi regionali ovvero nazionali di settore;

RITENUTO per motivi di uniformità e di correttezza amministrativa, di porre in capo alla Direzione Regionale dell'Agricoltura le azioni di coordinamento della Misura e di individuare negli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura gli uffici cui affidare l'istruttoria, i controlli e la formulazione degli elenchi di liquidazione da inoltrare all'Organismo Pagatore delle domande relative alla citata misura;

RITENUTO di individuare quali prodotti di qualità quelli biologici, a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C), a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.), a Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.), a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), a Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), con Attestazione di Specificità (A.S.) nonché quelli di base utilizzati per ottenere i suddetti prodotti e che per produzioni di nicchia si ritiene di individuare quelle produzioni agroalimentari riportate negli elenchi regionali previsti dal D.M. 8 settembre 1999 n. 350;

RITENUTO opportuno fare riferimento alla definizione dell'Unità Tecnico Economica (U.T.E.) delle aziende agricole di cui al D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503 recante norme per l'istituzione della Carta dell'Agricoltore e del Pescatore e dell'Anagrafe delle Aziende Agricole, in relazione all'esigenza di rispondere a requisiti di uniformità di approccio con la citata ed istituenda Anagrafe;

RITENUTO, al fine di aderire ad un bisogno di parametrazione oggettiva dello svantaggio territoriale, agganciandolo alla superficie prevalente sulla quale l'azienda esercita la propria attività di coltivazione, di individuare l'appartenenza di una impresa agricola ad una zona svantaggiata di cui alla direttiva CEE 273/1975 attraverso la prevalenza della Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) di tutte le U.T.E. condotte in Regione;

ATTESO che ai fini della individuazione degli occupati in un'impresa agricola si debba fare riferimento agli addetti iscritti agli Istituti di Previdenza Agricola, ivi compreso l'I.N.P.S.;

RITENUTO che in materia di competenze professionali dei beneficiari nel caso di società in accomandita il requisito debba essere posto in capo ad almeno la metà dei soci accomandatari;

CONSIDERATO che ai fini previdenziali e assistenziali la parametrazione tra un operaio agricolo a tempo indeterminato ed un dipendente avventizio ovvero a tempo determinato viene commisurato sulla base del Contratto di Categoria Nazionale del Lavoro in 312 giornate annue e che pertanto è opportuno fare riferimento nel calcolo degli occupati in azienda a tale indice;

ATTESO che per la determinazione della reddito dell'azienda (RA) il Piano di Sviluppo Rurale, ai fini del calcolo della Produzione Lorda Vendibile (PLV) fa riferimento al volume d'affari determinato ai fini I.V.A., e che pertanto per uniformare la metodologia di calcolo del RA si ritiene congruente fare riferimento ad analoga documentazione probante per l'individuazione dei costi;

RITENUTO che nella determinazione delle Spese Varie (SV) non si debbano considerare quelle effettuate per l'acquisto di beni e servizi strumentali ad utilizzo ripetuto nel tempo;

PRESO ATTO che il P.S.R. per la determinazione del reddito dell'azienda (RA) per occupato fa riferimento all'anno solare precedente la data di presentazione della domanda di aiuto;

CONSIDERATO che presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, risultano giacenti numerose istanze presentate negli anni antecedenti al periodo di programmazione 2000/2006 e che pertanto ai fini della determinazione del reddito dell'azienda (RA) per occu-

pato è opportuno fare riferimento all'anno precedente l'entrata in vigore delle programmazione suddetta;

RITENUTO che, nel caso di eventi straordinari oggettivamente motivati, si possa consentire alle imprese di fare riferimento ad un anno solare del triennio precedente quello di presentazione della domanda nel caso di istanze presentate a partire dall'1 gennaio 2000, ovvero al triennio precedente a tale data nel caso di istanze presentate nel periodo antecedente la nuova programmazione;

ATTESO che il presente regolamento si applica oltre che agli aiuti cofinanziati anche agli aiuti aggiuntivi previsti dal P.S.R., e che pertanto, è condizione d'obbligo ricondurre la tipologia dell'investimento alle finalità previste da una specifica legge regionale o nazionale di settore qualora esistente;

RITENUTO di non ammettere a finanziamento i mezzi di trasporto non classificabili come agricoli ai sensi del codice della strada in quanto non concorrono direttamente ai processi produttivi aziendali; come pure gli interventi relativi a fabbricati adibiti a sale di degustazione, rappresentanza e foresteria che rivestono più un aspetto promozionale, non contemplato dal Reg. CEE 1257/1999, piuttosto che un aspetto relativo alla produzione e commercializzazione dei prodotti aziendali;

RITENUTO di non ammettere a contributo le opere di manutenzione ordinaria in quanto rientranti nelle normale gestione aziendale e normalmente privi di efficacia rispetto all'esigenza di conseguire uno o più degli obiettivi operativi prefissati dalla Misura;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

ATTESO che il finanziamento per l'acquisto di bestiame da riproduzione deve essere finalizzato al miglioramento del patrimonio genetico esistente o alla sua costituzione, e che pertanto risulta indispensabile il possesso di idonei requisiti;

CONSIDERATO che ai fini della verifica dei volumi minimi di investimento ammissibile, anche in relazione all'esigenza di garantire una riconducibilità degli investimenti alla vigente legislazione regionale e nazionale di settore, si rende necessario prevedere che le domande rispondano ad un requisito di reciproca confrontabilità e che pertanto si riferiscano a singoli interventi o insieme di opere ovvero acquisti connesse/i tra loro progettualmente;

CONSIDERATO che a fini della determinazione del volume massimo dell'investimento è necessario tenere in considerazione la situazione occupazionale rilevabile al momento di liquidazione finale dell'aiuto;

CONSIDERATO che a fini della determinazione del volume massimo degli investimenti è opportuno tenere in considerazione tutte le U.T.E. condotte in regione da una medesima impresa agricola riconducendole pertanto all'unitarietà della figura imprenditoriale;

CONSIDERATO che ai fini della verifica dei volumi massimi si rende necessario monitorare la spesa ammissibile per ciascuna impresa agricola per l'intero periodo di programmazione 2000/2006;

CONSIDERATO che relativamente ai settori produttivi per i quali sussiste una Organizzazione Comune di Mercato (O.C.M.), il P.S.R. prevede che l'entità dell'aiuto potrà essere graduata con il presente regolamento a un livello che consenta di disincentivare il ricorso alle provvidenze previste dalla misura a favore di quelle previste dai programmi operativi delle Organizzazioni stesse;

ATTESO che la normativa nazionale volta a favorire la costituzione di Organizzazioni di Produttori è tuttora in itinere e che pertanto in via transitoria si rende non opportuno applicare una riduzione dell'intensità di aiuto alle imprese a fronte di investimenti realizzati dalle stesse qualora contemplati nei programmi operativi delle Organizzazioni nell'ambito delle rispettive O.C.M.;

CONSIDERATO che ai fini della rendicontazione delle spese eligibili è necessario far riferimento a documentazione fiscale giustificativa probante;

ATTESO che può essere data facoltà al richiedente di eseguire lavori in proprio nell'ambito degli investimenti programmati, nonché di apportare beni in natura purché riconducibili alla normale attività delle imprese agricole e che a tale scopo non è necessario fare riferimento ad alcuna documentazione fiscale;

CONSIDERATO che in ambito regionale i piccoli allevamenti da carne - inferiori alle 15 U.B.A. - seppur marginali in valore assoluto, mantengono un'importante funzione complementare e di integrazione al reddito nell'ambito di aziende familiari orientate verso la produzione di latte e ritenuto pertanto che in tali casi si debbano prevedere condizioni particolari al fine di consentire il consolidamento di detti allevamenti, fatto salvo il verificarsi di condizioni strutturali del settore in conseguenza delle quali dovrà essere rispettata la capacità globale regionale;

CONSIDERATO che le condizioni settoriali di ammissibilità di ogni investimento devono essere mantenute per tutto il periodo vincolativo;

CONSIDERATA l'assoluta marginalità del settore delle carni ovicaprine in regione, rispetto agli altri settori zootecnici;

CONSIDERATO che ai fini operativi si rende necessario stabilire una serie di parametri di riferimento e, specificatamente la capacità globale regionale per il settore bovini da carne, il quantitativo massimo garantito nazionale per il settore ovicaprino da carne, la ca-

pacità produttiva regionale di uova, la capacità produttiva regionale di latte e la produzione complessiva regionale nel settore foraggi e mangimi. Ritenuto a tale scopo che trattandosi di adempimenti estranei alla materia regolamentare debbano essere adottati con provvedimenti separati della Direzione dell'agricoltura, soggetti anche a periodica ricognizione in relazione alle mutate condizioni di mercato;

RITENUTO che la capacità produttiva regionale di latte risulti rappresentata dall'insieme delle quote di riferimento individuale assegnate alle imprese produttrici di latte del Friuli-Venezia Giulia;

CONSIDERATO che i prodotti ortofrutticoli di qualità certificato D.O.P., I.G.P., quelli biologici, quelli di nicchia e l'asparago in relazione alla forte domanda inevasa, rispondono alle esigenze della domanda intermedia e finale dei consumatori e che pertanto per tali prodotti non sussistono particolari restrizioni settoriali;

CONSIDERATA la necessità di pianificare l'attuazione della Misura nell'intero periodo di programmazione finanziaria al fine di razionalizzare e velocizzare l'utilizzo delle risorse;

ATTESO che ai fini della stesura della graduatoria si rende necessario definire dei criteri di priorità attribuendo dei punteggi con caratura diversificata relativamente ai requisiti specifici dell'impresa agricola, delle categorie dell'investimento e delle finalità dello stesso, in relazione agli orientamenti di politica agraria regionale;

CONSIDERATO che gli aiuti aggiuntivi concessi attraverso lo strumento del credito agrario di esercizio e di miglioramento, devono rispettare le disposizioni del regolamento in ordine alle tipologie d'investimento ammissibili, ai volumi massimi e minimi d'investimento, all'intensità di aiuto, ai requisiti minimi dei beneficiari ed alle priorità per la selezione delle domande;

CONSIDERATO che l'obiettivo prioritario relativamente ai fondi cofinanziati è quello di velocizzare la spesa e che pertanto è necessario che l'erogazione di tutti gli aiuti nel periodo transitorio avvenga sotto forma di anticipo, previa presentazione di polizza fideiussoria o assicurativa, ovvero di saldo;

RITENUTO che la disciplina delle varianti agli investimenti debba consentire una valutazione preliminare di ammissibilità, e allo stesso modo non debba costituire rallentamento procedurale con conseguenze negative rispetto alla prevista data di liquidazione finale, e che pertanto ogni istanza di variante debba essere corredata da idonea documentazione atta alla formulazione di un giudizio tecnico;

RITENUTO che al fine di dare attuazione alla Misura si rende necessario stabilire gli obblighi cui i beneficiari sono soggetti, nonché prevedere la disciplina dei controlli sia in fase istruttoria e di liquidazione dell'aiuto, sia nel periodo vincolativo, e di dare applicazione alla disciplina delle sanzioni conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nonché di quella regionale e nazionale;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2119 del 27 giugno 2001;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento applicativo della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 3 luglio 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 2 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 33

Regolamento applicativo della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole"» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l'attuazione della Misura a - Investimenti nelle aziende agricole (di seguito definita Misura nel presente regolamento) prevista nel Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia (di seguito definito P.S.R. nel presente regolamento), redatto ai sensi del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in data 15 dicembre 2000.

2. Le finalità si concretizzano attraverso il conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi operativi individuati sul P.S.R. al Punto 1 della Misura:

a) ammodernamento dell'azienda finalizzato alla ridu-

zione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) miglioramento qualitativo e riconversione della produzione in funzione delle esigenze del mercato in particolare attraverso l'incentivazione degli investimenti per le produzioni di qualità e di «nicchia»;

c) diversificazione dell'attività nella azienda agricola, anche tramite la trasformazione e vendita diretta nella Unità Tecnico Economica (di seguito indicata U.T.E. nel presente regolamento) di prodotti ottenuti nella azienda medesima, incentivando l'attivazione di microfiliere;

d) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

e) ammodernamento dell'azienda attraverso il miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti finalizzate al rispetto delle norme previste per il benessere degli animali;

f) tutela e miglioramento dell'ambiente;

g) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

3. Per produzioni di qualità si intendono quelle biologiche, a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.), a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.), a Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.), a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), ad Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), con Attestazione di Specificità (A.S.), nonché quelle di base utilizzate per ottenere prodotti biologici, D.O.C., D.O.C.G., I.G.T., D.O.P., I.G.P. e A.S..

4. Per produzioni di nicchia si intendono quelle agroalimentari tradizionali riportate negli elenchi regionali previsti dal D.M. 8 settembre 1999, n. 350.

Art. 2

(Localizzazione geografica e durata della Misura)

1. Il sostegno finanziario previsto dalla Misura è concedibile nell'intero territorio regionale.

2. La durata della Misura copre l'intero periodo della programmazione dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

CAPO II

REQUISITI PER L'ACCESSO

Art. 3

(Beneficiari)

1. Sono beneficiarie le imprese agricole, con almeno una Unità Tecnico Economica (di seguito indicata U.T.E. nel presente regolamento) situata nella Regione, iscritte al Registro a termini dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, che dimostrino redditività, rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e i cui titolari, persone fisiche o giuridiche, siano in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali.

2. Per U.T.E. si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica agricola, ubicata in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'Anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

3. Il riferimento all'Anagrafe delle Aziende Agricole ha effetto dalla data di effettiva operatività delle disposizioni di cui al D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503.

4. L'accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura è riservato alle imprese che impiegano almeno un occupato a tempo pieno iscritto agli Istituti di Previdenza Agricola.

5. Nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273 CEE) si prescinde dall'occupato a tempo pieno iscritto alla Previdenza Agricola. Ai fini di cui al presente comma, l'ubicazione in zona svantaggiata è determinata sulla base della Superficie Agricola Utilizzata (di seguito indicata S.A.U. nel presente regolamento) prevalente relativa a tutte le U.T.E. condotte in Regione.

6. Per occupati a tempo pieno iscritti alla Previdenza Agricola si intendono:

a) lavoratori autonomi;

b) dipendenti fissi;

c) dipendenti a tempo determinato ovvero avventizi qualora il numero totale di giornate lavorative annue, maturate dalla totalità degli stessi ai fini previdenziali ed assistenziali, sia pari o superiore a 312 giornate, considerate indicatore di tempo pieno dall'I.N.P.S..

Art. 4

(Conoscenze e competenze professionali dei beneficiari)

1. L'imprenditore agricolo dimostra adeguata conoscenza e competenza professionale attraverso il possesso, alla data di presentazione della domanda, di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero diploma universitario per le me-

desime aree professionali, ovvero diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario;

b) attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione complementare, della durata di almeno 150 ore, previsti dai Regolamenti comunitari, organizzati dalla Regione nell'ambito del piano regionale della formazione professionale di cui agli articoli 8 - modificato dall'articolo 34 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 - e 9 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e specificamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola, ovvero ad altri corsi di formazione agraria, di durata non inferiore, autorizzati e riconosciuti dalla Regione, ovvero ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o dalle Regioni. Detti corsi devono comprendere anche applicazioni di carattere pratico e devono avere per oggetto programmi integrati, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata;

c) esercizio continuativo, inteso come iscrizione alla Previdenza agricola, per un triennio di attività, anteriore alla data di presentazione della domanda, diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali, in proprio, o come partecipante familiare, o come dipendente a tempo indeterminato di aziende agricole;

d) brevetto di agricoltore professionale conseguito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1972 n. 10.

2. Per le società in accomandita semplice l'adeguata competenza e conoscenza professionale deve sussistere in capo ad almeno il 50% dei soci accomandatari.

3. Per le altre società di persone, l'adeguata competenza e conoscenza professionale deve sussistere in capo ad almeno il 50% dei soci.

4. Per le società di capitale e per le cooperative l'adeguata competenza e conoscenza professionale si intende assolta qualora sussista in capo alla persona preposta alla conduzione della azienda agricola o della cooperativa.

5. Il possesso delle conoscenze e competenze professionali è dichiarato dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 5

(Redditività economica dell'azienda agricola)

1. La redditività economica dell'azienda agricola si determina dal confronto tra il Reddito dell'Azienda (di seguito definito RA nel presente regolamento) per occupato ed una soglia reddituale prestabilita.

2. Per RA si intende il reddito complessivo determinato in base alla seguente equazione: RA = PLV - (SV + Q + IMP + AFF + INT) e riferito all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda (di seguito indicato anno di riferimento nel presente regolamento).

3. Ai fini del presente regolamento la produzione lorda vendibile (PLV), è data dal volume d'affari desunto dalla dichiarazione I.V.A. dell'anno di riferimento.

4. Per le aziende agricole esonerate dagli obblighi della tenuta della contabilità di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, il volume d'affari si ricava dalla documentazione avente valore probatorio ai fini fiscali; allo stesso deve essere aggiunto l'eventuale imponibile derivato da vendite dirette a privati.

5. Fanno altresì parte della PLV:

a) redditi derivati da attività complementari riconducibili a quelle svolte nell'ambito dell'azienda agricola;

b) redditi derivati da aiuti agroambientali ed agroforestali, nonché altre integrazioni al reddito previste dalla normativa vigente;

c) indennizzi assicurativi della produzione perduta in seguito ad eventi calamitosi.

6. I redditi derivati da attività complementari sono ricavati dalla relativa documentazione fiscale.

7. I redditi derivati da aiuti e dalle integrazioni al reddito, sono quelli incassati nell'anno di riferimento.

8. Le spese varie (SV) si ricavano dal totale acquisti e importazioni, desunto dalla dichiarazione I.V.A. dell'anno di riferimento, dal quale vanno detratte le seguenti tipologie di spese varie non inerenti l'ordinaria gestione dell'azienda:

a) l'acquisto di beni strumentali;

b) l'acquisto di quote di produzione stabilite da normative comunitarie;

c) i costi sostenuti per miglioramenti fondiari, investimenti aziendali e manutenzioni straordinarie;

d) l'acquisto di bestiame da riproduzione.

9. Per le aziende agricole esonerate dagli obblighi della tenuta della contabilità di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni le spese varie si ricavano dalla documentazione avente valore probatorio ai fini fiscali.

10. Le quote (Q) sono quelle effettivamente accantonate nell'anno di riferimento, qualora non già altrove ricomprese.

11. Ai fini del calcolo delle imposte (IMP), è presa in considerazione la sola I.R.A.P. pagata nell'anno so-

lare di riferimento, ricavata dalla relativa dichiarazione fiscale.

12. I canoni d'affitto (AFF) sono quelli effettivamente pagati nell'anno di riferimento, in base ai contratti regolarmente registrati.

13. Gli interessi (INT) relativi ai prestiti e mutui agrari sono quelli effettivamente pagati, al netto di eventuali contributi pubblici in conto interessi, nell'anno di riferimento.

14. Qualora l'anno di riferimento, ai fini del calcolo del RA, non fosse rappresentativo della redditività economica media dell'azienda, per cause imputabili ad eventi straordinari oggettivamente motivati, è data facoltà al richiedente di far riferimento ad uno degli anni solari del triennio precedente l'anno di presentazione della domanda.

15. Il calcolo del RA si riferisce a tutte le U.T.E. condotte in ambito regionale dall'impresa richiedente.

16. Il reddito dell'azienda per occupato si calcola dividendo il RA per il numero di occupati presenti in azienda nell'anno di riferimento. Per la determinazione del calcolo del numero degli occupati si tiene conto delle unità iscritte agli Istituti Previdenziali Agricoli in qualità di lavoratore agricolo autonomo, dipendente a tempo indeterminato, dipendente a tempo determinato ovvero avventizio. Ai medesimi fini si considerano occupati l'imprenditore titolare di ditta individuale o i soci di società di persone ancorché non iscritti ad alcun Istituto Previdenziale Agricolo. Per le società di capitale e le cooperative agricole si tiene in considerazione il numero di dipendenti. Nel caso di dipendenti a tempo determinato ovvero avventizi, ai fini del calcolo del numero degli occupati, il numero di giornate lavorative annue totali, maturate ai fini previdenziali ed assistenziali, va rapportato a 312 giornate di lavoro, considerate indicatore di tempo pieno dall'I.N.P.S..

17. Per il calcolo della redditività economica dell'azienda, il numero di occupati non può essere inferiore ad uno.

18. Un'impresa agricola si considera in possesso di redditività economica quando il RA per occupato è pari ad almeno:

a) euro 4.000 (pari a lire 7.745.080) nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 273/75;
b) euro 8.000 (pari a lire 15.490.160) nelle altre zone.

19. Ai fini del presente Regolamento, l'appartenenza alla zona svantaggiata si determina sulla base della localizzazione della S.A.U. prevalente relativa a tutte le U.T.E. condotte in regione.

20. La redditività economica dell'azienda è dichiarata dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 6

(Requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali)

1. L'ammissibilità ai finanziamenti previsti dalla Misura è subordinata al fatto che siano soddisfatti, alla data di presentazione della domanda di contributo, i requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali, fissati dalle normative riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento.

2. Il possesso dei requisiti minimi è dichiarato dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445.

CAPO III

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Art. 7

(Investimenti ammissibili)

1. Gli investimenti ammissibili a contributo devono essere ricondotti alle seguenti tipologie:

a) costruzione, ristrutturazione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di impianti, di attrezzature fisse e mobili e di fabbricati aziendali, ivi comprese le serre, nonché l'acquisto ed il riattamento dei fabbricati in disuso o con destinazione non agricola, che si prestino, per caratteristiche tipologiche ed ubicazione, ad un conveniente utilizzo aziendale. Acquisto di macchine e di altri beni mobili idonei all'esercizio dell'attività agricola;
b) realizzazione di impianti di colture, comprese le opere di sistemazione del terreno e l'acquisto di piante per coltivazioni poliennali, purché sussistano sbocchi normali sui mercati, ovvero realizzazioni di impianti di colture a destinazione non alimentare;
c) realizzazione di interventi finalizzati all'utilizzazione delle acque rese disponibili dall'esecuzione di opere pubbliche, o alla ricerca, raccolta e distribuzione delle acque, comprese le relative attrezzature, nonché lavori di sistemazione dei terreni e delle altre opere ed impianti;
d) acquisto ed installazione di strumenti di difesa attiva contro le avversità atmosferiche;
e) realizzazione di interventi che comportino risparmi di energia, che consentano l'innovazione tecnologica dell'azienda agricola, che favoriscano o migliorino le condizioni di impatto sull'ambiente;
f) acquisto di apparecchiature, con i relativi programmi, destinati alla informatizzazione delle aziende;
g) realizzazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti nonché per

il rispetto delle norme sanitarie riguardanti gli animali, purché di valenza superiore rispetto ai requisiti minimi fissati in adempimento all'articolo 5 del Reg. (CE) n. 1257/1999;

h) acquisto di bestiame da riproduzione.

2. Sono ammessi a contributo gli investimenti volti a ottenere requisiti superiori a quelli minimi richiesti in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

3. L'investimento è riferito ad un singolo intervento o ad un insieme di opere ovvero acquisti progettualmente collegati tra loro e finanziabili in base alla Misura qualora riconducibile anche ad una specifica legge regionale o nazionale di settore qualora esistente.

Art. 8

(Limitazioni relative a talune tipologie di investimento)

1. Sono ammissibili al finanziamento gli acquisti di fabbricati che comportino un incremento della consistenza del patrimonio edilizio aziendale, purché siano riconducibili a uno o più obiettivi operativi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. In caso di acquisto di un fabbricato non caratterizzato da un'immediata possibilità di conveniente utilizzo, la liquidazione dell'aiuto è subordinata all'effettivo raggiungimento della funzionalità del fabbricato per gli scopi previsti.

3. L'acquisto di fabbricati, per la cui realizzazione siano stati erogati incentivi pubblici, può essere oggetto di aiuto una volta trascorso il periodo di obbligo a non distogliere il bene dal previsto impiego. Dalla spesa ammissibile è detratto l'incentivo già concesso.

4. L'acquisto di fabbricati non agricoli che si prestino ad un conveniente utilizzo è condizionato, in sede di liquidazione del contributo, all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento della ruralità ai sensi della legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni.

5. L'acquisto di bestiame è limitato agli animali da riproduzione registrati nei libri genealogici o nei registri anagrafici di razza ovvero con certificazione di ibrido parentale e deve essere finalizzato sia al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico esistente sia alla sua costituzione. Il bestiame oggetto di acquisto deve possedere requisiti sanitari e genealogici minimi stabiliti con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura. Con il medesimo provvedimento sono stabiliti in via forfetaria i massimali di spesa ammissibile per le singole categorie di bestiame da riproduzione in acquisto.

Art. 9

(Interventi soggetti a esclusioni)

1. Sono in ogni caso esclusi dall'aiuto i seguenti interventi:

a) interventi relativi a fabbricati e terreni localizzati al di fuori del territorio regionale;

b) acquisto di terreni;

c) interventi relativi ai fabbricati adibiti ad uso abitativo;

d) interventi relativi a fabbricati adibiti a sala di degustazione, rappresentanza e foresteria;

e) interventi che prevedano esclusivamente opere di manutenzione ordinaria;

f) interventi di mera sostituzione che non producano effetti migliorativi o innovativi sull'organizzazione aziendale;

g) investimenti che comportino un aumento della capacità produttiva come specificato di seguito per i singoli settori produttivi, fatta eccezione per le produzioni biologiche;

h) acquisto di impianti, attrezzature e macchinari usati;

i) acquisto di mezzi di trasporto non classificabili come macchine agricole ai sensi del Codice della Strada;

j) investimenti ammissibili agli incentivi previsti dalle Organizzazioni Comuni di Mercato (di seguito indicate O.C.M. nel presente regolamento) qualora proposti da imprenditori che ne possano beneficiare;

k) investimenti, nei settori dell'allevamento, che non rispondano alle norme relative alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali;

l) investimenti, nei settori delle produzioni vegetali, che non rispondano alle norme relative alla protezione dell'ambiente.

2. Sono altresì escluse tutte le opere ovvero lavori realizzati ovvero acquisti effettuati antecedentemente alla data di presentazione della domanda di contributo. A tale scopo viene applicata la specifica disciplina recata dalla legge regionale 18 agosto 1980, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10

(Volumi minimi)

1. Sono ammessi a contributo gli investimenti di cui alla lettera h) dell'articolo 7 del presente regolamento, che presentino una spesa ammissibile superiore a euro 1032,91 (pari a lire 2.000.000). Per tutte le altre tipologie ammesse indicate dalla lettera a) alla lettera g), dell'articolo 7 del presente regolamento, la spesa am-

missibile deve essere superiore a euro 25.822,84 (pari a lire 50.000.000).

2. Il volume minimo di investimento si riferisce ad un singolo intervento o ad un insieme di opere ovvero acquisti connesse tra loro progettualmente.

3. I volumi minimi di cui al comma 1 non si applicano:

a) agli investimenti da realizzare da imprese con S.A.U. prevalente in zone svantaggiate di cui alla Direttiva CEE n. 273/1975;

b) agli investimenti effettuati dai giovani agricoltori di cui all'articolo 13 del presente regolamento a fronte di domande presentate entro cinque anni dal primo insediamento;

c) agli investimenti relativi ad impianti tecnologici necessari per ottenere un miglioramento della sicurezza operativa;

d) agli investimenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario ed ambientale in seguito a introduzione di nuove norme nel biennio precedente la data di presentazione della domanda di aiuto, nonché all'adeguamento alle stesse a seguito di modifica dei processi produttivi dell'azienda.

Art. 11

(Volumi massimi)

1. Il volume massimo della spesa ammissibile per gli investimenti di cui alla Misura, si riferisce al complesso della spesa ammessa agli aiuti cofinanziati e agli aiuti aggiuntivi di cui al capo V.

2. Il volume massimo della spesa ammissibile, raggiungibile nell'arco dell'intero periodo di programmazione con una o più domande viene così determinato:

a) volume investimenti di base pari a euro 100.000;

b) incremento proporzionale pari a euro 200.000 per unità lavorativa iscritta agli Istituti di Previdenza Agricola in qualità di lavoratore agricolo autonomo ovvero dipendente;

c) volume massimo di investimenti per azienda pari a euro 900.000.

3. Il lavoro svolto dai dipendenti a tempo determinato ovvero avventizi e dai dipendenti a tempo indeterminato concorre all'incremento proporzionale dei limiti del volume degli investimenti. Esso viene determinato sommando il numero di giornate di lavoro annue maturate ai fini previdenziali e assicurativi da ciascun dipendente e rapportando il risultato ottenuto a 312 giornate, considerate come indicatore di tempo pieno dall'I.N.P.S..

4. Il calcolo degli occupati deve essere effettuato all'atto di presentazione della domanda facendo riferimento alla proiezione finale della situazione occupazionale dell'azienda e rideterminato in fase di liquidazione finale dell'aiuto, qualora in tale momento la situazione occupazionale sia inferiore a quella prevista.

5. Il volume massimo della spesa ammissibile nell'arco della programmazione finanziaria della Misura deve intendersi riferita alla impresa nel suo insieme.

6. Per gli investimenti previsti dalla Misura, inclusi quelli riguardanti la trasformazione ovvero commercializzazione dei prodotti agricoli, qualora la spesa congrua superi il volume massimo previsto dalla Misura, la spesa ammessa a contributo viene ricondotta nei limiti del volume medesimo.

7. Ai fini del controllo del divieto di supero del volume massimo di spesa ammissibile per impresa, si utilizza un apposito sistema di registrazione tenuto dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura.

Art. 12

(Intensità degli aiuti)

1. L'aiuto è pari al:

a) 50% del volume della spesa ammissibile nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva CEE 273/1975;

b) 40% nelle altre zone.

2. Per i giovani agricoltori di cui all'articolo 13, la percentuale di aiuto è pari al:

a) 55% del volume della spesa ammissibile nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE 273/75;

b) 45% nelle altre zone.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti, l'intensità di aiuto prevista per le zone svantaggiate spetta alle imprese la cui S.A.U., relativa a tutte le U.T.E. condotte in regione, ricade prevalentemente nelle zone di cui alla direttiva CEE 273/75.

Art. 13

*(Giovani agricoltori -
Condizioni particolari ai fini
della maggiorazione del contributo)*

1. Ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 12, per giovani agricoltori si intendono coloro che si sono insediati da non oltre cinque anni in qualità di responsabile civile e fiscale di un impresa agricola e che alla data di presentazione delle domande non abbiano ancora compiuto l'età di quarant'anni.

2. Sono parificate a giovani agricoltori, le imprese agricole nelle quali sia presente, da non oltre cinque anni, almeno un giovane con qualifica di corresponsabile civile e fiscale, e che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora compiuto l'età di quarant'anni.

3. Per i giovani agricoltori, l'adeguata competenza e conoscenza professionale si dimostra esclusivamente mediante i titoli di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 4.

4. I giovani agricoltori insediati da non oltre tre anni solari dalla data di presentazione della domanda e non ancora in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3, possono conseguire i requisiti mancanti entro i tre anni solari successivi alla data di insediamento, e comunque entro la data di presentazione della domanda di liquidazione finale dell'aiuto, pena la decadenza del beneficio concesso e la restituzione dell'aiuto erogato.

5. Qualora il requisito di cui all'articolo 6, dipenda dall'ottemperanza a norme entrate in vigore successivamente alla data dell'insediamento, i tre anni solari decorrono dalla data di entrata in vigore delle norme medesime, e comunque nel rispetto dei termini previsti dalla norme stesse.

Art. 14

(Congruità ed eligibilità della spesa)

1. Il giudizio di congruità della spesa, finalizzato alla valutazione della tecnicità, economicità e funzionalità delle opere ovvero acquisti, viene espresso dal Direttore dell'Ente Attuatore presso cui si svolge l'istruttoria. Nei casi previsti dalla normativa vigente, detto giudizio di congruità viene sottoposto al parere della Sezione VI del Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.), cui compete anche la valutazione degli altri elaborati tecnici nonché esprimersi sulle loro variazioni sostanziali.

2. I preventivi di spesa sottoscritti da liberi professionisti abilitati, devono essere redatti in base ai prezzi contenuti nel vigente tariffario approvato dalla Giunta, ovvero per particolari categorie di opere non previste dallo stesso a specifiche analisi delle voci di costo o a offerte formulate da ditte specializzate.

3. La congruità della spesa relativa ad acquisti o forniture di impianti ovvero macchinari viene stabilita sulla base di offerte formulate da ditte specializzate.

4. I lavori in proprio e gli apporti in natura sono ammessi a finanziamento qualora siano riconducibili alla normale attività svolta dalle imprese agricole.

5. La congruità della spesa per i lavori in proprio e per gli apporti in natura è determinata sulla base dei prezzi contenuti nel tariffario approvato dalla Giunta, ovvero per particolari categorie di opere non previste dallo stesso a specifiche analisi delle voci di costo o a offerte formulate da ditte specializzate.

6. I lavori da eseguire in proprio e gli apporti in natura devono essere segnalati in fase di presentazione della domanda.

7. Sono ammissibili all'aiuto le spese generali, intendendosi a tale scopo gli onorari di progettazione, di direzione lavori, di pratiche tecniche per il collaudo dei lavori, di predisposizione degli atti necessari per la richiesta degli incentivi, le spese di onorario notarile relative ad acquisto di immobili, le spese sostenute per l'acquisizione di brevetti ovvero licenze.

8. Le spese di cui al comma 7 non possono superare il 10% delle spesa totale, al netto di quelle generali, limitatamente agli investimenti relativi a fabbricati, miglioramenti fondiari e impianti tecnologici stabilmente infissi.

9. Sono considerate spese eligibili ai fini della rendicontazione tutte le spese ammesse a contributo, ivi comprese quelle generali, effettivamente sostenute e documentate dai beneficiari finali, la cui quietanza è avvenuta a mezzo bonifico bancario o postale ovvero a mezzo assegno circolare. Il bonifico deve riportare i dati del richiedente, i dati del beneficiario, la causale, il riferimento a fatture regolarmente emesse o a documenti contabili aventi forza probante equivalente.

10. Per le domande di contributo presentate antecedentemente la pubblicazione del presente regolamento, l'avvenuto pagamento delle spese si dimostra attraverso la presentazione di fatture debitamente quietanziate secondo le modalità di cui all'articolo 41 della legge regionale del 20 marzo 2000, n. 7.

11. I lavori eseguiti in proprio di cui al comma 4, costituiscono spesa eligibile per la quale il beneficiario è esonerato dalla presentazione di fattura. Ai fini della loro rendicontazione è sufficiente che dette spese siano riportate in apposito consuntivo redatto nella stessa forma e con gli stessi prezzi del preventivo e sottoscritto da libero professionista abilitato. Le spese di progettazione possono rientrare nei lavori eseguiti in proprio, qualora il richiedente ne possieda titolo ed abbia effettivamente eseguito la relativa prestazione professionale.

CAPO IV

SETTORI DI PRODUZIONE

Art. 15

(Settori di produzione)

1. Gli investimenti proposti sono valutati riguardo alla loro ammissibilità in relazione agli specifici criteri e limitazioni settoriali di cui agli articoli successivi.

Art. 16

(Settore carni bovine)

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento dell'azienda finalizzato alla ridu-

zione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) realizzazione di nuovi allevamenti ovvero ampliamento di quelli esistenti, nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva CEE 273/75; nelle restanti zone la realizzazione di nuovi allevamenti è subordinata alla riconversione della produzione di carni bovine dell'intera azienda verso prodotti di qualità così come individuati all'articolo 1;

c) realizzazioni di investimenti finalizzati alla macellazione, alla lavorazione e alla vendita diretta nella U.T.E. aziendale delle carni bovine prodotte in azienda;

d) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

e) ammodernamento delle strutture zootecniche finalizzato al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali;

f) tutela e miglioramento dell'ambiente;

g) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), g) e h) dell'articolo 7.

3. Gli investimenti che comportino un aumento del carico totale aziendale di bovini, sono ammessi qualora non superino la densità di bovini per ettaro di superficie foraggiera destinata alla alimentazione degli stessi nei limiti che seguono:

a) 3 UBA per le aziende con allevamenti fino a 15 UBA;

b) 2 UBA per le aziende con allevamenti oltre i 15 UBA.

4. I coefficienti di conversione dei bovini in UBA sono i seguenti:

a) bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, vacche nutrici, vacche da latte - 1 UBA;

b) bovini maschi e giovenche di età compresa tra sei mesi e due anni - 0,6 UBA;

c) bovini di età inferiore a sei mesi - 0 UBA.

5. Per superficie foraggiera si intende la superficie agricola utilizzata con esclusione della superficie occupata da coltivazioni arboree ed arbustive.

6. Nel caso di piccoli allevamenti in cui il numero di capi bovini ad investimento effettuato non superi le 15 UBA e non rispetti il parametro delle 3 UBA/ha, il carico eccedente quest'ultimo limite deve rientrare nella capacità globale regionale.

7. In via transitoria nei piccoli allevamenti di cui al comma 6 non si applica il limite della capacità globale regionale fino a quando le condizioni strutturali del settore non ne impongano l'applicazione, tramite decreto del Direttore regionale dell'agricoltura.

8. Il limite di densità per ettaro di bovini globale aziendale deve essere mantenuto per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento.

9. Nel caso di investimenti comportanti la conversione verso produzioni di qualità, tale indirizzo produttivo deve essere mantenuto per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento stesso.

10. Nel caso di investimenti relativi a produzioni biologiche deve essere previsto l'assoggettamento a tale indirizzo dell'intero allevamento bovino aziendale, fatte salve le deroghe previste per il periodo transitorio di adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria. Per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento devono essere rispettate le condizioni minime fissate dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali inerenti le produzioni agricole con metodo biologico. A tal fine potranno essere eseguiti i necessari controlli anche in connessione con gli organismi certificatori.

Art. 17

(Settore carni suine)

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento dell'azienda finalizzata alla riconversione della produzione verso prodotti di qualità di cui all'articolo 1, alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) realizzazione di investimenti finalizzati alla macellazione, alla lavorazione e alla vendita diretta nella U.T.E. aziendale delle carni suine prodotte in azienda;

c) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

d) ammodernamento delle strutture zootecniche finalizzato al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali;

e) tutela e miglioramento dell'ambiente;

f) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), g) e h) dell'articolo 7.

3. E' esclusa la concessione di aiuti agli investimenti che comportino un aumento del numero di posti per

suini. Il posto necessario per una scrofa da allevamento corrisponde a quello di 6,5 suini da ingrasso.

4. La concessione degli aiuti per nuove costruzioni è vincolata all'accertamento della definitiva dismissione dei vecchi impianti nel caso in cui la normativa urbanistica ne abbia impedito il recupero, detta dismissione deve perdurare almeno per l'intero periodo vincolativo relativo all'investimento.

5. Nel caso di investimenti relativi a produzioni biologiche deve essere previsto l'assoggettamento a tale indirizzo dell'intero allevamento suino aziendale, fatte salve le deroghe previste per il periodo transitorio di adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria. Per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento devono essere rispettate le condizioni minime fissate dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali inerenti le produzioni agricole con metodo biologico. A tal fine potranno essere eseguiti i necessari controlli anche in connessione con gli Organismi certificatori.

Art. 18

(Settore carni ovicaprine)

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento dell'azienda finalizzata alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) realizzazione di nuovi allevamenti ovvero ampliamento di quelli esistenti, nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva CEE 273/1975; nelle restanti zone la realizzazione di nuovi allevamenti è subordinata alla riconversione della produzione delle carni ovicaprine dell'intera azienda verso prodotti di qualità di cui all'articolo 1;

c) realizzazione di investimenti finalizzati alla macellazione, alla lavorazione, e alla vendita diretta nella U.T.E. aziendale delle carni ovicaprine prodotte in azienda;

d) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

e) ammodernamento delle strutture zootecniche finalizzato al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali;

f) tutela e miglioramento dell'ambiente;

g) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), g) e h) dell'articolo 7.

3. In via generale, gli investimenti che comportino un aumento del numero dei capi allevati sono ammessi qualora non determinino il superamento del quantitativo massimo garantito nazionale.

4. Nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva CEE n. 273/1975, i limiti di cui al comma 3 non si applicano.

5. In via transitoria, stante l'assoluta marginalità del comparto, non si applica il limite del quantitativo massimo garantito nazionale fino a quando le condizioni strutturali del settore non ne impongano l'applicazione tramite decreto del Direttore regionale dell'agricoltura.

6. Nel caso di investimenti comportanti la conversione verso produzioni di qualità, tale indirizzo produttivo deve essere mantenuto per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento stesso.

7. Nel caso di investimenti relativi a produzioni biologiche deve essere previsto l'assoggettamento a tale indirizzo dell'intero allevamento ovicaprino aziendale, fatte salve le deroghe previste per il periodo transitorio di adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria. Per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento devono essere rispettate le condizioni minime fissate dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali inerenti le produzioni agricole con metodo biologico. A tal fine potranno essere eseguiti i necessari controlli anche in connessione con gli organismi certificatori.

Art. 19

(Settore carni cunicole)

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più degli obiettivi operativi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente regolamento.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), g) e h) dell'articolo 7.

3. Gli investimenti mirati all'incremento della capacità produttiva sono ammessi purché almeno l'equivalente del 35% dei mangimi necessari per l'allevamento sia potenzialmente ottenibile dalla S.A.U. aziendale con esclusione delle superfici occupate da coltivazioni arboree e arbustive.

Art. 20

(Settore carni avicole)

1. Rientrano nel settore gli allevamenti destinati alla produzione di carni di volatili.

2. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento dell'azienda finalizzata alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di ri-

sparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) realizzazione di investimenti finalizzati alla macellazione, alla lavorazione e alla vendita diretta nella U.T.E. aziendale delle carni avicole prodotte in azienda;

c) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

d) ammodernamento delle strutture zootecniche finalizzato al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali;

e) tutela e miglioramento dell'ambiente;

f) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), e g) dell'articolo 7.

4. Gli investimenti che comportino un aumento della capacità produttiva aziendale non sono ammessi all'aiuto.

5. Sono ammessi investimenti per produzioni biologiche, ancorché comportanti incremento della capacità produttiva. In tal caso deve essere previsto l'assoggettamento a tale indirizzo dell'intero allevamento avicolo aziendale, fatte salve le deroghe previste per il periodo transitorio di adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria. Per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento devono essere rispettate le condizioni minime fissate dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali inerenti le produzioni agricole con metodo biologico. A tal fine potranno essere eseguiti i necessari controlli anche in connessione con gli organismi certificatori.

Art. 21

(Settore carni di struzzo)

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più degli obiettivi operativi di cui all'articolo 1 comma 2 del presente regolamento.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), g) e h) dell'articolo 7.

Art. 22

(Settore uova)

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento dell'azienda finalizzata alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) ampliamenti ovvero nuove realizzazioni di allevamenti finalizzati all'ottenimento di produzioni di qualità così come individuati all'articolo 1, subordinatamente al rispetto della capacità produttiva regionale nel settore delle galline ovaiole;

c) realizzazione di investimenti finalizzati alla selezione, imballaggio e alla vendita diretta nella U.T.E. aziendale delle uova prodotte in azienda;

d) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

e) ammodernamento delle strutture zootecniche finalizzato al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali;

f) tutela e miglioramento dell'ambiente;

g) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), e g) dell'articolo 7.

3. I progetti d'investimento che comportino un aumento della produzione sono ammessi a finanziamento subordinatamente al rispetto della capacità produttiva regionale nell'anno solare precedente alla domanda. La capacità regionale medesima viene definita con decreto dal Direttore regionale dell'agricoltura.

4. L'acquisto di impianti in attività in ambito regionale, finalizzato alla concentrazione dell'offerta esistente è sempre ammesso in quanto ininfluente in termini di capacità produttiva regionale.

5. Nel caso di investimenti comportanti la conversione verso produzioni di qualità, tale indirizzo produttivo deve essere mantenuto per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento stesso.

6. Sono ammessi investimenti per produzioni biologiche, ancorché comportanti incremento della capacità produttiva. In tal caso deve essere previsto l'assoggettamento a tale indirizzo dell'intero allevamento da uova aziendale, fatte salve le deroghe previste per il periodo transitorio di adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria. Per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento devono essere rispettate le condizioni minime fissate dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali inerenti le produzioni agricole con metodo biologico. A tal fine potranno essere eseguiti i necessari controlli anche in connessione con gli Organismi certificatori.

Art. 23

(Settore bovino da latte)

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconduco-

no a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento dell'azienda finalizzata alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) realizzazione di nuovi allevamenti ovvero ampliamenti di quelli esistenti;

c) realizzazione di investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e vendita diretta nella U.T.E. aziendale dei prodotti lattiero-caseari;

d) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

e) ammodernamento delle strutture zootecniche finalizzato al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali;

f) tutela e miglioramento dell'ambiente;

g) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), g) e h) dell'articolo 7.

3. Gli investimenti di cui al comma 1, che comportino un aumento della capacità produttiva regionale sono esclusi dal finanziamento. La capacità produttiva regionale è definita dall'insieme delle quote di riferimento individuali assegnate alle imprese produttrici di latte nel Friuli-Venezia Giulia.

4. Gli investimenti di cui al comma 1, che comportino un aumento della capacità produttiva aziendale sono ammessi purché ne sia garantita la copertura attraverso la proprietà della quota ad investimento effettuato. In tal caso dovrà essere dimostrata la proprietà della quota di riferimento individuale contestualmente alla presentazione della domanda di liquidazione finale dell'aiuto.

5. Per gli investimenti di cui alla lettera c del comma 1, oltre alla dimostrazione della proprietà della quota di riferimento individuale così come previsto dal comma 4, dovrà essere dimostrata anche l'avvenuta mobilità della quota latte da consegna a vendita diretta, sulla base del previsto utilizzo dell'impianto di trasformazione.

6. La concessione degli aiuti per nuove costruzioni è vincolata all'accertamento della definitiva dismissione dei vecchi impianti nel caso in cui la normativa urbanistica ne abbia impedito il recupero; detta dismissione deve perdurare almeno per l'intero periodo vincolativo relativo all'investimento.

7. La realizzazione di investimenti mirati alla produzione di latte biologico non esime dal possesso della quota individuale di riferimento.

8. Ai fini del presente articolo la capacità produttiva aziendale viene definita sulla base della resa media per capo stabilita per razza con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura.

Art. 24

(Settore bufalino da latte)

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più degli obiettivi operativi di cui all'articolo 1 comma 2 del presente regolamento.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), g) e h) dell'articolo 7.

3. Gli investimenti mirati all'incremento della capacità produttiva sono ammessi purché almeno l'equivalente del 35% dei mangimi necessari per l'allevamento sia potenzialmente ottenibile dalla S.A.U. aziendale con esclusione delle superfici occupate da coltivazioni arboree e arbustive.

Art. 25

(Settore ovicaprino da latte)

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi operativi di cui all'articolo 1 comma 2 del presente regolamento.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), g) e h) dell'articolo 7.

Art. 26

(Settore ortofrutta)

1. Rientrano nel settore le seguenti tipologie di coltivazioni:

a) frutticoltura, esclusi vigneti, oliveti e piccoli frutti;

b) orticoltura, esclusa la patata e le piante officinali;

c) funghicoltura.

2. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento dell'azienda finalizzato alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) diversificazione dell'attività, anche tramite la trasformazione e vendita diretta nella U.T.E. aziendale, di prodotti ottenuti nella azienda medesima, incentivando l'attivazione di microfiliere;

c) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

d) tutela e miglioramento dell'ambiente;

e) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

f) miglioramento qualitativo e riconversione della produzione in funzione delle esigenze del mercato in particolare attraverso impianti e reimpianti di colture poliennali.

3. Sono ammessi al finanziamento gli impianti e i reimpianti finalizzati all'ottenimento di prodotti che siano rispondenti per caratteristiche qualitative alle esigenze della domanda intermedia e finale.

4. I prodotti certificati D.O.P. e I.G.P., i prodotti biologici, i prodotti di nicchia e le asparagiaie, considerata la forte domanda inevasa, sono considerati rispondenti per caratteristiche qualitative alle esigenze della domanda intermedia e finale. Sono altresì considerati rispondenti ai citati requisiti i prodotti frutticoli conferiti a cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione nonché i prodotti frutticoli di aziende legate ad imprese agroindustriali in base a contratti di conferimento di durata almeno triennale, a condizione che in entrambi i casi, si tratti di varietà che non siano state oggetto di ritiro dal mercato in ambito regionale nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di contributo.

5. Nel caso di investimenti comportanti la conversione verso produzioni di qualità, tale indirizzo produttivo deve essere mantenuto per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento stesso.

6. Nel caso di investimenti relativi a produzioni biologiche deve essere previsto l'assoggettamento a tale indirizzo della superficie interessata dall'investimento, fatte salve le deroghe previste per il periodo transitorio di adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria. Per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento devono essere rispettate le condizioni minime fissate dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali inerenti le produzioni agricole con metodo biologico. A tal fine potranno essere eseguiti i necessari controlli anche in connessione con gli Organismi certificatori.

7. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma 2 sono ammissibili gli investimenti individuati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'articolo 7.

Art. 27

(Settore piccoli frutti e piante officinali)

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi operativi di cui all'articolo 1 comma 2 del presente regolamento.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), b), c), d), e), f) dell'articolo 7.

Art. 28

(Settore patate)

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi operativi di cui all'articolo 1 comma 2 del presente regolamento.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alla lettere a), b), c), d), e), f) dell'articolo 7.

Art. 29

(Settore florovivaismo)

1. Rientrano nel settore le seguenti coltivazioni:

a) coltivazioni floricole;

b) coltivazione di piante ornamentali;

c) vivaismo.

2. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento dell'azienda finalizzato alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) miglioramento qualitativo conseguibile attraverso investimenti volti a favorire la valorizzazione del materiale da riproduzione e propagazione;

c) diversificazione dell'attività, anche tramite vendita diretta nella U.T.E. aziendale di prodotti florovivaistici ottenuti nella azienda medesima;

d) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

e) tutela e miglioramento dell'ambiente;

f) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'articolo 7.

4. Le strutture di protezione sono ammesse al finanziamento a condizione che risultino destinate all'effettivo svolgimento del ciclo biologico delle piante o quantomeno di una parte di esso. Sono pertanto escluse le strutture destinate a mero stazionamento per deposito di produzioni non ottenute in azienda destinate alla vendita sul mercato.

Art. 30

(Settore mais, cereali e riso)

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamenti aziendali, dei fabbricati, impianti e attrezzature purché funzionalmente connessi all'indirizzo cerealicolo e finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, alla realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

c) tutela e miglioramento dell'ambiente;

d) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), c), e) ed f) dell'articolo 7.

3. Non sono ammessi all'aiuto gli investimenti volti al recupero di superfici originariamente non destinate a seminativo.

Art. 31

(Settore foraggi e mangimi)

1. Rientrano nel presente settore gli investimenti eseguiti da imprese agricole che producono e commercializzano foraggi ovvero mangimi, utilizzando prodotti di base ottenuti in azienda.

2. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento dei fabbricati, impianti e attrezzature funzionalmente connesse all'indirizzo foraggiero ovvero mangimistico finalizzato alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) diversificazione dell'attività nella azienda agricola, anche tramite la trasformazione in azienda di prodotti ottenuti nella medesima, incentivando l'attivazione di microfiliere;

c) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

d) tutela e miglioramento dell'ambiente;

e) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), c), e), f) dell'articolo 7.

4. Non sono ammessi gli investimenti che comportino un aumento della produzione complessiva regionale ad un livello superiore alla quantità regionale garantita. Con apposito decreto del Direttore regionale dell'agricoltura viene definita la quantità regionale garantita.

5. Nel caso di investimenti relativi a produzioni biologiche deve essere previsto l'assoggettamento a tale indirizzo della superficie interessata dall'investimento, fatte salve le deroghe previste per il periodo transitorio di adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria . Per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento devono essere rispettate le condizioni minime fissate dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali inerenti le produzioni agricole con metodo biologico. A tal fine potranno essere eseguiti i necessari controlli anche in connessione con gli Organismi certificatori.

Art. 32

(Settore oleaginose)

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamenti aziendali, dei fabbricati, impianti e attrezzature purché funzionalmente connessi all'indirizzo seminativo e finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, alla realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

c) tutela e miglioramento dell'ambiente;

d) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), c), e) ed f) dell'articolo 7.

3. Non sono ammessi all'aiuto gli investimenti volti al recupero di superfici originariamente non destinate a seminativo.

Art. 33

(Settore olio d'oliva)

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento aziendale finalizzato al miglioramento qualitativo, alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) miglioramento qualitativo e ristrutturazione degli impianti olivicoli destinati alla produzione di quali-

tà ovvero di nicchia; nei limiti di cui al comma 3;

c) diversificazione dell'attività, tramite la trasformazione e vendita diretta nella U.T.E. aziendale dei propri prodotti, incentivando l'attivazione di microfiliere;

d) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

e) tutela e miglioramento dell'ambiente;

f) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), b), c), d), e), f) dell'articolo 7.

3. Gli impianti di nuovi oliveti, comprese le relative sistemazioni idraulico agrarie, sono ammessi subordinatamente al ritiro dalla produzione di piante esistenti. E' ammessa la compensazione tra piante a livello regionale avuto presente il numero di piante estirpate a seguito dell'applicazione di misure ai sensi dei Regg. (CEE) 2078/1992 e 2080/1992.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, sono sempre ammessi gli impianti di nuovi oliveti, nel caso di investimenti relativi a produzioni biologiche. In questo caso deve essere previsto l'assoggettamento a tale indirizzo della superficie olivicola interessata dall'investimento, fatte salve le deroghe previste per il periodo transitorio di adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria. Per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento devono essere rispettate le condizioni minime fissate dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali inerenti le produzioni agricole con metodo biologico. A tal fine potranno essere eseguiti i necessari controlli anche in connessione con gli Organismi certificatori.

Art. 34

(Settore vino)

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento aziendale attraverso interventi relativi a fabbricati e attrezzature funzionalmente connesse all'indirizzo vitivinicolo, finalizzato al miglioramento qualitativo, alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) diversificazione dell'attività, tramite la trasformazione e vendita diretta nella U.T.E. aziendale di prodotti ottenuti nella azienda medesima, incentivando l'attivazione di microfiliere;

c) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

d) tutela e miglioramento dell'ambiente;

e) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), b), c), d), e), f) dell'articolo 7.

3. E' escluso dal finanziamento ogni impianto di viti, fatti salvi i lavori di sistemazione idraulico agraria per successivo impianto o reimpianto di vigneti D.O.C. ed I.G.T.. In quest'ultimo caso all'atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà disporre di diritto di impianto ovvero reimpianto.

4. Investimenti che comportino aumento della capacità di trasformazione aziendale sono ammessi qualora risulti preventivamente accertato il possesso delle necessarie autorizzazioni di impianto ovvero reimpianto, da esercitare al più tardi entro la data di richiesta di collaudo dei lavori.

5. Ai fini del presente articolo gli investimenti mirati a produzioni biologiche non esimono dal possesso di un diritto di impianto ovvero reimpianto.

CAPO V

AIUTI AGGIUNTIVI

Art. 35

(Disciplina attuativa)

1. Il presente regolamento disciplina sia gli aiuti cofinanziati sia gli aiuti aggiuntivi concedibili in base alle leggi regionali e nazionali di settore per quanto riguarda le tipologie di investimento ammissibili, i volumi massimi e minimi di investimento, le intensità di aiuto, i requisiti minimi dei beneficiari e le limitazioni settoriali.

2. Le tipologie di investimento finanziabili in base alle leggi regionali e nazionali di settore sono quelle che trovano riscontro con quelle individuate dal presente regolamento.

3. Alle leggi regionali e nazionali di settore si applicano le intensità di aiuto di cui all'articolo 12, qualora le intensità previste dalle stesse non siano inferiori.

4. Gli aiuti aggiuntivi relativi a beni immobili concessi in base alle leggi regionali e nazionali di settore sono sottoposti al vincolo di destinazione previsti dall'articolo 55 del presente regolamento.

Art. 36

(Criteri e modalità)

1. Le modalità di presentazione delle domande di

aiuto aggiuntivo e i criteri di selezione delle stesse sono attuati in base al presente regolamento.

2. Le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Giunta regionale 0129/Pres. del 3 marzo 1993, dalla D.G.R. 497 dell'11 febbraio 1993 e dalla D.G.R. 2088 dell'8 maggio 1995, relative ai criteri e modalità applicabili per l'accesso alle attività della Direzione Regionale dell'Agricoltura in materia di aiuto al settore, non trovano applicazione per gli investimenti di cui al comma 1.

CAPO VI

PROCEDURE

Art. 37

(Competenze e definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) Organismo Pagatore: l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che assolve in via primaria ai compiti di erogazione dell'aiuto e di controllo integrato previsto dalla norma comunitaria.

b) Ente Gestore: la Direzione Regionale dell'Agricoltura che assolve i compiti di:

   1) coordinare e definire le azioni previste dalla Misura;

   2) acquisizione degli elenchi di liquidazione e trasmissione degli stessi all'organismo pagatore;

   3) approvare le graduatorie delle domande ammissibili;

   4) mantenere i rapporti con Organismo Pagatore e con gli Enti coinvolti.

c) Ente Attuatore: gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (I.P.A.) che assolvono i compiti di:

   1) acquisire le domande;

   2) effettuare i controlli amministrativi e l'istruttoria;

   3) formulare gli elenchi di liquidazione e trasmettere gli stessi all'Ente Gestore;

   4) effettuare i controlli in loco.

2. La localizzazione dell'investimento da parte dell'impresa agricola richiedente determina la competenza territoriale dell'Ente Attuatore.

Art. 38

(Programmi di attuazione)

1. L'esercizio finanziario annuale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sezione Garanzia (di seguito indicato F.E.A.O.G. nel presente regolamento) copre il periodo dal 16 ottobre dell'anno precedente al 15 ottobre dell'anno cui fa riferimento.

2. La disciplina degli aiuti nel periodo 2000/2006 trova applicazione mediante i seguenti programmi attuativi differenziati:

a) programma attuativo transitorio;

b) primo programma attuativo;

c) secondo programma attuativo;

d) programmi attuativi successivi;

e) programma attuativo degli aiuti aggiuntivi - credito agrario;

3. I programmi attuativi degli aiuti cofinanziati in conto capitale di cui alla lettera d) del comma 2, sarà stabilità dal Direttore regionale dell'agricoltura con proprio decreto, in relazione alla necessità di garantire lo snellimento delle procedure e l'utilizzo delle risorse disponibili.

4. Ai fini della corresponsione degli aiuti aggiuntivi in conto capitale si applicano le scadenze previste per quelli cofinanziati limitatamente alle date di presentazione delle domande e di formulazione delle graduatorie.

Art. 39

(Criteri per la selezione delle domande - Disposizioni generali per aiuti in conto capitale)

1. La domanda di aiuto deve riferirsi ad un singolo intervento o ad un insieme di opere ovvero acquisti progettualmente connesse tra loro e finanziabili in base alla Misura purché riconducibili anche ad una specifica legge regionale o nazionale di settore qualora individuabile.

2. L'accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura avviene mediante la selezione delle domande secondo procedimento a graduatoria, di cui al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, in base alle scadenze previste dal presente regolamento, e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Possono essere presentate domande di finanziamento relative agli investimenti con programmi di realizzazione annuale, biennale o triennale.

4. Le domande ritenute ammissibili al contributo vengono collocate in apposita graduatoria redatta sulla base delle priorità stabilite dal presente regolamento e approvata con atto formale del Direttore regionale dell'agricoltura.

5. Le domande ammesse al cofinanziamento sono quelle il cui punteggio è superiore a quello dell'istanza in graduatoria che nell'esercizio finanziario di riferimento, sulla base della prevista erogazione del contri-

buto a titolo di anticipo o saldo, non trova copertura finanziaria.

6. La copertura finanziaria è pari al massimo a 1,2 volte l'entità delle risorse disponibili previste dal P.S.R.. La parte eccedente trova copertura con i fondi del P.S.R. negli esercizi finanziari successivi, qualora non si rendano disponibili risorse nell'esercizio cui si fa riferimento.

7. Il contributo concedibile alle domande ammesse a cofinanziamento di cui al comma 5 che non prevedono l'erogazione dello stesso nell'esercizio cui si fa riferimento, viene allocato in quello dell'anno di prevista erogazione dello stesso. Allo stesso modo viene allocato il saldo del contributo delle domande che hanno richiesto l'anticipo nell'esercizio cui si fa riferimento.

8. Ai richiedenti selezionati ai sensi del comma 5, viene notificato l'avvenuto accoglimento della richiesta, i tempi previsti per l'ultimazione degli investimenti e le necessarie prescrizioni operative.

9. Gli elenchi di liquidazione formulati dall'Ente Attuatore sono inviati alla Direzione Regionale dell'Agricoltura entro il 15 settembre di ogni anno finanziario F.E.A.O.G. sezione Garanzia, per l'inoltro all'Organismo Ufficiale Pagatore.

10. Le domande collocate nelle successive posizioni della graduatoria, che non rientrano nel cofinanziamento, possono essere finanziate con ulteriori fondi cofinanziati che si rendessero disponibili nel corso dell'esercizio finanziario cui si fa riferimento, ovvero con aiuti aggiuntivi, qualora riconducibili alle specifiche finalità previste dalle leggi di settore. A tale scopo la concessione dei finanziamenti, nei limiti delle disponibilità finanziarie aggiuntive recate dai singoli capitoli di spesa, viene disposta con decreto di concessione emesso a cura del competente Servizio, che stabilisce termini e condizioni per la realizzazione e ultimazione degli investimenti.

11. Le domande collocate nelle residue posizioni della graduatoria, non finanziabili per carenze di risorse, sono riconsiderate ai fini della stesura della successiva graduatoria previa presentazione di domanda di conferma da parte del richiedente, redatta su apposito modello fornito dall'Ente Gestore. L'indisponibilità di risorse finanziarie viene comunicata agli interessati. Trascorsi due anni solari successivi a quello di presentazione della domanda, il Servizio competente dell'Ente Gestore procede alla restituzione della pratica dichiarando definitivamente decaduta la richiesta di aiuto.

12. Le domande giudicate non ammissibili vengono incluse, su proposta del Dirigente dell'Ente Attuatore, in un apposito elenco con annotazione della motivazione di esclusione, contestualmente all'approvazione della graduatoria delle domande ammissibili.

Art. 40

(Programma attuativo transitorio)

1. In fase di prima attuazione sono prese in considerazione le domande inoltrate entro il 14 dicembre 2000, data antecedente la pubblicazione del P.S.R. sul Bollettino Ufficiale della Regione, ancorché presentate ai sensi delle leggi regionali e nazionali di settore.

2. Le domande inoltrate nel periodo precedente all'1 gennaio 2000 possono essere finanziate esclusivamente con gli aiuti aggiuntivi. Per dette istanze l'anno di riferimento ai fini del calcolo della redditività economica dell'azienda è l'anno solare 1999 salvo non ricorrano le condizioni di deroga di cui al comma 14 dell'articolo 5.

3. Le domande di aiuto riferite ad investimenti con programma di realizzazione biennale o triennale devono essere corredate da richiesta di liquidazione dell'anticipazione del contributo.

4. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il richiedente, in riferimento all'istanza già presentata, deve inoltrare domanda di conferma dell'aiuto, corredata dalla documentazione prevista dal capo VII del presente regolamento, su appositi modelli messi a disposizione dall'Ente Gestore.

5. La domanda di conferma di cui ai commi precedenti può riunire più domande di finanziamento giacenti purché, ai fini dell'ammissibilità, gli investimenti proposti siano connessi progettualmente e riconducibili ad una legge regionale o nazionale di settore qualora esistente. In caso diverso devono essere presentate più domande.

6. Le domande di verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti deve pervenire entro il termine massimo del 5 settembre 2001, per gli investimenti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento o la cui ultimazione è prevista entro il 5 settembre 2001.

7. Per gli investimenti non ancora conclusi alla data del 5 settembre 2001, la domanda di verifica di avvenuta esecuzione potrà pervenire entro il 31 marzo 2002 per i pagamenti relativi all'esercizio finanziario F.E.A.O.G. 2002, ovvero entro il 31 marzo 2003 per i pagamenti relativi all'esercizio finanziario F.E.A.O.G. 2003. Sono in ogni caso fatte salve le proroghe previste agli articoli 41, comma 4 e 42, comma 3.

Art. 41

(Primo programma attuativo)

1. Le domande di contributo devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini della stesura della relativa graduatoria concorrono le domande pervenute successivamente al 14 dicembre 2000 e fino al termine di cui al comma 1. Le domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere supportate da istanza di conferma e corredate dalla documentazione prevista dall'articolo 48.

3. Le graduatorie sono approvate entro il 15 dicembre 2001 applicando le disposizioni di cui all'articolo 39.

4. Le richieste di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori riferibili alle domande di aiuto cofinanziato per investimenti la cui realizzazione è prevista entro il 31 marzo 2002, devono essere presentate entro tale data, salvo proroga concedibile fino a un massimo di 60 giorni da accordarsi a seguito di istanza adeguatamente motivata.

Art. 42

(Secondo programma attuativo)

1. Le domande pervenute entro il 15 gennaio 2002, concorrono alla formulazione della graduatoria che viene approvata entro il 31 marzo 2002, applicando le disposizioni di cui all'articolo 39.

2. Per le domande di cui al comma precedente le richieste di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori devono essere presentate entro il 15 dicembre dell'anno di prevista ultimazione dell'investimento, e comunque non oltre il 15 dicembre 2004.

3. Per ognuna delle scadenze di cui al comma 2 può essere concessa una proroga, fino ad un massimo di 120 giorni, da accordarsi a seguito di istanza adeguatamente motivata.

Art. 43

(Programma attuativo degli aiuti aggiuntivi - credito agrario)

1. In via transitoria e comunque fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del credito agrario in sintonia con i nuovi orientamenti sugli aiuti di stato, gli aiuti creditizi vengono concessi alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno della programmazione 2000/2006, fino al limite dell'utilizzazione degli aiuti aggiuntivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, le istanze vengono collocate in apposite graduatorie riferite alle singole leggi regionali o nazionali di settore, tenuto conto dei criteri di priorità stabiliti dal presente regolamento. L'intensità di aiuto viene espressa in forma di equivalente sovvenzione lorda.

3. Le domande non accolte per carenza di risorse concorrono a formare la graduatoria per la concessione di aiuti regionali creditizi nelle graduatorie successive e comunque non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda.

4. In merito alle tipologie d'investimento, all'intensità degli aiuti, ai volumi massimi e minimi, ai requisiti minimi dei beneficiarie ed alle limitazioni settoriali, viene applicato quanto previsto all'articolo 35 del presente regolamento. in materia degli aiuti aggiuntivi.

5. Le domande di contributo in conto capitale non accolte per carenza di risorse, possono essere finanziate nella forma di aiuto creditizio. In tal caso il termine dei due esercizi di cui al comma 3 decorre a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto in conto capitale.

6. Gli aiuti creditizi relativi a beni immobili concessi in base alle leggi regionali e nazionali di settore sono sottoposti al vincolo di destinazione previsto dall'articolo 55 del presente regolamento.

7. Non sono ricompresi nel presente regolamento gli aiuti creditizi concessi con il Fondo di rotazione regionale in agricoltura ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80

Art. 44

(Disciplina dell'inizio lavori e dell'effettuazione degli acquisti)

1. Gli investimenti per i quali sono richiesti contributi, ivi compresa la compravendita di fabbricati ovvero di serre stabilmente infisse al suolo, possono aver inizio ovvero possono essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda di aiuto.

2. Nel caso di investimenti che si esauriscono con l'acquisto ovvero fornitura di beni, per data di inizio dei lavori si intende quella della prima fattura emessa relativa all'acquisto.

3. Nel caso di opere di miglioramento fondiario l'obbligo di cui al comma 1 è dimostrato con perizia redatta ed asseverata da professionista iscritto all'Ordine o a Collegio professionale, ovvero con dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale attestante il non inizio dei lavori prima della data della domanda.

Art. 45

(Disciplina degli anticipi sui finanziamenti)

1. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata in misura non superiore al 70% dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Ufficiale Pagatore, nel caso di aiuti cofinanziati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organismo stesso, ovvero a favore della Amministrazione regionale nel caso di aiuti aggiuntivi, alle

condizione previste dall'articolo 39 della legge regionale 7/2000. A tal fine la richiesta di anticipo deve essere indicata nella domanda di contributo.

2. La garanzia fideiussoria viene svincolata successivamente all'erogazione finale del contributo.

Art. 46

(Disciplina delle varianti agli investimenti)

1. Le varianti che comportino modifiche alla natura degli interventi tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione a contributo dell'investimento originario e quindi sulla sua collocazione nella graduatoria definitiva non sono ammesse. La loro eventuale realizzazione comporta la decadenza dei benefici concessi e la restituzione degli importi anticipati conformemente a quanto disposto dall'articolo 58.

2. Nel caso di varianti sostanziali agli investimenti preventivati, finalizzate ad una più conveniente realizzazione delle opere, deve essere presentata all'Ente Attuatore apposita segnalazione preventiva di esecuzione delle stesse corredata dagli elaborati progettuali di massima, computo metrico estimativo e preventivi di spesa. All'atto di presentazione dell'istanza di verifica finale deve essere presentata la documentazione progettuale definitiva corredata dalla relativa autorizzazione urbanistica.

3. La segnalazione preventiva di cui al comma 2 è sottoposta all'espressione di un giudizio sintetico di ammissibilità, o di un decreto, relativamente agli aiuti aggiuntivi, qualora ne sussista la necessità, a cura dell'Ente Attuatore. Detto giudizio viene comunicato al richiedente.

4. Si intendono di valenza sostanziale le varianti progettuali o di acquisti che eccedano del 10% l'importo di spesa giudicato ammissibile in sede di istruttoria preventiva.

5. Non sono considerate varianti sostanziali quelle relative ad aspetti di dettaglio, ancorché eccedano del 10% la spesa totale ammissibile.

6. La congruità della spesa in presenza di varianti viene rideterminata in sede di accertamento di avvenuta realizzazione dei lavori. In ogni caso l'approvazione della variante non dà luogo a revisione in aumento dell'importo di spesa ammesso al finanziamento.

CAPO VII

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 47

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di aiuto, formulate sugli appositi modelli forniti dall'Ente Gestore, devono essere presentate agli I.P.A. della provincia in cui viene eseguito l'investimento corredate dalla documentazione di cui all'articolo 48.

2. Per la presentazione delle domande di aiuto, valgono le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 7/2000. Le domande stesse devono essere accompagnate dalla documentazione prevista dall'articolo 48 in originale e in copia, unitamente ad un elenco riepilogativo della documentazione inoltrata.

Art. 48

(Documentazione da allegare alle domande di aiuto)

1. Le domande di aiuto presentate a termini dell'articolo 47 vanno corredate dalla documentazione in seguito riportata:

a) piano degli Investimenti (P.I.) di durata massima triennale, da redigere a firma del richiedente. Dal P.I. dovranno in particolare desumersi i seguenti elementi, ai fini dell'espressione del giudizio di ammissibilità:
    1. descrizione sintetica dell'investimento e dei suoi costi realizzativi;
    2. tempi realizzativi previsti;
    3. obiettivi operativi perseguiti in relazione a quanto consentito dalla Misura nel settore produttivo interessato;
    4. sussistenza di eventuali condizioni di deroga applicabili in materia di requisiti di ambiente, igiene e benessere degli animali;
    5. previsione di occupazione finale con contestuale dichiarazione di consapevolezza degli effetti in caso di inadempimento, relativamente alla conferma del volume di investimento ammissibile;

b) documentazione progettuale composta da:
    1. computo metrico estimativo analitico, nel caso di lavori edili ovvero investimenti fondiari, redatto a cura di professionista iscritto all'Ordine o al Collegio professionali, con eventuale segnalazione dei lavori eseguiti in proprio;
    2. preventivi da parte di ditte specializzate per fornitura/installazione di strutture, macchine, attrezzature ed impianti tecnologici;
    3. elaborati progettuali completi di visto di approvazione ai fini urbanistici qualora necessario, nonché di planimetria riportante le particelle catastali sulle quali vengono realizzati gli investimenti;
    4. concessione edilizia o altra eventuale auto-

rizzazione necessaria ai fini urbanistici;

5. relazione tecnico economica a firma di professionista agronomo, forestale o perito agrario iscritti ai rispettivi Ordini e Collegio professionali, qualora la natura degli investimenti comporti una spesa preventivata superiore a euro 200.000 (pari a lire 387.254.000);
6. relazione geologica, qualora necessaria, nel caso di sistemazioni fondiarie o pratiche edilizie di importo richiesto superiore a euro 258.228,44 (pari a 500.000.000 di lire), a firma di geologo iscritto all'Ordine professionale;
7. impegnativa di acquisto di quote di riferimento individuale supplementari per investimenti nel caso di investimenti che comportino un aumento di produzione di latte bovino;
8. autorizzazioni di impianto ovvero reimpianto per investimenti nel settore del vino che comportino aumento della produzione ovvero della capacità di trasformazione;

c) documentazione relativa all'acquisto di fabbricati ovvero di serre stabilmente infisse al suolo e in particolare:
   1. preliminare di compravendita registrato, promessa di compravendita o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal richiedente il contributo, dalla quale risultino gli estremi della ditta cedente, la natura del bene trasferito, il prezzo convenuto e ulteriori clausole o condizioni stabilite tra le parti;
   2. perizia di stima redatta da libero professionista;
   3. dichiarazione del venditore in merito alla conoscenza di eventuali erogazioni di contributi pubblici per il fabbricato oggetto di alienazione e se per lo stesso sussistano o meno condizioni vincolative in relazione alla destinazione d'uso ed alla alienabilità dell'immobile;

d) nel caso di appartenenza del richiedente ad una Organizzazione di Produttori, deve essere presentata una dichiarazione redatta dal Presidente della stessa dalla quale risulti che l'investimento a contributo non rientra nei programmi operativi dell'Organizzazione;

e) documentazione comprovante il possesso delle particelle interessate dall'investimento, idonea al fine di legittimare l'impresa agricola ad eseguire i lavori previsti, nonché ad assumere i necessari impegni in materia di vincolo di destinazione per il periodo stabilito. A tale scopo dovranno essere presentati:
   1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risultino in forma puntuale gli identificativi catastali ovvero tavolari delle particelle, il nominativo dei proprietari con relative quote, la presenza di eventuali limitazioni al diritto di godimento del bene, il titolo di conduzione;
   2. in alternativa di quanto previsto al punto precedente possono essere presentati certificati per immobili ovvero, nel caso del catasto ex austriaco, estratti del foglio di possesso fondiario o estratti tavolari di data non anteriore a sei mesi;
   3. copia autenticata del contratto di acquisto del diritto di superficie o contratto di affitto, completi degli estremi di registrazione;

f) documentazione relativa al totale della superficie aziendale, al relativo riparto colturale, alla consistenza zootecnica ed alle altre caratteristiche aziendali. Detta documentazione deve essere redatta sulla base dei modelli utilizzati per le richieste di aiuto previste dalla misura e - zone svantaggiate ovvero dalla misura f - misure agroambientali del P.S.R. integrati con i dati relativi agli estremi di registrazione di eventuali contratti di affitto ovvero comodato in corso. La modulistica necessaria viene messa a disposizione dall'Ente Gestore;

g) documentazione dimostrativa circa la capacità aziendale di produrre almeno l'equivalente 35% dei mangimi necessari per l'attività di allevamento, qualora il beneficiario richieda la maggiorazione di punteggio prevista ai commi 8 e 9 dell'articolo 52.

Art. 49

(Documentazione per la verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti e liquidazione del contributo)

1. Alla domanda di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti e liquidazione del contributo va allegata la documentazione in seguito riportata:

a) consuntivo dei lavori, a firma di un tecnico abilitato e redatto in forma analitica, sulla base delle quantità effettivamente eseguite nonché dei prezzi unitari approvati in fase preventiva. Nel caso di acquisto di fabbricati ovvero di serre stabilmente infisse al suolo, il contratto di compravendita;

b) fatture o altra documentazione contabile avente forza probante equivalente ai fini fiscali relativa ai lavori effettuati, agli acquisti ovvero forniture di macchine, impianti tecnologici, bestiame o attrezzatura, presentate secondo le modalità previste all'articolo 41 della legge regionale 7/2000;

c) documentazione comprovante l'avvenuta quietanza

delle spese sostenute a mezzo di bonifico bancario, postale o assegno circolare con relativa reversale;

d) documentazione fiscale concernente ragioni di credito nei confronti delle ditte fornitrici;

e) dichiarazione liberatoria del richiedente che non sussistono ragioni di credito a favore del fornitore al di fuori della documentazione eventualmente presentata ai sensi della lettera precedente;

f) rendiconto degli eventuali lavori eseguiti in proprio redatto sulla base del consuntivo dei lavori e conformemente alle quantità effettivamente eseguite e ai prezzi unitari approvati in fase preventiva per detti lavori;

g) certificato di regolare esecuzione dei lavori laddove previsto dalla specifica tipologia dell'investimento e copia della richiesta di agibilità dove richiesta;

h) copia della domanda di riconoscimento di ruralità nel caso di acquisto di fabbricati ad uso non agricolo.

2. Nel caso di acquisto di bestiame da riproduzione alla domanda di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti e liquidazione del contributo va allegata la documentazione in seguito riportata:

a) fatture di acquisto;

b) certificati genealogici, o certificati di iscrizione nei registri anagrafici;

c) documentazione sanitaria prevista dalle leggi vigenti.

CAPO VIII

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE PRIORITA

Art. 50

(Criteri di priorità per la formulazione delle graduatorie)

1. La collocazione delle domande in graduatoria si effettua avuta presente la somma di punteggi relativi ai requisiti specifici dell'impresa agricola, alle categorie dell'investimento proposto, alle finalità dell'investimento.

Art. 51

(Attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti specifici dell'impresa agricola)

1. Alle imprese agricole richiedenti sono attribuiti i seguenti punteggi con possibilità di cumulo:

a) Adesione al metodo di coltivazione biologico - Punti 21. Sussiste tale condizione qualora la domanda risulti avanzata da un'impresa che applica sull'intera S.A.U. aziendale il metodo di produzione di cui al Registro CEE 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1992. La conferma della condizione di azienda biologica, compresa la fase di conversione, è verificata al momento della richiesta di liquidazione dell'aiuto. Nel caso di conduzione di due o più U.T.E. si fa riferimento a quella in cui si realizzano gli investimenti proposti.

b) Adesione al metodo di coltivazione biologico su parte dell'azienda - Punti 14. Sussiste tale condizione qualora la domanda risulti avanzata da un'impresa che aderisce per almeno la metà della S.A.U. aziendale al metodo di produzione biologico di cui al Reg. CEE 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1992. La conferma della condizione di azienda biologica, compresa la fase di conversione, è verificata al momento della richiesta di liquidazione dell'aiuto Nel caso di conduzione di due o più U.T.E. si fa riferimento a quella in cui si realizzano gli investimenti proposti.

c) Ubicazione in zona svantaggiata - Punti 22. L'impresa agricola è considerata in zona svantaggiata sulla base della S.A.U. prevalente relativa a tutte le U.T.E. condotte in regione.

d) Presenza di due o più giovani agricoltori - Punti 16. Sussiste tale condizione qualora nell'impresa siano presenti due o più giovani agricoltori con età inferiore a 40 anni, al momento di presentazione della domanda, con posizione previdenziale agricola quale lavoratore autonomo, in possesso della condizione di titolare, contitolare, socio amministratore o coadiuvante.

e) Presenza di un giovane agricoltore - Punti 12. Sussiste tale condizione qualora nell'impresa sia presente un giovane agricoltore con età inferiore a 40 anni, al momento di presentazione della domanda, con posizione previdenziale agricola quale lavoratore autonomo, in possesso della condizione di titolare, contitolare, socio amministratore o coadiuvante.

f) Adesione alle misure agroambientali - Punti 7. Sussiste tale condizione nel caso di aziende che abbiano in corso di impegno una azione della «Misura f» del P.S.R., ovvero di aziende che proseguono nell'adesione alla programmazione ex Reg. CEE 2078/1992. All'azienda che aderisce al metodo di coltivazione biologica, il punteggio di cui alla presente categoria di priorità non è applicabile.

g) Qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale «I.A.T.P.» - Punti 18. Sussiste tale condizione nel caso di imprese agricole in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della legge regionale 6/1996 modificata e integrata dalla legge regionale 13/1998.

Art. 52

(Attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti concernenti le categorie dell'investimento)

1. Le domande di contributo sono valutate assegnando il punteggio della categoria d'investimento previsto. In caso di pluralità di categorie d'investimento si fa riferimento a quella prevalente in termini di costo preventivato.

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio sono individuate le seguenti categorie d'investimento:

a) Sistemazione idraulico agraria di superfici collinari ovvero montane - Punti 36. Si intendono gli investimenti finalizzati all'impianto di colture di pregio, nel rispetto dei limiti e vincoli di settore, su superfici con acclività tale da rendere necessarie, per agevolare le operazioni colturali, l'esecuzione ovvero il ripristino di gradoni, terrazzamenti, ciglionamenti e sistemazioni aventi natura analoga.

b) Altre sistemazioni idraulico agrarie - Punti 26. Rientrano in tale categoria le piantagioni, gli impianti al servizio dell'attività di coltivazione.

c) Altri miglioramenti fondiari - Punti 21. Rientrano in tale categoria gli altri investimenti classificabili come miglioramenti fondiari non altrimenti specificati al presente articolo.

d) Strutture orto-floro-vivaistiche ad alta tecnologia - Punti 49. Rientrano in tale categoria i laboratori di micropropagazione, le serre ed altri impianti di forzatura, condizionamento e moltiplicazione, ivi compresi i tunnel dotati di impiantistica.

e) Altri tunnel per coltivazioni orto-floro-vivaistiche - Punti 27.

f) Allevamenti - Miglioramenti ovvero ampliamenti strutturali - Punti 33.

   Rientrano in tale categoria gli interventi edilizi che comportano:

   1. la costruzione di nuovi fabbricati adibiti al ricovero del bestiame;
   2. l'ampliamento ovvero la ristrutturazione di fabbricati esistenti adibiti al ricovero degli animali, compresi gli impianti connessi, che comportino cambiamenti dei sistemi di gestione dell'allevamento;
   3. acquisti di fabbricati qualora adibiti al ricovero degli animali.

   Il punteggio è aumentato di punti 8 nel caso in cui l'azienda agricola zootecnica dimostri di produrre almeno l'equivalente del 35% dei mangimi necessari per l'allevamento stesso sulla S.A.U. aziendale con esclusione delle superfici occupate da coltivazioni arboree e arbustive.

g) Allevamenti - Adeguamento di strutture - Punti 24. Rientrano in tale categoria gli interventi su fabbricati adibiti all'allevamento del bestiame non comportanti ampliamento ovvero cambiamenti dei sistemi di gestione dell'allevamento stesso. Il punteggio è aumentato di punti 8 nel caso l'azienda agricola zootecnica dimostri di produrre almeno l'equivalente del 35% dei mangimi necessari per l'allevamento stesso sulla S.A.U. aziendale con esclusione delle superfici occupate da coltivazioni arboree e arbustive.

h) Lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - Innovazione di processo ovvero ampliamento produttivo - Punti 37. Rientrano in tale categoria gli interventi edilizi e l'acquisto di impianti tecnologici finalizzati all'aumento della capacità di trasformazione, alla diversificazione produttiva o alla innovazione tecnologica nonchè gli acquisti di fabbricati qualora adibiti alla medesima destinazione d'uso.

i) Lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - Altri investimenti - Punti 32. Rientrano in tale categoria gli investimenti relativi a fabbricati ovvero acquisti di impiantistica non finalizzati all'aumento della capacità di trasformazione, alla diversificazione produttiva o alla innovazione tecnologica.

j) Strutture per la vendita diretta - Punti 26. Rientrano in tale categoria la realizzazione di strutture nella U.T.E. aziendale o l'acquisto di locali prospicienti il centro aziendale e relative pertinenze necessari per la vendita diretta di prodotti ottenuti in azienda.

k) Fabbricati accessori - Punti 11. Rientrano in tale categoria gli acquisti, le strutture e gli impianti adibiti allo stoccaggio e prima lavorazione dei cereali e delle oleaginose, le costruzioni e gli adeguamenti edilizi di fabbricati diversi da quelli di cui alle lettere dalla d) alla j).

l) Acquisto bestiame da riproduzione - Punti 29.

m) Meccanizzazione agricola - Zootecnia - Punti 18. Rientrano in tale categoria l'acquisto di macchine specifiche per la raccolta e lavorazione dei foraggi, per il foraggiamento del bestiame e la gestione delle deiezioni.

n) Meccanizzazione agricola - Innovazione gestionale - Punti 15. Rientrano in tale categoria l'acquisto di macchine che comportino un cambiamento nella gestione agronomica delle colture al fine della razionalizzazione dell'impiego dei fattori produttivi, del miglioramento della qualità dei prodotti, ovvero una riduzione dell'impatto ambientale.

o) Meccanizzazione agricola - Altre - Punti 9. Rientrano in tale categoria gli acquisti di trattrici e di macchine diverse da quelle di cui alle lettere m) ed n).

Art. 53

(Attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti concernenti le finalità dell'investimento)

1. Le imprese agricole richiedenti si caratterizzano in base a uno o più requisiti concernenti le finalità dell'investimento riportati alle lettere seguenti, con possibilità di cumulo dei punteggi relativi ad esclusione di quelli di cui alle lettere c) e d) da intendersi non cumulabili fra loro:

a) Casi particolari - Punti 21. Gli investimenti sono riferibili a tale categoria qualora necessari per il ripristino dell'attività produttiva in conseguenza di espropriazione per pubblica utilità, motivi di carattere sanitario, incendio o altri eventi straordinari.

b) Conversione a produzioni non eccedentarie - Punti 19. Rientrano in tale categoria gli investimenti che consentono il passaggio da produzioni eccedentarie a non eccedentarie. Si considerano eccedentarie quelle produzioni per le quali esistono nell'ambito delle O.C.M. restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario.

c) Produzioni di qualità - Punti 9. Rientrano in tale categoria gli investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti di qualità così come definiti dal presente regolamento.

d) Produzioni di filiera - Punti 9. Rientrano in tale categoria gli investimenti funzionali ai processi di filiera. La collocazione in filiera sussiste nel caso di soci conferitori a cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione nonché nel caso di cessioni ad imprese agroindustriali in base a contratti di durata almeno triennale.

Art. 54

(Priorità a parità di punteggio)

1. In caso di parità di punteggio, è attribuita precedenza alle domande che prevedono il minor importo di spesa richiesta.

2. In caso di ulteriore parità è attribuita precedenza alle domande presentate dai richiedenti più giovani.

CAPO IX

OBBLIGHI E CONTROLLI

Art. 55

(Obblighi dei beneficiari)

1. Gli investimenti effettuati usufruendo dell'aiuto sono sottoposti a divieto di alienazione e sono vincolati oggettivamente alla prevista destinazione d'uso dalla data di verifica dell'avvenuta realizzazione.

2. Il vincolo di cui al comma 1 è pari a:

a) dieci anni per i fabbricati, le opere di sistemazione fondiaria, le coltivazioni permanenti e gli impianti e macchinari stabilmente connessi e funzionali alle strutture produttive aziendali; per particolari categorie di coltivazioni permanenti vengono fatte salve le esigenze connesse alla minor vita produttiva;

b) tre anni nel caso di acquisto di bestiame; per particolari specie animali vengono fatte salve le esigenze connesse alla minor vita produttiva;

c) cinque anni per tutti gli altri tipi di investimenti.

3. La compravendita dei beni oggetto di finanziamento è ammessa nel solo caso in cui i beni stessi mantengano la connessione complementare e funzionale con l'azienda agricola individuata in fase di concessione degli aiuti. In tal caso, previa segnalazione, i previsti obblighi vengono assunti dal soggetto subentrante.

4. Per tutto il periodo vincolativo di cui al comma 2 devono essere rispettate le condizioni e limitazioni relative ai settori produttivi ritenute inderogabili ai fini dell'ammissibilità. Dette condizioni sono riportate al Capo IV del presente regolamento.

5. I beneficiari sono tenuti a rendere disponibile all'Amministrazione regionale i dati contabili in forma anonima della propria azienda a fini statistici, nonché i dati necessari per il monitoraggio.

Art. 56

(Disciplina dei controlli)

1. I controlli si articolano in controlli amministrativi e controlli in loco e sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione dell'aiuto.

2. I controlli si articolano in maniera differenziata nella fase dell'istruttoria preliminare delle domande, della liquidazione degli aiuti e del periodo vincolativo connesso agli impegni assunti.

3. I controlli relativi alla fase dell'istruttoria preliminare, funzionali alla formulazione delle graduatorie relative alle domande ammissibili si eseguono attraverso le seguenti modalità:

a) controlli amministrativi da eseguire sul 100% delle domande pervenute, da effettuare mediante

   1) la verifica del rispetto dei termini della presentazione;

   2) la verifica della completezza della documentazione richiesta e della correttezza di compilazione;

   3) la valutazione del piano degli investimenti in termini di ammissibilità, congruità della spe-

sa e riconducibilità alla Misura a una singola legge regionale o nazionale di settore;

4) la verifica della economicità, tecnicità e funzionalità dell'investimento proposto;

b) sopralluoghi aziendali da disporre in relazione a effettiva necessità legata alla complessità degli investimenti ai fini della formulazione del giudizio di economicità, tecnicità e funzionalità delle richieste. La selezione delle domande da sottoporre a controllo in loco si effettua su tutte quelle ritenute ammissibili in base al presente comma.

4. Eventuale documentazione integrativa per i soli errori formali deve essere presentata entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Ente Attuatore, pena la restituzione della domanda.

5. I controlli finalizzati alla liquidazione finale degli aiuti, si attuano sulla totalità delle domande, attraverso:

a) la verifica, della completezza della documentazione richiesta;

b) la valutazione dei consuntivi ai fini della determinazione della spesa eligibile, con particolare riguardo alla quietanza dei documenti fiscali e al rispetto dei prezzi unitari approvati;

c) la verifica dell'effettivo rispetto delle condizioni, prescrizioni ed impegni riportati nell'atto di approvazione, inclusa la verifica della situazione occupazionale dell'azienda ad investimento completato poiché il mancato raggiungimento del previsto livello occupazionale costituisce condizione ostativa alla liquidazione finale dell'aiuto, fatte salve le cause di forza maggiore di cui al comma 2 dell'articolo 58 del presente regolamento;

d) accertamenti in loco.

6. In sede di liquidazione finale degli aiuti, si attuano anche i controlli per la verifica della veridicità dei contenuti delle autodichiarazioni rilasciate dai richiedenti, da eseguire sulle domande giudicate ammissibili secondo i seguenti criteri:

a) in ogni caso laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni;

b) in tutti gli altri casi su un campione di almeno il 5% delle domande ritenute idonee;

c) mediante controlli eseguiti direttamente o con l'ausilio di altri soggetti ovvero organismi competenti.

7. L'Ente Attuatore provvede a verificare il rispetto degli obblighi imposti ai soggetti privati beneficiari degli incentivi di cui alla Misura mediante azioni di controllo, di sorveglianza. Tali azioni vengono messe in atto per sondaggio annuale su un campione rappresentativo di almeno il 5% dei soggetti beneficiari privati.

8. Nelle varie fasi istruttorie e in corso di impegno, la formazione del campione di cui al comma 7 viene determinato prendendo in considerazione il volume della spesa ammissibile e il settore di produzione.

Art. 57

(Disciplina delle sanzioni)

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle disposizioni comunitarie e alle leggi statali e regionali si fa riferimento al Reg. CE 1750/1999, alla legge regionale 17 gennaio 1984 n. 1, nonché alle indicazioni fornite dall'Organismo Ufficiale Pagatore.

Art. 58

(Restituzione di somme erogate)

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 55 comporta l'esclusione dall'aiuto e l'obbligo a carico del beneficiario di rimborsare gli importi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, ovvero al tasso di riferimento qualora sia superiore a quello legale vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione.

2. Si deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui il mancato rispetto dell'impegno sia imputabile a cause di forza maggiore di cui all'articolo 30 del Reg. CEE 1750/1999.

3. Ai fini di cui ai commi 2 e 3 si fa riferimento alle indicazioni fornite dall'Organismo Ufficiale Pagatore.

Art. 59

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato 1

REQUISITI MINIMI CONCERNENTI L'AMBIENTE, L'IGIENE ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Campo di applicazione e normativa di riferimento per l'individuazione dei prescritti requisiti

Protezione dell'ambiente ed in particolare del suolo nella utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Direttiva 86/278/CEE - decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992

Rifiuti.

Direttiva 91/156/CEE - decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997

Rifiuti pericolosi.

Direttiva 91/689/CEE - decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997

Imballaggi e rifiuti da imballaggio.

Direttiva 94/62/CEE - decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997

Protezione della natura.

Direttiva 92/43/CEE Direttiva 79/409/CEE - D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357

Autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari (HACCP).

Direttive 93/43/CEE e 96/03/CEE - decreto legislativo n. 155 del 26 maggio 1997

Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria.

Direttiva 86/113/CEE (modificata dalla Direttiva 88/166/CEE) - D.P.R. n. 233 del 24 maggio 1988

Norme minime per la protezione dei vitelli.

Direttiva 91/629/CEE (modificata dalla Direttiva 97/02/CE e dalla Decisione 97/182/CE) - decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 (modificato con decreto legislativo n. 331/1998)

Norme minime per la protezione dei suini.

Direttiva 91/630/CE - decreto legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992

Norme per la protezione degli animali negli allevamenti.

Direttiva 98/58/CE - decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001

Protezione degli animali durante il trasporto.

Direttiva 95/29/CE - decreto legislativo n. 388 del 20 ottobre 1998

Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali.

Direttiva 96/22/CE - decreto legislativo n. 336 del 4 agosto 1999

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2001, n. 0246/Pres.

Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze operative correnti della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'articolo 8, comma 52, il quale dispone che «Per le proprie esigenze operative correnti le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale»;

VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», ed in particolare l'articolo 8, comma 1;

VISTA altresì la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale più sopra indicata, individuando, tra l'altro, la necessità di adottare un apposito regolamento per la disciplina di tali tipi di spese, ed in particolare per la determinazione: dei limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, delle modalità di erogazione delle spese, delle autorizzazioni necessarie, dei metodi di giustificazione delle spese effettuate e dei modi di pagamento;

RITENUTO di provvedere al riguardo per le spese concernenti la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale;

SENTITO il Comitato Dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 15 marzo 2001 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare in merito predisposto;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 750 del 15 marzo 2001, come integrata e modificata con successive delibere n. 1517 dell'11 maggio 2001 e n. 2051 del 27 giugno 2001;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze operative correnti della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente prov-

vedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 luglio 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 23 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 290

Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze operative correnti della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1

(Spese della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale)

1. Le spese dirette che la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale sostiene ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) personal computer, anche portatili, stampanti e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo nonché strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori;

b) materiali ed attrezzature d'ufficio, quali videoregistratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione nonché strumenti audiovisivi e televisivi di ogni altro tipo e relativi accessori;

c) macchine da calcolo ed altre macchine d'ufficio, nonché ogni altro dispositivo o bene che si renda necessario, e che non rientri nelle ordinarie tipologie dei beni forniti dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio, nonché prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione, per tutto quanto precede;

d) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quale strumento di lavoro, e quotidiani, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, anche mediante abbonamento;

e) altri beni che formino oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nei casi in cui l'acquisto risulti indifferibile o urgente.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

4. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare l'importo di lire 20 milioni.

5. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 4.

Art. 2

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale dispone le spese di cui all'articolo 1, incaricando il dipendente di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 3

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 4

(Ricorso ad un solo contraente)

1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità o specificità o urgenza della fornitura;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di 2.600 euro (lire 5.034.302), al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvi i casi di cui alle lettere c) e d), ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, in relazione alla fornitura richiesta, dal Direttore del Servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

(Ordinazione dei beni)

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato su disposizione del Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 3, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 6

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che devono essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del Funzionario delegato stesso.

2. Il pagamento è disposto per mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 7

(Gestione dei beni mobili)

1. Al vice consegnatario della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2001, n. 0250/Pres.

Regolamento di cui all'articolo 24 quater della legge regionale 8/1999 e seguenti modificazioni e integrazioni. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che, in forza di quanto disposto dall'articolo 24, quater della legge regionale 18 aprile 1999, n. 8, così come introdotto dall'articolo 7, comma 67, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, devono essere definiti con regolamento i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale 8/1999;

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dall'articolo 24 ter, della legge regionale 8/1999, i contributi di cui si tratta devono essere concessi per il tramite dei Centri di assistenza tecnica (C.A.T.), di cui all'articolo 11 della stessa legge regionale 8/1999, ai quali sono assegnati i relativi fondi allocati a bilancio;

CONSIDERATO che i C.A.T. vengono, di fatto, a svolgere un'attività delegata dall'Amministrazione regionale, rilevante dal punto di vista pubblicistico e, più generalmente, rispondente ai principi di decentramento delle attività della stessa Amministrazione regionale;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, prevedere nel regolamento citato in esordio norme corri-

spondenti a quelle previste per le attività contributive pubbliche, fermo restando il controllo e la vigilanza su dette attività da parte dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO, quindi, di procedere all'approvazione del regolamento di cui si tratta;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 18 aprile 1999 n. 8 e successive modificazioni e integrazioni;

- la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 7, commi 61 e seguenti;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1400 del 27 aprile 2001 come integrata con successiva deliberazione n. 2104 del 27 giugno 2001;

DECRETA

1. E' approvato il «Regolamento di cui all'articolo 24 quater della legge regionale n. 8/1999 e seguenti modificazioni e integrazioni», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 luglio 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 24 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 294

Regolamento di cui all'articolo 24 quater della legge regionale 18 aprile 1999, n. 8 e seguenti modificazioni e integrazioni

Art. 1

(Assegnazione fondi ai C.A.T.)

1. La Direzione regionale del commercio e del turismo provvede ad assegnare trimestralmente ai Centri di assistenza tecnica (di seguito C.A.T.), di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/1999, purchè regolarmente riconosciuti dall'Amministrazione regionale, i fondi per l'effettuazione delle attività delegate agli stessi C.A.T., nei termini di cui al comma 1 dell'articolo 24 ter della legge regionale 8/1999.

2. I C.A.T. provvedono alla gestione separata dei fondi assegnati, rispetto al proprio bilancio, utilizzando eventuali rientri derivanti da revoche o rinunce, nonché eventuali utili derivanti da interessi attivi per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 24 bis della legge regionale 8/1999.

Art. 2

(Criteri e modalità di concessione dei contributi)

1. I C.A.T. provvedono ad individuare un responsabile del procedimento di concessione dei contributi, il cui nominativo deve essere comunicato alla Direzione regionale del commercio e del turismo.

2. Le domande di contributo devono essere protocollate in arrivo in ordine progressivo lo stesso giorno di presentazione o di arrivo presso i C.A.T.

3. I C.A.T. provvedono alla concessione dei contributi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 ter, comma 6, della legge regionale 8/1999.

4. I contributi sono concessi e liquidati in via anticipata nel limite del 90%, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

5. In caso di mancata presentazione della fidejussione di cui al comma 4, l'anticipazione del contributo non può superare il 20% dello stesso.

6. Il saldo del contributo avviene dopo la verifica della rendicontazione delle spese da parte dell'impresa beneficiaria.

7. Le priorità di accoglimento delle domande sono quelle fissate dall'articolo 24 bis, comma 1, della legge regionale 8/1999 lettere da a) a i), mentre primo criterio di priorità resta la realizzazione del collegamento di cui alla lettera l) del ricordato comma 1. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 24 ter, comma 6, della stessa legge regionale 8/1999.

8. Le assegnazioni dei contributi, individuate nelle ipotesi di cui all'articolo 24 bis, comma 1, lettere da a) a l) devono intendersi tutte destinate all'acquisto di beni strumentali materiali e immateriali da parte delle imprese.

9. L'assegnazione e l'erogazione dei contributi verrà disposta secondo la regola del «de minimis», in applicazione del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (in Gazzetta Ufficiale legge 010 del 13 gennaio 2001). Dovrà essere in particolare accertato il rispetto del limite dell'importo di 100.000 euro concedibile ad una medesima impresa su un periodo di tre anni a titolo di aiuti de minimis.

Art. 3

(Attività della Direzione del commercio e del turismo)

1. Fermo quanto disposto dalla legge regionale 8/1999 e dal presente regolamento, la Direzione regionale del commercio e del turismo può formulare istru-

zioni operative ai C.A.T. attraverso apposite circolari.

2. La competenza territoriale dei C.A.T. è data dai limiti fissati nell'atto costitutivo o nello Statuto degli stessi Centri.

3. Nel caso si manifesti la necessità di fornire i servizi previsti dalla legge a favore di imprese ubicate in Comuni non compresi nelle competenze territoriali dei C.A.T. riconosciuti, la Direzione regionale del commercio e del turismo provvede, con proprio atto, ad affidare l'incarico di fornire detto servizio ad altro C.A.T.

Art. 4

(Rendicontazione da parte dei C.A.T.)

1. Fermo restando l'obbligo della presentazione della relazione trimestrale, di cui all'articolo 24 ter, comma 5, della legge regionale 8/1999, la quale deve contenere in maniera sintetica l'elenco delle imprese ammesse a contributo, l'entità del contributo concesso con l'indicazione dell'entità dell'anticipazione e l'utilizzazione dei fondi erogati dalla Direzione regionale del commercio e del turismo indicata in maniera scalare, la rendicontazione da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo, deve contenere l'indicazione delle imprese e delle iniziative ammesse a contributo, l'entità del contributo concesso e gli estremi di erogazione, l'attestazione che è stata effettuata l'obliterazione delle fatture presentate quale consuntivo di spesa da parte delle imprese, la documentazione dei pagamenti effettuati.

2. Al rendiconto di cui al comma 1 deve essere allegato il bilancio separato della gestione del fondo e l'atto di approvazione dello stesso da parte dell'organo competente del C.A.T.

3. Il rendiconto è soggetto ad approvazione da parte della Direzione regionale del commercio e del turismo.

Art. 5

(Norme finali)

1. Per tutto quanto non previsto dalla legge regionale 8/1999 e dal presente regolamento, trova applicazione la legge regionale 7/2000.

2. Trovano altresì applicazione le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 luglio 2001, n. 0259/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ed altre spese per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo del volontariato ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'articolo 8, comma 52, il quale dispone che «Per le proprie esigenze operative correnti le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale»;

VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», ed in particolare l'articolo 8, comma 1;

VISTA altresì la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale ha fornito indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale più sopra indicata, individuando, tra l'altro, la necessità di adottare un apposito regolamento per la disciplina di tali tipi di spese, ed in particolare per la determinazione: dei limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, delle modalità di erogazione delle spese, delle autorizzazioni necessarie, dei metodi di giustificazione delle spese effettuate e dei modi di pagamento;

ATTESO che per le finalità in argomento risulta stanziato, per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.45.1.1623 l'importo di lire 30.000.000 - sul capitolo 5005;

RITENUTO di provvedere al riguardo per le spese concernenti il Servizio Autonomo del Volontariato;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta del 13 aprile 2001 sul testo regolamentare predisposto dal Servizio Autonomo del Volontariato;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto d'autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2183 del 6 luglio 2001;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ed altre spese per le esigenze operative correnti del Servizio Autonomo del

Volontariato, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 luglio 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 24 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 293

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ed altre spese per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo del volontariato ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4.

Art. 1

(Spese del Servizio Autonomo del Volontariato)

1. Le spese dirette che il Servizio Autonomo del Volontariato sostiene ai sensi dell'articolo 8, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature informatiche varie quali personal computer anche portatili, stampanti anche a colori, scanner e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo, nonché strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori;

b) materiali ed attrezzature d'ufficio quali videoregistratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; pannelli e lavagne luminose; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliari e accessori; strumenti audiovisivi e televisivi di ogni altro tipo e relativi accessori nonché ogni altro dispositivo o bene che si renda necessario e non rientrante nelle ordinarie tipologie di beni forniti dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, incluso prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione per tutto quanto precede;

c) libri, riviste, quotidiani e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line anche mediante abbonamento;

d) altri beni che formino oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio nei casi in cui l'acquisto risulti indifferibile o urgente;

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti della disponibilità di bilancio.

Art. 2

(Limiti d'importo)

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare lire 9.681.350 (5.000 euro) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Il Direttore del Servizio Autonomo del Volontariato dispone le spese di cui all'articolo 1, incaricando il dipendente di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto è disposto dall'articolo 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5

(Ricorso ad un determinato contraente)

1. E' consentito il ricorso a un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non sia pervenuta alcun offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di lire 5.034.302 (2.600 euro) al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiali di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal Direttore del Servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, salvo i casi di cui alle lettere c) e d).

Art. 6

(Ordinazione dei beni)

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato, su disposizione del Direttore del Servizio Autonomo del Volontariato, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 7

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato stesso.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

(Gestione dei beni mobili)

1. Al vice consegnatario del Servizio Autonomo del Volontariato è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge, e del regolamento di contabilità dello Stato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 luglio 2001, n. 0262/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali. Ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'articolo 8, comma 52, il quale dispone che «Per le proprie esigenze operative correnti le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale»;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2236 del 6 luglio 2001;

DECRETA

- E' approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 luglio 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 300

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1

(Spese della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali)

1. Le spese dirette che la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali sostiene, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose;

b) materiali ed attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonchè prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

d) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2

(Limiti di importo)

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare lire 10.000.000 (euro 5.164,57) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

Il Direttore regionale della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali dispone le spese di cui all'articolo 1, incaricando il dipendente di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. La procedura si intende validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta.

6. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5

(Ricorso ad un determinato contraente)

1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità o specificità o urgenza della fornitura;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di lire 5.000.000 (euro 2.582,28) al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento delle forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal Direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

(Ordinazione dei beni)

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato su disposizione del Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 7

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, in base a fatture o note di addebito munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato medesimo.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito di cui al comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

(Gestione dei beni mobili)

1. Al vice consegnatario della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 luglio 2001, n. 0277/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 30 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Clauzetto.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. di data 25 luglio 2001 é stata approvata la variante n. 30 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Clauzetto.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 luglio 2001, n. 0279/Pres.

Approvazione della variante n. 28 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Pulfero.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0279/Pres. di data 25 luglio 2001 é stata approvata la

variante n. 28 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Pulfero.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 luglio 2001, n. 0286/Pres.

Legge regionale 46/1986. Comitato tecnico regionale - sezione 7^ e sezioni riunite e congiunte. Sostituzione Segretario effettivo e Segretario sostituto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 65/Pres. di data 10 marzo 1998 e n. 124/Pres. di data 15 aprile 1998 è stato ricostituito e successivamente integrato il Comitato tecnico regionale, articolato in sette sezioni, ai sensi della legge regionale 46/1986 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34/Pres. di data 3 febbraio 1999 il dott. Adriano Zaccaron è stato nominato segretario del Comitato tecnico regionale - Sezione 7ª e Sezioni riunite e congiunte;

VISTA la nota prot. EST/10711/B/8/A di data 18 luglio 2001 con la quale la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici chiede di provvedere alla sostituzione, nell'ambito del Comitato tecnico regionale - Sezione 7ª e Sezioni riunite e congiunte, del segretario effettivo dott. Adriano Zaccaron, trasferito presso altra Direzione regionale, con il dott. Fulvio Carli e conseguentemente dal segretario sostituto dott. Fulvio Carli con la sig.ra Giuliana Danielut;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2497 di data 27 luglio 2001;

DECRETA

il dott. Fulvio Carli è nominato segretario effettivo e la sig.ra Giuliana Danielut è nominata segretario supplente del Comitato tecnico regionale - Sezione 7ª e Sezioni riunite e congiunte, in sostituzione rispettivamente del dott. Adriano Zaccaron e del dott. Fulvio Carli.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 31 luglio 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 agosto 2001, n. 0287/Pres.

Nomina del Difensore civico.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, istitutiva dell'Ufficio del Difensore Civico nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTI in particolare gli articoli 2 e 3 della predetta legge regionale che stabiliscono che alla nomina del Difensore Civico provveda con proprio decreto il Presidente della Regione, su designazione del Consiglio regionale, scegliendolo fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico-amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio;

VISTO il proprio decreto n. 0138/Pres. del 4 maggio 1995, con il quale è stato nominato Difensore Civico il dott. Domenico Giavedoni per la durata della legislatura allora in corso;

RAVVISATA la necessità di provvedere ad una nuova nomina, a seguito del rinnovo del Consiglio regionale avvenuto nella primavera 1998;

VISTO il verbale n. 289 della seduta del 26 luglio 2001, nella quale il Consiglio regionale ha proceduto alla citata designazione nella persona del dott. Gian Paolo Tosel, nato a Udine il 26 ottobre 1940 ed ivi residente in Via Cussignacco n. 31;

ACCERTATA la compatibilità della designazione espressa con le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge regionale 23 aprile 1981, n. 20;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

- Il dott. Gian Paolo Tosel è nominato Difensore Civico nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

- Il mandato decorre dalla data del presente provvedimento e verrà meno con la cessazione del Consiglio regionale designante.

- La spesa relativa alle indennità di funzione e di trasferta, previste dall'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, graverà sul capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 1 agosto 2001

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 25 luglio 2001, n. 1903/DR.

Nomina della Commissione giudicatrice della selezione, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 12 consiglieri per le esigenze del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTO l'articolo 40 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e, in particolare, il comma 11, che prevede l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato in qualifiche funzionali non superiori a quella di consigliere, per le esigenze del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 1214/DR del 14 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avviso di assunzione per titoli ed esami con contratto di lavoro a tempo determinato di dodici unità nella qualifica funzionale di consigliere, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, per le esigenze del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice relativa alla selezione per l'assunzione suddetta, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del succitato avviso;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 21, come modificato dall'articolo 40, della legge regionale 9 agosto 1996, n. 31;

RITENUTO che il prof. Gianni Angelo Amirante ed il prof. Enrico Feoli, docenti universitari, siano, per competenze e curriculum professionale, in possesso delle caratteristiche che li rendono idonei a far parte della Commissione stessa quali componenti esterni esperti nelle materie d'esame;

RITENUTO inoltre di provvedere alla designazione dei componenti supplenti che interverranno alle sedute della commissione, garantendo la continuità dei lavori della stessa, nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi;

INDIVIDUATI pertanto i due componenti esterni supplenti nel prof. Massimo Avian, quale sostituto del prof. Gianni A. Amirante e nel dott. Alfredo Altobelli, quale sostituto del prof. Enrico Feoli e ritenuti i medesimi idonei, per competenze e curriculum professionale, a ricoprire il ruolo di cui trattasi;

VISTE le note n. 20010020431, 20010020432, 20010020434 e 20010020435 dell'11 luglio 2001 con le quali il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 53, commi 9 e 10 del decreto legislativo n. 165/2001, i docenti sopracitati ad assumere l'incarico di componenti della commissione in argomento;

DECRETA

E' nominata, come sottospecificato, la Commissione giudicatrice della selezione per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di dodici unità nella qualifica funzionale di consigliere, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, per le esigenze del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria:

Componenti effettivi:

- dott. Carlo Fabbro, dirigente con profilo professionale agronomo, direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con anzianità nella qualifica di dirigente dal 17 ottobre 1988, con funzioni di Presidente;
- prof. Gianni Angelo Amirante, ordinario di «Zoologia» presso il Dipartimento di biologia dell'Università degli Studi di Trieste, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- prof. Enrico Feoli, ordinario di «Ecologia» presso il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Trieste, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame.

Componenti supplenti:

- dott. Luigi Bortoli, dirigente con profilo professionale ispettore forestale, direttore regionale delle foreste, con anzianità nella qualifica di dirigente dall'1 settembre 1988, con funzioni di Presidente;
- prof. Massimo Avian, professore associato di «Zoologia» presso il Dipartimento di biologia dell'Università degli studi di Trieste, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- dott. Alfredo Altobelli, ricercatore in «Ecologia» presso il Dipartimento di biologia dell'Università degli studi di Trieste e docente supplente al corso di «Ecologia applicata» per il corso di laurea in scienze ambientali, quale componente estraneo all'amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame.
- dott.ssa Barbara Godina, consigliere, con funzioni di segretario.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 25 luglio 2001

LOSITO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 23 luglio 2001, n. EST. 805-D/ESP/3987. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Amaro, per la realizzazione dei lavori di completamento urbanizzazione di Via Roma.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Amaro è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Amaro

1) Foglio 18, mappale 304 (ex porz. 168) di are 0,10
da espropriare: mq. 10
in natura: prato
indennità: mq. 10 x L./mq. 1.500 = lire 15.000
(euro 7,75)

Ditta catastale: Mainardis Celso nato ad Amaro il 24 settembre 1907, proprietario per 3/6; Mainardis Giacomo nato ad Amaro il 23 novembre 1930, proprietario per 1/6; Mainardis Mario nato ad Amaro il 14 settembre 1932, proprietario per 1/6; Mainardis Valentino nato ad Amaro il 3 settembre 1936, proprietario per 1/6; (Partita n. 1434).

Ditta attuale:

Mainardis Armando nato ad Amaro il 27 settembre 1939, proprietario per 6/24; Mainardis Massimo nato a Tolmezzo il 21 aprile 1970, proprietario 3/24; Mainardis Barbara nata ad Udine il 12 marzo 1974, proprietaria per 3/24; Mainardis Giacomo nato ad Amaro il 23 novembre 1930, proprietario per 4/24; Mainardis Mario nato Amaro il 14 settembre 1932, proprietario per 4/24; Mainardis Valentino nato ad Amaro il 3 settembre 1936, proprietario per 4/24;

2) Foglio 18, mappale 306 (ex porz. 169) di are 4,15
da espropriare: mq. 415
in natura: prato

Foglio 31, mappale 324 (ex porz. 6) di are 0,35
da espropriare: mq. 35
in natura: prato
indennità: mq. (415 + 35) x L./mq. 1.500 = lire 675.000
(euro 348,61)

Ditta: Marin Lucia nata ad Ovaro il 16 aprile 1921, proprietaria per 2/6; Prodorutti Beniamino nato ad Amaro il 3 marzo 1931, proprietario per 1/6; Prodorutti Luciano nato ad Amaro il 23 giugno 1951, proprietario per 1/6; Prodorutti Renzo nato ad Amaro il 31 ottobre 1933, proprietario per 1/6; Prodorutti Santo nato a Tolmezzo il 14 marzo 1939, proprietario per 1/6; (Partita n. 1859).

3) Foglio 31, mappale 326 (ex porz. 7) di are 0,40
da espropriare: mq. 40
in natura: prato
indennità: mq. 40 x L./mq. 1.500 = lire 60.000
(euro 30,99)

Ditta: Mainardis Carlo Alberto nato ad Amaro il 9 luglio 1936, proprietario per 1/3; Mainardis Lina nata a Gemona del Friuli il 9 luglio 1938, proprietaria per 1/3; Rainis Maria nata ad Amaro il 23 maggio 1916, proprietaria per 1/3; (Partita n. 2126).

4) Foglio 32, mappale 2 di are 1,10
da espropriare: mq. 110
in natura: strada
indennità: mq. 110 x L./mq. 1.500 = lire 165.000
(euro 85,22)

Ditta: Fumei Paolo nato a Tolmezzo il 24 giugno 1941, possessore contestato per 1/3;

Tamburlini Daniele nato ad Amaro il 18 novembre 1912 possessore contestato per 1/3; Tamburlini Ezio nato a Tolmezzo il 3 agosto 1922 possessore contestato per 1/3; Comune di Amaro contestatario; (Partita n. 2320).

5) Foglio 32, mappale 4 di are 3,00
da espropriare: mq. 300
in natura: prato

Foglio 32, mappale 288 (ex porz. 3) di are 6,90
da espropriare: mq. 690
in natura: prato
indennità: mq. (300 + 690) x L./mq 1.500 = L. 1.485.000
Soprassuolo (basamento tettoia), a corpo: L. 780.000
Sommano L. 2.265.000
(euro 1.169,77)

Ditta: Fumei Paolo nato a Tolmezzo il 24 giugno 1941, proprietario per 1/3; Tamburlini Daniele nato ad Amaro il 18 novembre 1912 proprietario per 1/3; Tamburlini Ezio nato a Tolmezzo il 3 agosto 1922 proprietario per 1/3; (Partita n. 2319).

6) Foglio 32, mappale 224 di are 0,40
da espropriare: mq. 40
in natura: strada

indennità: mq. 40 x L./mq 1.500 = lire 60.000
(euro 30,99)

Ditta catastale: Ordiner Erminio fu Felice Parroco pro-tempore n. Enemonzo il 29 settembre 1891 beneficiario; Parrocchia di Amaro possessore contestato; Comune di Amaro contestatario; (Partita n. 39).

7) Foglio 32, mappale 290 (ex porz. 5) di are 1,60
da espropriare: mq. 160
in natura: prato

Foglio 32, mappale 292 (ex porz. 11) di are 2,25
da espropriare: mq. 225
in natura: prato
indennità: mq. (160 + 225) x L./mq 1.500 = L. 557.500
Soprassuolo (basamento tettoia), a corpo: L. 780.000
Sommano L. 1.357.500
(euro 701,09)

Ditta: Parrocchia di San Nicolò Vescovo di Amaro con sede ad Amaro (Part. n. 1032).

8) Foglio 32, mappale 293 (ex porz. 1) di are 10,32
da espropriare: mq. 1.032
in natura: prato
indennità: mq. 1.032 x L./mq 1.500 = L. 1.548.000
Soprassuolo (base cabina gas), a corpo: L. 1.300.000
Sommano L. 2.848.000
(euro 1.470,87)

Ditta catastale: Ordiner Erminio fu Felice Parroco pro-tempore n. Enemonzo il 29 settembre 1891 beneficiario; Chiesa Parrocchiale di Amaro proprietaria; (Partita n. 38).

Art. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 23 luglio 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 23 luglio 2001, n. EST. 806-D/ESP/4570. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Forni di Sopra, per la realizzazione di opere idrauliche sul fiume Tagliamento, in località Cella-Davost.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Forni di Sopra è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'intervento citato in premessa:

Comune di Forni di Sopra

1) Foglio 21, mappale 1241 di are 7,20
da espropriare: mq. 720
in natura: terreno incolto e prato
indennità: mq. 360 x L./mq 700 = L. 252.000
mq. 360 x L./mq 1.500 = L. 540.000
Soprassuolo, a corpo: L. 1.200.000
Sommano L. 1.992.000
(euro 1.028,78)

Ditta catastale: Braiden Elizabeth nata in Gran Bretagna il 19 ottobre 1909, proprietaria per 3/36; Ferigo Agnese nata a Forni di Sopra il 22 giugno 1941, proprietaria per 6/36; Ferigo Agnisa Susan nata in Nuova Zelanda il 30 giugno 1939, proprietaria per 2/36; Ferigo Anna, proprietaria per 9/36; Ferigo Antonella nata a Forni di Sopra l'11 marzo 1946, proprietaria per 6/36; Ferigo Antonio Giorgio nato in Nuova Zelanda il 20 agosto 1937, proprietario per 2/36; Ferigo Graziella nata a Forni di Sopra il 19 gennaio 1950, proprietaria per 6/36; Ferigo William Battista nato in Nuova Zelanda il 2 agosto 1935, proprietario per 2/36; (Partita n. 4473).

Ditta attuale: Ferigo Antonella, Graziella; Braiden Elizabeth; Ferigo Agnese, Agnisa Susan, Antonio Giorgio, William Battista; Perissutti Isidoro e Rita.

2) Foglio 21, mappale 1242 di are 1,20
da espropriare: mq. 120
in natura: terreno incolto
indennità: mq. 120 x L./mq. 700 = lire 84.000
(euro 43,38)

Ditta catastale: Antoniacomi Elio nato a Forni di sopra l'11 maggio 1951, proprietario per 3/24; Antoniacomi Margherita nata a Forni di Sopra il 19 agosto 1897, usufruttuaria per 2/24; Cappellari Giacinto nato a Forni di Sopra il 20 luglio 1928, proprietario per 6/24; Cappellari Giov. Battista nato a Forni di Sopra il 29 febbraio 1924, proprietario per 6/24; Cappellari Lilia nata a Forni di Sopra il 24 giugno 1918, proprietaria per 3/24; Lozza Elio nato a Forni di Sopra il 23 maggio 1944, proprietario per 1/24; Lozza Luigia nata a Forni di Sopra il 19 aprile 1937, proprietaria per 1/24; Lozza Ugo nato a Forni di Sopra l'11 novembre 1941, proprietario per 1/24; (Partita n. 4509).

Ditta attuale: Cappellari Lia, Guido; Antoniacomi Elio; Cappellari Giacinto; Piazza Ivan, Gian Antonio; Cappellari Lilia; Ticò Giovanna; Lozza Claudia, Stefano, Luca, Luigia, Ugo; Piazza Daniel.

3) Foglio 21, mappale 1243 di are 5,50
da espropriare: quota indivisa 5/6 di mq 550
in natura: terreno incolto
indennità: mq. 550 x L./mq 700 x 5/6 = lire 320.830
(euro 165,69)

Quota di comproprietà di: Antoniacomi Elio, Margherita; Cappellari Giacinto, Giovanni Battista, Lilia, Luigia; Ferigo Lino.

Ditta catastale: Antoniacomi Aldo nato a Forni di Sopra il 16 gennaio 1949, proprietario per 1/2; Antoniacomi Annamaria nata a Udine il 29 marzo 1954, proprietaria per 1/2; Antoniacomi Elio nato a Forni di Sopra l'11 maggio 1951, proprietario per 1/2; Antoniacomi Margherita nata a Forni di Sopra il 19 agosto 1897, usufruttuaria per 1/18; Cappellari Giacinto nato a Forni di Sopra il 20 luglio 1928, proprietario per 2/12; Cappellari Giovanni Battista nato a Forni di Sopra il 29 febbraio 1924, propr. per 1/12; Cappellari Lilia nata a Forni di Sopra il 24 giugno 1918, proprietaria per 2/12; Cappellari Luigia nata a Forni di Sopra il 24 novembre 1920, proprietaria per 1/12; Ferigo Lino nato a Forni di Sopra il 21 agosto 1904, proprietario per 2/12; (Partita n. 4508).

4) Foglio 21, mappale 1519 (ex 1246/b) di are 0,97
da espropriare: mq. 97
in natura: prato e incolto
indennità: mq. 49 x L./mq 1.500 = L. 73.500
mq. 48 x L./mq 700 = L. 33.600
Sommano lire 107.100
(euro 55,31)

Ditta catastale: Antoniacomi Ermenegildo fu Candido, comproprietario; Antoniacomi Isidoro fu Candido, comproprietario; Antoniacomi Olivo nato a Forni di Sopra il 12 giugno 1958, proprietario per 1/8; Antoniacomi Renata nata a Forni di Sopra il 18 febbraio 1948, proprietaria per 1/8; Antoniacomi Vittorio fu Candido, comproprietario; Anziutti Elisabetta nata a Forni di Sopra il 26 ottobre 1897, usufruttuaria parziale; (Partita n. 3585).

Ditta attuale: Antoniacomi Olivo, Renata, Sergio, Candida, Beppino, Russo Paola, Elisabetta, Elia, Luisa, Lucia, Fraccaroli Maria Pia, Valeria, Mario, Antonio; Spedo Pierina.

5) Foglio 21, mappale 1471 (ex 1249/b) di are 0,64
da espropriare: mq. 64
in natura: incolto
indennità: mq. 64 x L./mq 700 = lire 44.800
(euro 23,14)

Ditta: De Santa Gastone di Raimondo (Partita n. 1125).

6) Foglio 33, mappale 8 di are 2,60
da espropriare: mq. 260
in natura: incolto
indennità: mq. 260 x L./mq 700 = lire 182.000
(euro 94,00)

Ditta: Di Gallo Alda nata a Forni di Sopra il 13 febbraio 1946, proprietaria per 1/2; Di Gallo Mario nato a Forni di Sopra il 3 marzo 1941, proprietario per 1/2; (Partita n. 4649).

7) Foglio 33, mappale 9 di are 2,00
da espropriare: mq. 200
in natura: incolto

Foglio 33, mappale 12 di are 1,70
da espropriare: mq. 170
in natura: incolto
indennità: mq. (200 -170) x L./mq 700 = lire 259.000
(euro 133,76)

Ditta catastale: Vita Tiziana nata a Varese il 9 aprile 1961 (Partita n. 4487).

Trieste, 23 luglio 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 24 luglio 2001, n. EST. 822-D/ESP/4567. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Tarcento, per la formazione dei lotti urbanistici, nella zona P.I.P. a Collalto.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Tarcento è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione del piano citato in premessa:

Comune di Tarcento

1) Foglio 35, mappale 768 di are 9,93
da espropriare: mq. 993
in natura: seminativo

Foglio 35, mappale 770 di are 3,75
da espropriare: mq. 375
in natura: seminativo

Foglio 35, mappale 772 di are 2,25
da espropriare: mq. 225

in natura: seminativo

Foglio 35, mappale 774 di are 3,62
da espropriare: mq. 362
in natura: seminativo

Foglio 35, mappale 764 di are 7,81
da espropriare: mq. 781
in natura: seminativo

Foglio 35, mappale 776 di are 4,21
da espropriare: mq. 421
in natura: seminativo (con servitù E.N.E.L.)
da espropriare, in totale: mq. 3.157
indennità: 1/2 x mq 3.157 x (Valore Venale L./mq 22.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq 12,5) = L. 34.924.310
L. 34.924.310 - 40% = lire 20.954.590
(euro 10.822,14)

Ditta: Bertossio Sergio & F.lli S.n.c. con sede in Tarcento (partita n. 12147).

2) Foglio 35, mappale 761 di are 9,41
da espropriare: mq. 941
in natura: seminativo e prato

Foglio 35, mappale 762 di are 1,01
da espropriare: mq. 101
in natura: prato

Foglio 35, mappale 760 di are 23,27
da espropriare: mq. 2.327
in natura: seminativo

Foglio 35, mappale 786 di are 40,06
da espropriare: mq. 4.006
in natura: seminativo
da espropriare, in totale: mq 7.375
indennità: 1/2 x mq 7.375 x (Valore Venale L./mq 27.600 + 10 x Reddito Domenicale L./mq 12,5) = L. 102.235.940
L. 102.235.940 - 40% = lire 61.341.560
(euro 31.680,27)

Ditta: Pividori Anita nata a Tarcento il 22 marzo 1908 (Partita n. 8032).

Foglio 35, mappale 790 di are 9,20
da espropriare: mq. 920
in natura: incolto e parzialmente, orto
indennità: 1/2 x mq 920 x (Valore Venale L./mq 22.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq 12,5) = L. 10.177.500
L. 10.177.500 - 40% = lire 6.106.500
(euro 3.153,74)

Ditta: Pittis Giancarlo nato in Austria il 29 agosto 1942, proprietario per 1/2; Pittis Sergio nato in Austria il 29 agosto 1942, proprietario per 1/2; (Partita n. 10213).

Art. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 24 luglio 2001

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2001, n. 2549.

D.P.R. 270/2001, articolo 9. Rimborso spese ai membri di parte medica per la partecipazione alle sedute del Comitato regionale per i medici di medicina generale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270;

VISTO l'articolo 12 del citato D.P.R. n. 270/2000 il quale prevede che, in ciascuna regione, è istituito un Comitato regionale composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; comitato preposto, in primis, alla definizione degli Accordi regionali;

PRESO ATTO che, con deliberazione 27 marzo 2001, n. 937, la Giunta regionale ha provveduto, ai sensi del citato articolo 12, all'istituzione del Comitato in parola;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 9 del citato D.P.R. n. 270/2000, ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti nei Comitati e nelle Commissioni previsti dall'Accordo collettivo nazionale, «è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione»;

CONSIDERATO che l'argomento, inerente al rimborso della spesa anzidetta, è stato affrontato, dal Comitato regionale, nella seduta del 3 maggio 2001 - come risulta dal relativo verbale - e che, in tale occasione, le parti hanno concordato che venga rimborsato, ai componenti di parte medica, per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni di detto comitato, l'importo di lire 280.000 a seduta, spese di viaggio escluse, pari al costo medio della sostituzione relativa ad una giornata lavorativa di un medico avente in carico il numero massimo di assistiti consentito (1.500);

CONSIDERATO che, nonostante l'anzidetto importo sia notevolmente superiore a quello determinato in precedenza, con deliberazione n. 941 del 3 aprile 1998, ammontante a lire 81.200, tuttavia, esso appare adeguato anche in considerazione del nuovo ruolo assegnato, dall'Accordo collettivo nazionale, ai componen-

ti del Comitato regionale, ai quali competono, oltre che le funzioni tecnico-consultive, già in precedenza assolte, anche le trattative per la definizione degli Accordi regionali, configurandosi, quindi, un complesso di funzioni senz'altro molto più onerose delle precedenti;

CONSTATATO, altresì, che va corrisposta, ai componenti di parte medica, l'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro di effettivo percorso, entro i limiti del territorio regionale, dalla località di residenza dell'interessato alla sede della riunione, sempre che questa disti almeno dieci chilometri dalla prima;

PRESO ATTO che i compensi in questione verranno corrisposti, dall'Azienda per i servizi sanitari di iscrizione del medico componente del Comitato regionale ex articolo 12 - D.P.R. n. 270/2000, sulla base di idonea documentazione attestante la partecipazione alle riunioni del suddetto organo collegiale;

RITENUTO, per quanto sin qui esposto, di condividere quanto concordato, in sede di Comitato regionale, circa la misura del rimborso (lire 280.000 per seduta) da corrispondere, ai componenti di parte medica, per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni del Comitato;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di recepire e rendere esecutivo, per i motivi esposti in narrativa, l'accordo raggiunto nella seduta del 3 maggio 2001, tramite il quale il Comitato regionale, di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 270/2000, ha fissato, nella misura di lire 280.000 (duecentottantamila), il rimborso dovuto ai componenti di parte medica, convenzionati per la medicina generale, per le sostituzioni relative alla loro partecipazione alle riunioni del suddetto Comitato.

2. Di prendere atto che, oltre al compenso sub 1, agli anzidetti componenti di parte medica, verrà corrisposta l'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro di effettivo percorso, entro i limiti del territorio regionale, dalla località di residenza del medico alla sede di svolgimento della riunione, sempre che questa disti almeno dieci chilometri dalla prima.

3. Gli oneri anzidetti sono a carico dell'Azienda per i servizi sanitari di iscrizione del medico, la quale provvederà a liquidarli previa apposita dichiarazione del Presidente del Comitato regionale, attestante la partecipazione alle riunioni.

4. Le Aziende per i servizi sanitari corrisponderanno i rimborsi e le spese in questione a decorrere dall'11 aprile 2001, data di insediamento del Comitato regionale.

5. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2001, n. 2563. (Estratto).

Comune di Zoppola: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 61 del 5 luglio 2001, di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1917 del 13 giugno 2001 in merito alla variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Zoppola, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 61 del 5 luglio 2001;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 61 del 5 luglio 2001, di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Zoppola;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2001, n. 2564. (Estratto).

Comune di Udine: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 75 del 4 giugno 2001, di approvazione della variante n. 112 al Piano regolatore generale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare n. 75 del 4 giugno 2001, di approvazione della variante n. 112 al Piano regolatore generale del Comune di Udine;

2. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

Istanza di permesso di ricerca mineraria (Regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443 articolo 2). - Monte Cocco S.r.l. - Forni Avoltri (Udine).

Richiedente: Monte Cocco S.r.l. - Forni Avoltri (Udine).

Denominazione: «Casera Avanza».

Data di presentazione dell'istanza: 26 giugno 2001.

Provincia: Udine.

Comune: Forni Avoltri.

Superficie richiesta: 27,7 ettari.

Istanza di concessione per lo sfruttamento delle risorse geotermiche (legge 9 dicembre 1986 n. 896) - Società Lignano Pineta S.p.A..

Richiedente: Società «Lignano Pineta S.p.A.».

Denominazione: «Pozzo Pontile».

Data di presentazione dell'istanza: 16 luglio 2001.

Provincia: Udine.

Comune: Lignano Sabbiadoro.

Superficie richiesta: catastalmente individuata al foglio 52, mappale Strade pubbliche del Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine), località Pineta.

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Azzano Decimo. Avviso di adozione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 40 del 9 luglio 2001 il Comune di Azzano Decimo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Azzano Decimo. Avviso di adozione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 41 del 9 luglio 2001 il Comune di Azzano Decimo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Brugnera. Avviso di adozione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 62 del 21 giugno 2001 il Comune di Brugnera ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Campoformido, variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 22/2001.

Ai sensi dell'articolo 32 comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0280/Pres. del 25 luglio 2001, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 22 del 20 aprile 2001, con cui il Comune di Campoformido ha approvato la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 651 del 9 marzo 2001.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di Campoformido. Avviso di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 34 del 9 giugno 2001 il Comune di Campoformido ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Capriva del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 21 del 27 giugno 2001 il Comune di Capriva del Friuli ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Colloredo di Monte Albano. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 12 del 21 giugno 2001 il Comune di Colloredo di Monte Albano ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Cormons. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 237 del 25 giugno 2001 il Comune di Cormons ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Fiume Veneto. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 23 del 21 giugno 2001 il Comune di Fiume Veneto ha adottato, ai sensi dell'arti-

colo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Fiume Veneto. Avviso di adozione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 24 del 21 giugno 2001 il Comune di Fiume Veneto ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Medea. Avviso di adozione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 105 del 2 luglio 2001 il Comune di Medea ha adottato la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Monfalcone, variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 6/29/2001.

Ai sensi dell'articolo 32 comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0278/Pres. del 25 luglio 2001, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 6/29 del 28 maggio 2001, con cui il Comune di Monfalcone ha approvato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 857 del 27 marzo 2001.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di Mossa. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 19 del 30 giugno 2001 il Comune di Mossa ha approvato, ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale, modificata a seguito dell'accoglimento dell'osservazione presentata e sentito il parere Comitato Tecnico regionale.

Comune di Pulfero. Avviso di approvazione della variante n. 27 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 35 del 21 giugno 2001 il Comune di Pulfero ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 27 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione modificata a seguito del parere n. 11/1-T/01 del 29 gennaio 2001 del Comitato tecnico regionale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Remanzacco. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1

della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 35 del 28 giugno 2001 il Comune di Remanzacco ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Remanzacco. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 37 del 28 giugno 2001 il Comune di Remanzacco ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Romans d'Isonzo. Avviso di adozione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 23 del 18 aprile 2001 il Comune di Romans d'Isonzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 42 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 49 del 22 maggio 2001 il Comune di San Daniele del Friuli ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 42 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Dorligo della Valle. Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 17/c del 18 giugno 2001 il Comune di San Dorligo della Valle ha adottato la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Santa Maria La Longa. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica zona D2/H2 industriale - commerciale in località Crosada.

Con deliberazione consiliare n. 30 del 27 giugno 2001, il Comune di Santa Maria La Longa ha preso atto della mancata presentazione di opposizioni, ha totalmente respinto le osservazioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica zona D2/H2 industriale - commerciale in località Crosada, ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sesto al Reghena. Avviso di adozione della variante n. 14 bis al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 25 del 25 maggio 2001 il Comune di Sesto al Reghena ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 14 bis al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 14 bis al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tarvisio. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del «Monte Lussari».

Con deliberazione consiliare n. 53 del 27 giugno 2001, il Comune di Tarvisio ha respinto le osservazioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del «Monte Lussari», ha fatto proprio il parere vincolante espresso dal Comitato Tecnico Regionale n. 206/1-T/00 del 20 novembre 2000, ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tavagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 31 del 9 maggio 2001 il Comune di Tavagnacco ha approvato, ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale modificata in seguito al parziale accoglimento delle osservazioni ed opposizioni presentate.

Comune di Tricesimo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato Centro Storico del Capoluogo.

Con deliberazione consiliare n. 43 del 20 luglio 2001, il Comune di Tricesimo ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato Centro Storico del Capoluogo, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 52/1991.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio del libro fondiario ufficio tavolare

Cervignano (Udine)

Completamento del libro fondiario del Comune censuario di Strassoldo.

Il Commissario del completamento del libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare del Comune censuario di Strassoldo relativamente alla part. cat. 931 area esente estimo - ex strada.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'intestato Ufficio Tavolare con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni devono essere proposte negli stessi succitati termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in un momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI CERVIGNANO:
Edda Fulizio

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio vigilanza sugli enti

Legge regionale 7/1991. Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2000.

(deliberazione n. 12 del 30 marzo 2001 approvata con deliberazione della Giunta regionale del 6 luglio 2001, n. 2241).

C a p i t o l o		C	somme previste	somme riscosse	somme rimaste da risc.	TOTALE	DIFF. ENTRATE
Numero	denominazione	R	residui attivi iniziali	residui riscossi	residui rimasti da risc.	TOTALE	DIMIN. O AUMENTI
esercizio		T	riscossioni previste	totali riscossioni	residui attivi finali		
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA						
	TITOLO I°	C	L. 1.014.500.000	L. 899.997.500	L. 114.502.500	L. 1.014.500.000	0
		R	L. 500.000.000	L. 499.997.500	L. 0	L. 499.997.500	-2.500
		T	L. 1.514.500.000	L. 1.399.995.000	L. 114.502.500		
	TITOLO II°	C	94.748.345	42.368.577	52.833.100	95.201.677	453.332
		R	13.667.329	13.667.329	0	13.667.329	0
		T	108.415.674	56.035.906	52.833.100		
	TITOLO IV°	C	485.500.000	0	485.500.000	485.500.000	0
		R	3.264.000.000	2.120.641.105	1.143.358.895	3.264.000.000	0
		T	3.749.500.000	2.120.641.105	1.628.858.895		
	TITOLO VI°	C	245.000.000	109.092.351	8.401.856	117.494.207	-127.505.793
		R	5.477.000	5.000.000	0	5.000.000	-477.000
		T	250.477.000	114.092.351	8.401.856		
	TOTALE ENTRATE	C	1.839.748.345	1.051.458.428	661.237.456	1.712.695.884	-127.052.461
		R	3.783.144.329	2.639.305.934	1.143.358.895	3.782.664.829	-479.500
		T	5.622.892.674	3.690.764.362	1.804.596.351		
	Avanzo di amministrazione esercizio precedente	C	L. 136.666.071				
		R					
		T					
	Fondo iniziale di cassa	C					
		R					
		T	L. 2.424.489.170				
	TOTALE GENERALE ENTRATE	C	**L. 1.976.414.416**				
		R	**L. 3.783.144.329**				
		T	**L. 8.047.381.844**				

- Valori espressi in Euro

TITOLO I°	C	€ 523.945,52	€ 464.809,92	€ 59.135,61	€ 523.945,52	€ 0,00
	R	€ 258.228,45	€ 258.227,16	€ 0,00	€ 258.227,16	-€ 1,29
	T	€ 782.173,97	€ 723.037,08	€ 59.135,61		
TITOLO II°	C	€ 48.933,44	€ 21.881,54	€ 27.286,02	€ 49.167,56	€ 234,13
	R	€ 7.058,59	€ 7.058,59	€ 0,00	€ 7.058,59	€ 0,00
	T	€ 55.992,02	€ 28.940,13	€ 27.286,02		
TITOLO IV°	C	€ 250.739,82	€ 0,00	€ 250.739,82	€ 250.739,82	€ 0,00
	R	€ 1.685.715,32	€ 1.095.219,73	€ 590.495,59	€ 1.685.715,32	€ 0,00
	T	€ 1.936.455,14	€ 1.095.219,73	€ 841.235,41		
TITOLO VI°	C	€ 126.531,94	€ 56.341,50	€ 4.339,20	€ 60.680,69	-€ 65.851,25
	R	€ 2.828,63	€ 2.582,28	€ 0,00	€ 2.582,28	-€ 246,35
	T	€ 129.360,57	€ 58.923,78	€ 4.339,20		
TOTALE ENTRATE	C	€ 950.150,73	€ 543.032,96	€ 341.500,65	€ 884.533,61	-€ 65.617,12
	R	€ 1.953.830,99	€ 1.363.087,76	€ 590.495,59	€ 1.953.583,35	-€ 247,64
	T	€ 2.903.981,71	€ 1.906.120,72	€ 931.996,24		
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	C	€ 70.582,14				
	R					
	T					
Fondo iniziale di cassa	C					
	R					
	T	€ 1.252.144,16				
TOTALE GENERALE ENTRATE	C	€ 1.020.732,86				
	R	€ 1.953.830,99				
	T	€ 4.156.125,87				

Capitolo							
Numero	denominazione	C	somme previste	somme pagate	somme rimaste da pag.	TOTALE	ECONOMIE
		R	residui passivi iniziali	residui pagati	residui rimasti da pag.	TOTALE	ECONOMIE
esercizio		T	pagamenti previsti	totale pagamenti	residui passivi al termine esercizio		
			RIEPILOGO GENERALE SPESA				
	TITOLO I°	C	1.057.780.550	497.532.071	542.468.118	1.040.000.189	17.780.361
		R	629.392.310	487.903.825	37.638.180	525.542.005	103.850.305
		T	1.687.172.860	985.435.896	580.106.298		
	TITOLO II°	C	673.633.866	90.520.453	578.137.266	668.657.719	4.976.147
		R	5.439.591.759	2.813.260.636	2.284.570.116	5.097.830.752	341.761.007
		T	6.113.225.625	2.903.781.089	2.862.707.382		
	TITOLO IV°	C	245.000.000	117.200.542	294.265	117.494.807	127.505.193
		R	1.983.359	0	0	0	1.983.359
		T	246.983.359	117.200.542	294.265		
TOTALE GENERALE SPESA		C	1.976.414.416	705.253.066	1.120.899.649	1.826.152.715	150.261.701
		R	6.070.967.428	3.301.164.461	2.322.208.296	5.623.372.757	447.594.671
		T	8.047.381.844	4.006.417.527	3.443.107.945		

- Valori espressi in Euro

	TITOLO I°	C	€ 546.298,06	€ 256.953,87	€ 280.161,40	€ 537.115,27	€ 9.182,79
		R	€ 325.054,00	€ 251.981,30	€ 19.438,50	€ 271.419,79	€ 53.634,21
		T	€ 871.352,06	€ 508.935,17	€ 299.599,90		
	TITOLO II°	C	€ 347.902,86	€ 46.749,91	€ 298.582,98	€ 345.332,89	€ 2.569,97
		R	€ 2.809.314,69	€ 1.452.927,86	€ 1.179.882,00	€ 2.632.809,86	€ 176.504,83
		T	€ 3.157.217,55	€ 1.499.677,78	€ 1.478.464,98		
	TITOLO IV°	C	€ 126.531,94	€ 60.529,03	€ 151,98	€ 60.681,00	€ 65.850,94
		R	€ 1.024,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.024,32
		T	€ 127.556,26	€ 60.529,03	€ 151,98		
	TOTALE GENERALE SPESA	C	€ 1.020.732,86	€ 364.232,81	€ 578.896,36	€ 943.129,17	€ 77.603,69
		R	€ 3.135.393,01	€ 1.704.909,16	€ 1.199.320,50	€ 2.904.229,66	€ 231.163,36
		T	€ 4.156.125,87	€ 2.069.141,97	€ 1.778.216,85		

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 160 del 12 luglio 2001)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 luglio 2001.

Approvazione delle determinazioni adottate dall'organo interprofessionale istituito dal protocollo di accordo, relativo alla denominazione di origine protetta del «Prosciutto di San Daniele», approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1999.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto di data 4 luglio 2001 del Direttore generale reggente del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore con il quale si approva la determinazione dell'organo interprofessionale denominato «Comitato interprofessionale» istituito con il protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta del «Prosciutto di San Daniele» che diviene vincolante per le parti che hanno sottoscritto il predetto protocollo di accordo, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI OSOPPO
(Udine)

Rettifica dell'avviso d'asta pubblica per l'appalto del servizio di trasporto scolastico, con automezzo di proprietà comunale affidato in usufrutto, dagli alunni delle scuole materne, elementari e medie (anni scolastici 2001-2002 e 2002-2003)

Con riferimento all'avviso d'asta pubblica per l'appalto del servizio di trasporto scolastico, con automezzo di proprietà comunale affidato in usufrutto, dagli alunni delle scuole materne, elementari e medie (anni scolastici 2001-2002 e 2002-2003) datato 10 luglio 2001 e pubblicato sul BUR n. 30 del 25 luglio 2001 si rettifica in L. 120.000.000 (euro 61.974,83), al netto dell'I.V.A. 10%, l'importo complessivo dell'appalto stesso.Tutto il resto rimane invaristo ivi compreso il termine per la presentazione delle relative offerte.

Osoppo, 8 agosto 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Gian Silvio Di Poi

COMUNE DI RONCHIS
(Udine)

Avviso di pubblico incanto per l'alienazione di un appartamento residenziale sito in corso San Valentino a Fraforeano.

(Importo a base d'asta di lire 75.000.000/euro 38.734,27).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 5 marzo 2001 e della determinazione n. 634/2001 del 23 luglio 2001, esecutive a termini di legge,

RENDE NOTO CHE

questa Amministrazione comunale (con sede in corso Italia n. 72, telef. 0431/56014, telefax 0431/56481, e-mail llpp@com-ronchis.regione.fvg.it), intende procedere all'alienazione mediante asta pubblica ad unico incanto con il metodo di cui all'articolo 73 lettera c) e articolo 76 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 da esperirsi il giorno 3 settembre 2001 alle ore 9.00 presso l'ufficio tecnico, di un appartamento residenziale di proprietà comunale sito in corso San Valentino civico 36 distinto in mappa del Comune di Ronchis al foglio 4 mappale 159 sub. 3 e foglio 4 mappale 388 sub. 1.

L'importo a base d'asta è di lire 75.000.000/euro 38.734,27 come da perizia di stima redatta dal responsabile dell'ufficio tecnico in data 8 febbraio 2001.

Il valore che determinerà l'offerta migliore sarà dato dall'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione comunale (prezzo più alto).

Chiunque sia interessato dovrà far pervenire la propria offerta entro le ore 12.30 del giorno 18 agosto 2001.

Resta inteso che il recapito dell'istanza è ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, l'istanza stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

Il bando di gara e la perizia di stima sono a disposizio-

ne presso l'unità organizzativa 4 (ex ufficio tecnico).

Responsabile del procedimento del presente appalto è il geom. Fausto Prampero telefono 0431/56014 negli orari di apertura al pubblico (mercoledì e sabato ore 10.30-12.30).

Ronchis, 23 luglio 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Fausto Prampero

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO CONTRATTI E GRANDI OPERE

Revoca del bando di concorso di progettazione relativo alla riqualificazione, riutilizzo e restauro delle aree e degli edifici dell'ex tenuta Burgstaller, già sede della caserma Monte Cimone di Banne.

Si rende noto che, con deliberazione giuntale n. 650 del 30 luglio 2001, il bando di concorso di progettazione del 30 maggio 2001, relativo alla riqualificazione, riutilizzo e restauro delle aree e degli edifici dell'ex tenuta Burgstaller, già sede della Caserma Monte Cimone di Banne, è stato revocato per ragioni di pubblico interesse.

Trieste, 31 luglio 2001

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

12ª DIREZIONE GENIO MILITARE
UDINE

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento sistema fognario di tre palazzine adibite ad alloggi demaniali site in Via Roma n. 20, via Trieste n. 50/A, via Aquileia n. 38 in Gradisca d'Isonzo (Gorizia).

Codice gara: 083700 - Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento sistema fognario di tre palazzine adibite ad alloggi demaniali site in via Roma n. 20, via Trieste n. 50/A, via Aquileia n. 38 in Gradisca D'Isonzo (Gorizia).

Importo a base d'asta: lire 75.260.000 (euro 38.868,55) + IVA 10%

Categoria prevalente: OG.6 per lire 69.537.000 (euro 35.912,86)

Il bando integrale è disponibile presso il Servizio amministrativo della 12ª Direzione Genio Militare di Udine (tel. 0432/504341) e presso la ditta «Tecnograph» di Udine - via Savorgnana n. 41 (tel. 0432/510193) ed è pubblicato per estratto all'albo pretorio del Comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) ed all'albo della 12ª D.G.M.

Criterio di aggiudicazione: a favore dell'offerta che presenta il massimo ribasso sull'elenco dei prezzi posti a base di gara ai sensi dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte valide non sia inferiore a cinque.

Non sono ammesse offerte in aumento od alla pari.

Date di esperimento pubblico incanto: 6 settembre 2001 - 18 settembre 2001

Data limite di ricezione offerte: 5 settembre 2001 - ore 14.00

Ente a cui indirizzare le offerte e presso cui sarà esperito il pubblico incanto: 12ª Direzione genio militare - piazza 1° maggio n. 27 - 33100 Udine.

IL DIRETTORE REGGENTE:
ten. col. Giovanni Bruno

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di rifacimento del sistema di deflusso delle acque meteoriche delle palazzine «A» e «B» presso la caserma «Lesa» di Remanzacco (Udine).

Codice gara: 225400 - Lavori di rifacimento del sistema di deflusso delle acque meteoriche delle palazzine «A» e «B» presso la caserma «Lesa» di Remanzacco (Udine).

Importo a base d'asta: lire 83.500.000 (euro 43.124,15) + IVA 20%

Categoria prevalente: OS.6 per lire 78.094.700 (euro 40.332,18)

Il bando integrale è disponibile presso il Servizio amministrativo della 12ª Direzione Genio Militare di Udine (tel. 0432/504341) e presso la ditta «Tecnograph» di Udine - via Savorgnana n. 41 (tel. 0432/510193) ed è pubblicato per estratto all'albo pretorio del Comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) ed all'albo della 12ª D.G.M.

Criterio di aggiudicazione: a favore dell'offerta che presenta il massimo ribasso sull'elenco dei prezzi posti a base di gara ai sensi dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte valide non sia inferiore a cinque.

Non sono ammesse offerte in aumento od alla pari.

Date di esperimento pubblico incanto: 6 settembre 2001 - 18 settembre 2001

Data limite di ricezione offerte: 5 settembre 2001 - ore 14.00

Ente a cui indirizzare le offerte e presso cui sarà esperito il pubblico incanto: 12ª Direzione genio militare - piazza 1° maggio n. 27 - 33100 Udine.

IL DIRETTORE REGGENTE:
ten. col. Giovanni Bruno

ISTITUTO TRIESTINO
PER INTERVENTI SOCIALI - I.T.I.S.
TRIESTE

Bando di gara mediante procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ristorazione dell'I.T.I.S. di Trieste.

1) Ente appaltante: Istituto Triestino per Interventi Sociali, via G. Pascoli n. 31, 34129 Trieste (Italia), tel. n. 040/3736210, fax 040/3736220.

2) Categoria di servizio: n. 17, numero di riferimento CPC: 64, Descrizione: servizi di ristorazione.

3) Luogo di esecuzione: Trieste (Italia).

4) a) Riferimenti legislativi: Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 e decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

b) E' fatto obbligo di indicare la qualifica professionale delle persone incaricate della prestazione del servizio.

5) Non è ammessa la presentazione di offerte solo per una parte del servizio.

6) Sono ammesse varianti migliorative semprechè conformi ai contenuti minimi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

7) Durata del servizio: anni cinque.

8) Documenti di gara:

a) copia del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto possono essere richiesti all'Ufficio segreteria dell'ente appaltante all'indirizzo indicato al punto 1);

b) i suddetti documenti di gara possono essere richiesti sino al trentesimo giorno antecedente il termine stabilito per la ricezione delle offerte, e saranno trasmessi ai richiedenti nei sei giorni dal ricevimento della richiesta;

c) la documentazione di gara verrà fornita ai richiedenti dietro presentazione della ricevuta di versamento/bonifico del costo relativo, fissato in lire 100.000, sul conto corrente di tesoreria dell'ente n. 22225/91 - ABI 05336 - CAB 02203 - Banca Popolare FriulAdria S.p.A. - Filiale 179 - via Conti 1/A - Trieste;

9) a) Il termine ultimo di ricezione delle offerte è fissato alle ore 24.00 del giorno 1 ottobre 2001;

b) le offerte devono pervenire all'indirizzo di cui al punto 1;

c) le offerte devono essere redatte in lingua italiana.

10) a) Possono presenziare all'apertura delle offerte economiche i legali rappresentanti delle ditte offerenti o loro delegati ai sensi della normativa vigente.

b) L'apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà il giorno 2 ottobre 2001 alle ore 10.00, presso la sede dell'Ente appaltante di via Pascoli 31, in Trieste (Italia).

11) Cauzioni: da costituire con le modalità indicate agli articoli 23 e 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

12) Finanziamento e pagamento: l'appalto è finanziato con oneri a carico del bilancio dell'Ente appaltante e le modalità di pagamento sono indicate all'articolo 16 del capitolato speciale d'appalto.

13) Raggruppamenti di prestatori di servizi: possono partecipare all'appalto ai sensi dell'articolo 12 del capitolato speciale d'appalto.

14) Le modalità di partecipazione alla gara d'appalto sono analiticamente elencate all'articolo 11 del capitolato speciale d'appalto.

15) Validità dell'offerta: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

16) Criterio per l'aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri di cui all'articolo 14 del capitolato speciale d'appalto. In caso di offerte pari si procederà ai sensi dell'articolo 77 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827.

17) Ogni altra informazione in merito può essere desunta dal capitolato speciale d'appalto.

18) L'avviso di preinformazione non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della comunità europea.

19) data di invio del presente bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee: 19 luglio 2001;

20) Data di ricevimento del presente bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee: 19 luglio 2001.

Responsabile del procedimento di aggiudicazione: dr. Fabio Bonetta.

Trieste, 19 luglio 2001

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Sbisà

AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA
DI GRADO E AQUILEIA
GRADO
(Gorizia)

Avviso di avocazione degli atti di competenza del Direttore sostituto da parte del Presidente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO delle dimissioni dal servizio presentate dal Direttore sostituto dell'ente con decorrenza 1° ottobre 2001;

PRESO ATTO inoltre che dal 15 giugno 2001 il Direttore sostituto è temporaneamente assente dal servizio;

(omissis)

CONSIDERATO che il Consiglio regionale ha già avviato l'iter legislativo per l'approvazione della nuova disciplina organica del turismo regionale, ed in particolare che l'apposita commissione consiliare ha già approvato l'articolo 8 del d.d.l. 165 che prevede la trasformazione delle AA.PP.TT. in A.I.A.T.;

RILEVATO inoltre che in tempi brevissimi, andrà a costituirsi la società d'area a prevalente capitale pubblico per la gestione in ambito locale di attività economiche turistiche di interesse regionale, ed in particolare della gestione degli stabilimenti ed impianti finora gestiti in forma diretta dalla A.P.T. in forza del disposto di cui all'articolo 4 comma 4 della legge regionale 10/1991;

CONSIDERATA la particolare situazione di transitorietà si ritiene necessario adottare - secondo la previsione dell'articolo 7 della legge regionale 18/1996 - un provvedimento di avocazione in capo al Presidente di tutti gli atti di competenza del dirigente fino alla conclusione del processo di modifica istituzionale dell'ente, e ciò in assenza di altre figure cui possa applicarsi il disposto del citato articolo 49 secondo comma della legge regionale 18/1996.

ATTESA inoltre la necessità di garantire, nel pieno dell'attività stagionale, continuità e linearità nell'attività gestionale evitando frequenti avvicendamenti nella titolarità delle funzioni amministrative.

RICHIAMATA la deliberazione assunta in data odierna con la quale si è provveduto a revocare la propria precedente deliberazione n. 22 del 15 giugno 2001;

VISTA la legge regionale 18 marzo 1991 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

(omissis)

DELIBERA

di autorizzare, anche in via di sanatoria, l'avocazione di tutti gli atti di competenza dirigenziale da parte del Presidente a decorrere dal 15 giugno 2001 e fino alla assunzione dei poteri da parte dei competenti organi come individuati dalla legge di riforma regionale.

IL PRESIDENTE:
dott. Alessandro Felluga

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Bilancio consuntivo 2000.

Conto Economico 2000

		ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Contributi d'esercizio		
	a) Contributi in conto esercizio da Regione	96.182.911.430	78.631.025.041
	b) Altri contributi in conto esercizio		8.845 152
2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN		
	a) Prestazioni in regime di ricovero	169.657.040 000	172.054.456.204
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	23.066.841.600	23.995.605.725
	c) Altre prestazioni	4.379.014.986	3.888.138.877
3	Ricavi per altre prestazioni		
	a) Compartecipazione alla spese per prestazioni sanitarie	5.751.102.144	5.867.956.894
	b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	8.143.529.381	6.775.356.606
	c) Altri ricavi propri operativi	5.551.545.287	4.175.093.797
	d) Altri ricavi propri non operativi	550.925.896	285.268.356
4	Costi capitalizzati	12.754.762.384	13.687.868.720
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	326.037.673.008	309.359.615.372
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
1	Acquisti di beni	(51.792.321.342)	(50 302.757.159)
2	Acquisti di servizi		
	a) Prestazioni in regime di ricovero	0	0
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(178.908.906)	(103.343.196)
	c) Farmaceutica	0	0
	d) Medicina di base	0	0
	e) Altre convenzioni	(580.880.019)	(405.879.765)
	f) servizi appaltati	(34.861.642.459)	(31.175.976.057)
	g) manutenzioni	(7.945.723.763)	(7.262.874.133)
	h) Utenze	(3.817.229.988)	(5.068.269.188)
	i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(104.078.707)	(515.198.631)
3	Godimento di beni di terzi	(824.100.169)	(915.250 683)
4	Costi del personale	(219.331.792.413)	(202.231.061.405)
5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	(4.965.522.075)	(4.425.843.525)
6	Ammortamenti e svalutazioni	(13.276.233.985)	(14.331.363.173)
7	Variazione delle rimanenze	(1.315.070 486)	(144.247.757)
8	Accantonamenti per rischi	(1.115.000.000)	0
9	Altri accantonamenti	(261.769.600)	(387.896.581)
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(340.370.273.912)	(317.269.961.253)
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.	(14.332.600.904)	(7.910.345.881)
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(112.035.789)	(83.333.795)
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1	Proventi	3.136.223.743	6.625.226.020
2	Oneri	(2.976.991.608)	(7.437.181.820)
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	159.232.135	(811.955.800)
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	(14.285.404.558)	(8.805.635.476)
	Imposte sul reddito dell'esercizio	(350.000.000)	(48.000.000)
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(14.635.404.558)	(8.853.635 476)

Stato Patrimoniale 2000

ATTIVO

		ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A)	IMMOBILIZZAZIONI		
I.	*Immobilizzazioni immateriali*	242.468.974	186.518.989
II.	*Immobilizzazioni materiali*	250.650.494.898	237.139.458.987
III.	*Immobilizzazioni finanziarie*	36.917.404.709	27.060.075.439
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	287.810.368.581	264.386.053.415
B)	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	*Rimanenze*	3.390.831.838	4.705.902.324
II.	*Crediti*	52.147.701.246	55.745.098.579
III.	*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*	-	-
IV.	*Disponibilità liquide*	39.588.582.131	54.311.320.479
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	95.127.115.215	114.762.321.382
C)	RATEI E RISCONTI	1.131.373.121	1.189.836.700
	TOTALE ATTIVO	384.068.856.917	380.338.211.497

PASSIVO

		ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A)	PATRIMONIO NETTO		
I.	*Fondo di dotazione*	263.148.980.017	276.185.003.805
II.	*Contributi c/capitale da Regione indistinti*	54.543.069.569	28.256.081.912
III.	*Contributi c/capitale da Regione vincolati*	-	-
IV.	*Altri contributi in c/capitale*	1.723.183.747	270.211.348
V.	*Contributi per ripiani perdite*	5.516.021.383	1.950.617.383
VI.	*Riserve di rivalutazione*	-	-
VII.	*Altre riserve*	89.870.200	31 692.800
VIII.	*Utili (perdite) portati a nuovo*	- 28.727.348.101	- 19.873.712.625
IX.	*Utile (Perdita) dell'esercizio*	- 14.635.404.558	- 8.853.635.476
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	281.658.372.257	277.966.258.947
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	19.027.344.148	20.765.046.836
C)	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-
D)	DEBITI	83.381.420.512	81.606.905.712
E)	RATEI E RISCONTI	1.720.000	-
	TOTALE PASSIVO E NETTO	384.068.856.917	380.338.211.497

Il Direttore Generale:
dott. Gino Tosolin

COMUNE DI CORDENONS
(Pordenone)

Avviso di deposito della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata della zona elementare 810 di via Bellasio.

Si avverte che presso la Segreteria comunale è depositata, durante il normale orario d'ufficio, dall' 8 agosto 2001 al 19 settembre 2001, la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata della zona elementare 810 di via Bellasio, adottata con deliberazione consiliare n. 48 del 19 luglio 2001.

Entro detto periodo chiunque può presentare osservazioni al P.R.P.C.; i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni.

Cordenons, 8 agosto 2001

IL SINDACO:
arch. Riccardo Del Pup

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Riclassificazione e modifica della capacità ricettiva dell'esercizio ricettivo di albergo all'insegna «Stella Maris». Deliberazione della Giunta comunale 17 luglio 2001, n. 195 (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) l'esercizio ricettivo di albergo all'insegna «Stella Maris» sito in via dei Provveditori n. 12, il cui titolare è il sig. Pini Mario, in qualità di legale rappresentante società di mutuo soccorso «Pio Sovvegno», è riclassificato albergo annuale con n. 3 (tre) stelle ed una capacità ricettiva totale di n. 42 camere, n. 70 posti letto e n. 39 bagni docce;

2) la classificazione ha validità fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17/97.

(omissis)

IL SINDACO:
Marin

COMUNE DI MANZANO
Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata denominato «Borgo Fornasarig» zona omogenea «O Mista» via della Roggia - via dei Molini - via Rive.

IL RESPONSABILE UFFICIO
TECNICO SETTORE EDILIZIA PRIVATA

VISTA la deliberazione consiliare n. 41 del 28 giugno 2001 divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni il 21 luglio 2001, con la quale è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Borgo Fornasarig» zona omogenea «O Mista» via della Roggia - via dei Molini - via Rive;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la quarta circolare esplicativa datata ottobre 1992 della Direzione regionale della pianificazione territoriale:

RENDE NOTO

CHE la deliberazione consiliare n. 41/2001 di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio tecnico comunale - Settore edilizia privata per la durata di giorni 30 effettivi a partire dal giorno 17 agosto 2001 e fino al giorno 27 settembre 2001 compreso affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al Piano regolatore particolareggiato comunale.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano regolatore particolareggiato comunale possono presentare opposizioni ai sensi del 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991.

Le osservazioni ed opposizioni eventuali redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco dovranno pervenire entro i termini sopraindicati; eventuali grafici allegati alle osservazioni ed opposizioni dovranno essere prodotti in sette esemplari.

Manzano, 6 agosto 2001.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA:
per. ed. Umberto Jogna Prat

COMUNE DI MUGGIA
(Trieste)

Legge regionale 7/2000, articolo 19, comma 6. Approvazione dell'Accordo di programma per l'adozione del piano di intervento per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 285/1997 nell'ambito territoriale 1.3 Muggia - S. Dorligo della Valle-Dolina. Decreto del Sindaco 31 maggio 2001, n. 79.

IL SINDACO

RICHIAMATA la legge 285/1997 ad oggetto «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» la quale prevede che gli Enti locali ricompresi negli Ambiti territoriali - definiti dalla Regione - approvino mediante accordi di programma i piani territoriali di intervento in favore dei minori;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 2, comma 2, della citata legge, il quale individua fra i soggetti partecipanti agli accordi di programma oltre agli Enti locali i Provveditorati agli Studi, le Aziende Sanitarie, i Centri per la giustizia minorile;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 7/2000 che amplia il novero dei soggetti legittimati alla sottoscrizione degli accordi di programma, includendo anche i soggetti privati;

PREMESSO che al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella fase di programmazione degli interventi a favore dei minori si è proceduto all'indizione di una Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 novembre 2000 n. 340;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi - conservato agli atti - tenutasi in data 9 gennaio 2001 presso la Casa comunale dal quale è emersa la condivisione degli obiettivi e delle finalità proprie della legge 285/1997 e sono state, altresì, individuate le priorità di intervento nella realizzazione del secondo piano triennale, così brevemente riassumibili:

- prevenzione del disagio giovanile, sia mediante creazione di poli di aggregazione, sia mediante avvicinamento ai luoghi tipici di vita dei giovani;
- attuazione di forme di sostegno e collaborazione con i nuclei familiari dei minori.

VISTO l'accordo di programma per l'adozione del piano di intervento per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito territoriale 1.3 Muggia - S. Dorligo della Valle-Dolina, stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 285/97 in data 28 maggio 2001 fra il Comune di Muggia, il Comune di S. Dorligo della Valle-Dolina, la Provincia di Trieste, l'Azienda per i Servizi sanitari n. 1 «Triestina», l'Istituto comprensivo di Muggia, la Direzione didattica della scuola elementare e materna di lingua slovena di S. Dorligo della Valle, la Suola Media di S. Dorligo della Valle, l'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni del Tribunale di Trieste, nonché soggetti del privato sociale;

RITENUTO di condividere i contenuti e gli obiettivi dell'accordo di programma in argomento e di approvare, pertanto, l'Accordo stesso, il cui testo allegato è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale n. 7/2000;

VISTA la legge n. 285/1997 ad oggetto «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»;

VISTA, altresì, la delibera della Giunta regionale n. 400 di data 12 febbraio 2001 la quale, all'allegato B), reca gli indirizzi generali per la predisposizione dei piani di intervento per il secondo triennio, ai quali i soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma si sono attenuti;

DECRETA

1. è approvato, nel testo allegato al presente decreto quale sua parte integrante e contestuale, l'Accordo di Programma, promosso dal Comune di Muggia, per adozione del piano di intervento per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 285/1997 nell'ambito territoriale 1.3 Muggia - S. Dorligo della Valle-Dolina, stipulato in data 28 maggio 2001 ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000, fra il Comune di Muggia, il Comune di S. Dorligo della Valle-Dolina, la Provincia di Trieste, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina», l'Istituto Comprensivo di Muggia, la Direzione didattica della Scuola elementare e materna di lingua slovena di S. Dorligo della Valle, la Suola Media di S. Dorligo della Valle, l'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni del Tribunale di Trieste, nonché soggetti del privato sociale;

2. Il testo dell'Accordo di Programma, con i relativi allegati, è depositato presso gli Uffici del servizio sociale del Comune di Muggia, a libera visione del pubblico.

Muggia, lì 31 maggio 2001

IL SINDACO f.f.:
dott. Italico Stener

Estratto dell'Accordo di programma per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito territoriale di intervento 1.3 Muggia - S. Dorligo della Valle-Dolina, per l'attuazione della legge 285/1997.

TRA

- il Comune di Muggia, rappresentato dal Dott. Stener Vice Sindaco;

- il Comune di S. Dorligo della Valle-Dolina, rappresentato dalla Dott.ssa Premolin Vice Sindaco;

- la Provincia di Trieste, rappresentata dal Dott. Sbriglia, Assessore all'Istruzione, alla programmazione scolastica e agli affari sociali;

- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina», rappresentata dalla Dott.ssa Cogliati, Responsabile del Distretto n. 2;

- l'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni del Tribunale di Trieste, Ministero di Giustizia, rappresentato dalla Dott.ssa Gregori, Direttore Reggente;

- l'Istituto Comprensivo di Muggia, rappresentato dal Prof. Di Battista Dirigente scolastico;

- la Direzione Didattica della Scuola materna ed elementare di lingua slovena di S. Dorligo della Valle, rappresentata dalla Dott.ssa Dobrila Direttrice Didattica;

- la Scuola media Statale di S. Dorligo della Valle «Simon Gregorcic», rappresentata dalla Prof. Serio, delegata dal Dott. Bolè Preside;

- la Cooperativa «Duemilauno Agenzia Sociale», rappresentata dal Sig. Elvio Perentin, vicepresidente e legale rappresentante della stessa;

(omissis)

Art. 1

Contenuti dell'accordo

(omissis)

Art. 2

Obiettivi

I soggetti firmatari del presente accordo di programma si impegnano alla realizzazione dell'allegato Piano territoriale di intervento per il secondo triennio, facente parte integrante del presente accordo, condividendone gli obiettivi generali di seguito indicati:

a. offrire strumenti ai genitori per affrontare le tematiche relative alla crescita dei figli nell'ottica di un'attività di prevenzione primaria e secondaria;
b. accompagnare i genitori in un percorso che accresca la consapevolezza rispetto al proprio stile relazionale con i figli aiutandoli ad accrescere la conoscenza dei bisogni dei figli e delle modalità di risposta agli stessi;
c. accompagnare i minori nel loro processo di crescita offrendo figure stabili di riferimento-gli educatori-che incrementino le conoscenze culturali ed educative del minore, che lo sostengano nel suo percorso di autonomia e che svolgano la funzione di supporto-mediazione tra il minore, l'istituzione scolastica e la famiglia;
d. offrire ai giovani (raggiungendoli nei loro luoghi di aggregazione) opportunità positive miranti alla prevenzione del disagio e della devianza;
e. stimolare l'avvio di centri di aggregazione che permettano ai giovani di svolgere attività educative e ludico-ricreative, sviluppando una progettualità giovanile ed un confronto con la realtà produttiva del territorio.

Ciascun soggetto aderente all'accordo garantisce il raggiungimento degli obiettivi del Piano secondo le proprie conoscenze, competenze ed impegni assunti ai sensi del successivo articolo 3.

Il conseguimento degli obiettivi contenuti nel Piano si realizza mediante l'attuazione dei progetti di seguito elencati, con le modalità, i vincoli finanziari e le azioni previste a carico di ciascun soggetto partecipante.

- Progetto n. 1 Sostegno alla genitorialità
- Progetto n. 2 Educativa territoriale
- Progetto n. 3 Ricerca-Azione nella prassi del lavoro di strada

Gli oneri economici derivanti dall'attuazione del Piano Territoriale d'intervento sono a carico dell'Ente capofila il quale vi provvede con fondi propri e con fondi assegnati dalla Regione ai sensi della legge 285/1997.

L'assegnazione dei fondi regionali è subordinata all'approvazione - da parte della Regione stessa - del Piano territoriale degli interventi.

La realizzazione dello stesso è, conseguentemente, subordinata all'effettivo trasferimento dei fondi da parte della Regione.

Art. 3

Impegni dei soggetti firmatari

(omissis)

Art. 4

Comitato di coordinamento tecnico

(omissis)

Art. 5

Collegio di vigilanza

(omissis)

Art. 6

Validità e durata dell'accordo

(omissis)

Visto, letto e confermato

Muggia, 28 maggio 2001

per il Comune di Muggia
Il Vice Sindaco:
dott. Stener

per il Comune di S. Dorligo della Valle-Dolina,
Il Vice Sindaco:
dott.ssa Premolin

per la Provincia di Trieste:
l'Assessore delegato all'istruzione,
alla programmazione scolastica
e agli affari sociali
dott. Sbriglia

per l'Azienda Servizi Sanitari n. 1 «Triestina»,
il Responsabile del Distretto n. 2:
dott.ssa Cogliati

per l'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni
- Ministero di Giustizia,
il Direttore Reggente:
Gregori

per l'Istituto Comprensivo di Muggia
delegata dal Dirigente Scolastico,
prof. Serio

per le Scuole materna ed elementare
di lingua slovena di S. Dorligo della Valle,
la Direttrice Didattica:
dott.ssa Dobrila

per la Scuola media Statale
di S. Dorligo della Valle «Simon Gregorcic»,
la Delegata dal Preside:
prof. Serio

per la Cooperativa «Duemilauno Agenzia Sociale»,
Il Vice Presidente e Legale Rappresentante:
Elvio Perentin

Avviso di classificazione della struttura alberghiera denominata albergo «Hotel San Rocco» - Loc. San Rocco, Muggia.

Nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale n. 17 del 18 aprile 1997, con delibera della Giunta comunale n. 269 del 9 luglio 2001, l'Amministrazione comunale del Comune di Muggia ha deliberato di classificare, sulla base delle risultanze emerse da apposito sopralluogo, l'albergo «Hotel San Rocco», Loc. San Rocco, Muggia, come struttura alberghiera di 4 stelle.

IL SINDACO:
arch. L. Gasperini

E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A.
DIREZIONE TRIVENETO
VENEZIA

Autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto - Raccordo di n. 3 linee elettriche esistenti alla cabina primaria di Tarvisio, in Comune di Tarvisio.

A seguito di domanda presentata in data 17 settembre 1998, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2249/TDE - UD/1616 emesso il 6 luglio 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione distribuzione - esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto Raccordo di n. 3 linee elettriche esistenti alla cabina primaria di Tarvisio, in Comune di Tarvisio.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno esse-

re iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto - Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina Rio Arpit, in Comune di Pulfero.

A seguito di domanda presentata in data 2 giugno 1999, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2250/TDE - UD/1650 emesso il 6 luglio 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione distribuzione - esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina Rio Arpit, in Comune di Pulfero.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto - Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in caso sotterraneo, «cab. Roveredo - cab. S. Marizza», in Comune di Varmo.

A seguito di domanda presentata in data 23 luglio 1999, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2251/TDE - UD/1663 emesso il 6 luglio 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione distribuzione - esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterrano, «cab. Roveredo - cab. S. Marizza», in Comune di Varmo.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto - Rifacimento linea elettrica alla tensione di 20 kV, aerea ed in cavo sotterrano, «cab. Attimis Nuova - cab. via Viotta» e derivazioni, in Comune di Attimis.

A seguito di domanda presentata in data 16 agosto 1999, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2252/TDE - UD/1672 emesso il 6 luglio 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione distribuzione - esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto Rifacimento linea elettrica alla tensione di 20 kV, aerea ed in cavo sotterraneo, «cab. Attimis Nuova - cab. via Viotta» e derivazioni, in Comune di Attimis.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto - Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina Pozzo 02, in Comune di Codroipo.

A seguito di domanda presentata in data 19 agosto 1999, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2253/TDE - UD/1674 emesso il 6 luglio 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione distribuzione - esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina Pozzo 02, in Comune di Codroipo.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto - Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterrano, «cabine Muscoli - Tenuta Zonin - Spessa - Saciletto» e raccordo derivazione Novacco, nei Comuni di Cervignano del Friuli e Ruda.

A seguito di domanda presentata in data 20 agosto 1999, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2254/TDE - UD/1675 emesso il 6 luglio 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione distribuzione - esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, «cabine Muscoli - Tenuta Zonin - Spessa - Saciletto» e raccordo derivazione Novacco, nei Comini di Cervignano del Friuli e Ruda.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto - Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterrano, «Sostegno n. 30 - cabine Viuzze, Fasa, Z.I. Nogaredo, Remis, via Palmarina, S.E.L.E. - Curvarredo, Aizza», in Comune di S. Vito al Torre.

A seguito di domanda presentata in data 7 settembre 1999, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2255/TDE - UD/1677 emesso il 13 luglio 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione distribuzione - esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterrano, «Sostegno n. 30 - cabine Viuzze, Fasa, Z.I. Nogaredo, Remis, via Palmarina, S.E.L.E. - Curvarredo, Aizza», in Comune di S. Vito al Torre.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizio-

ni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto - Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterrano, cabina via del Mulino, in Comune di Torreano.

A seguito di domanda presentata in data 18 novembre 1999, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2256/TDE - UD/1704 emesso il 13 luglio 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione distribuzione - esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina via del Mulino, in Comune di Torreano.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto - Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterrano, cabina Gulliverlandia, in Comune di Lignano Sabbiadoro.

A seguito di domanda presentata in data 7 gennaio 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2257/TDE - UD/1709 emesso il 13 luglio 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione distribuzione - esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Gulliverlandia, in Comune di Lignano Sabbiadoro.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto - Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina Bassa di Prato (a palo), nei Comuni di Pozzuolo del Friuli e Mortegliano.

A seguito di domanda presentata in data 2 giugno 1999, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2258/TDE - UD/1720 emesso il 13 luglio 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione distribuzione - esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina Bassa di Prato (a palo), nei Comuni di Pozzuolo del Friuli e Mortegliano.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti

dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto - Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, per cabina Ribosa (a palo), in Comune di Varmo.

A seguito di domanda presentata in data 5 aprile 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2259/TDE - UD/1726 emesso il 13 luglio 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione distribuzione - esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, per cabina Ribosa (a palo), in Comune di Varmo.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto - Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterrano, «cab. via Osoppo - Sostegno n. 1», in Comune di Gemona del Friuli.

A seguito di domanda presentata in data 22 marzo 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2260/TDE - UD/1730 emesso il 13 luglio 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione distribuzione - esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, «cab. via Osoppo - Sostegno n. 1», in Comune di Gemona del Friuli.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto - Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Il Lavoratore (Nuova), in Comune di Udine.

A seguito di domanda presentata in data 2 giugno 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2261/TDE - UD/1735 emesso il 13 luglio 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione distribuzione - esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Il Lavoratore (Nuova), in Comune di Udine.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto - Rifacimento derivazioni elettriche alla tensione di 20 kV, per cabina Pozzo 306, Consorzio Acquedotto Friuli Centrale e Pozzo 02, nei Comuni di Codroipo e Camino al Tagliamento.

A seguito di domanda presentata in data 5 luglio 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2262/TDE - UD/1741 emesso il 13 luglio 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione distribuzione - esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto Rifacimento derivazioni elettriche alla tensione di 20 kV, per cabine Pozzo 306, Consorzio Acquedotto Friuli Centrale e Pozzo 02, nei Comuni di Codroipo e Camino al Tagliamento.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto - Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina Viali (a palo), in Comune di Rive d'Arcano.

A seguito di domanda presentata in data 26 febbraio 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2263/TDE - UD/1786 emesso il 13 luglio 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione distribuzione - esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina Viali (a paolo), in Comune di Rive d'Arcano.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.:
Paolo Callegari

PROVINCIA DI TRIESTE

Determinazione dirigenziale 10 luglio 2001, n. 349. (Estratto). Discarica di II cat. tipo «A» situata nel Comune di Duino Aurisina sulle pp.cc. nn. 2831/1 e 2835/1 del C.C. di Aurisina - autorizzazione all'esercizio.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1 - Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

Si concede alla sig.ra Ussai Maria, nata a Duino Aurisina Trieste l'8 settembre 1962, quale procuratrice speciale di Livio Cauter, Giorgio Cauter, Franco Cauter, Walter Cauter, Marta Ussai, Montemare S.r.l., d'ora innanzi nominata nel presente atto «titolare», l'autorizzazione all'esercizio della discarica di II cat. tipo «A» per rifiuti speciali, sita in Comune di Duino Aurisina sulle pp.cc. nn. 2831/1 e 2835/1 del C.C. di Aurisina.

L'autorizzazione è valida fino alla data del 9 luglio 2004.

2 - Metodo di trattamento dei rifiuti

Le operazioni di smaltimento (ex decreto legislativo 22/1997, all. B), autorizzate presso l'impianto sono classificate come «D1 - deposito sul e nel suolo (discarica)». Nello specifico trattasi di discarica di cat. II^ tipo A per rifiuti speciali di natura inerte.

3. Tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire

La quantità massima complessiva di rifiuti smaltibili presso l'impianto è pari a 195.000 mc.

(omissis)

6 - Idoneità del soggetto richiedente

Si prende atto che i committenti Livio Cauter, Giorgio Cauter, Franco Cauter, Walter Cauter, Marta Ussai, Maria Ussai, Montemare S.r.l. sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 10 D.M. 5 febbraio 1998 e che hanno individuato quali procuratori speciali le signore Maria Ussai e Sabrina Strolego.

(omissis)

Trieste, 10 luglio 2001

IL DIRIGENTE:
Cella

Determinazione dirigenziale 20 luglio 2001, n. 361 (Estratto). Decreto legislativo 152/1999 - autorizzazione allo scarico in acque marine di acque reflue industriali - ditta Elettra GLT S.p.A..

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1 - Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

La ditta Elettra GLT S.p.A. con sede in Trieste, via di Servola, 1 è autorizzata allo scarico in mare dell'acqua di centrale, secondo le modalità descritte nella documentazione presentata alla Provincia di Trieste in allegato all'istanza citata ed a integrazione della stessa.

Lo scarico riguarda una portata annua complessiva di acque reflue industriali pari a 175.278.500 mc, di cui:

60.000 mc/a	Da processi
175.200.000 mc/a	Da raffreddamento
1.000 mc/a	Da servizi igienici
17.500 mc/a	Da condense gas.

La presente autorizzazione ha validità fino al giorno 18 luglio 2005 ed è rinnovabile. A tal fine, dovrà essere richiesto il rinnovo con un anno di anticipo sulla scadenza.

(omissis)

Trieste, 20 luglio 2001

IL DIRIGENTE:
Cella

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) in disciplina ortopedia e traumatologia.

Si pubblica, ai sensi dell'articolo 18 comma 6 del D.P.R. 483/1997 la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, perla copertura a tempo indeterminato, di n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) in disciplina «ortopedia e traumatologia», approvata con deliberazione n. 495 del 9 luglio 2001:

Nominativo	Totale
1. dr. Gulli Stefano	86,400
2. dr. Bidovec Roberto	74,400

Trieste, 24 luglio 2001

per delega del Direttore generale:
IL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA OPERATIVA
POLITICHE DEL PERSONALE:
Danilo Verzegnassi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 «MEDIO FRIULI» UDINE

Graduatoria di merito della pubblica selezione, per chiamata diretta per titoli ed esami, a n. 3 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza.

Con deliberazione del Direttore generale n. 591 del 17 luglio 2001 è stata approvata la graduatoria della pubblica selezione per chiamata diretta, per titoli ed esami, a n. 3 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza - cat. B - graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, viene di seguito riportata:

Grad.	Cognome e nome	Data nascita	Totale generale
1°	Feragotto Elena	29.11.1964	83,215
2°	Della Ricca Renata	4.5.1963	78,515
3ª	Cimarosti Serenella	29.11.1961	77,405
4°	Serafin Dolores	17.1.1966	65,620
5°	Dorbolò Michela	1.9.1973	62,185
6°	Rigo Elena	6.1.1971	56,160
7°	Mastantuoni Alice	8.10.1962	55,110
8°	Beltrame Rosita	21.1.1970	50,040

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico (ex primo livello) di ginecologia ed ostetricia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche).

Con deliberazione del Direttore generale n. 593 del 17 luglio 2001 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex primo livello) di ostetricia e ginecologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche) graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, viene di seguito riportata:

Graduatoria	Cognome e nome	Data nascita	Totale generale
1°	Facchin Stefano	24.4.1966	76,450

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Sorteggio componenti commissione concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente veterinario (ex primo livello) di sanità animale.

Il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, alle ore 9,30 presso il Servizio del personale dell'azienda per i servizi sanitari n. 4 Medio Friuli, 1° piano via Colugna n. 50 - Udine, la Commissione appositamente nominata provvederà al sorteggio, con la procedura dei numeri casuali, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 483/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dei componenti la Commissione esaminatrice del sottoindicato concorso pubblico, per titoli ed esami:

- n. 1 posto di dirigente veterinario (ex primo livello) di sanità animale.

Si precisa che, se in detta seduta l'esito del sorteggio risulterà infruttuoso, lo stesso sarà ripetuto nella medesima giornata delle settimane successive sino al completamento dei nominativi dei componenti delle Commissioni.

Udine, 26 luglio 2001

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - E.R.Di.S.U. UDINE

Avviso di bandi di concorso per l'anno accademico 2001-2002.

L'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Udine bandisce per l'anno accademico 2001/2002 i seguenti bandi di concorso:

- per l'assegnazione di 283 posti alloggio alla Casa dello studente, riservati agli studenti iscritti per il medesimo anno accademico a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli studi di Udine con sede in Udine.

- per l'assegnazione di 20 posti alloggio presso il Pensionato Studentesco Suore della Provvidenza e 12 posti presso il convitto salesiano San Luigi, riservati agli studenti iscritti per il medesimo anno accademico a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede a Gorizia.

- per l'assegnazione di 40 posti alloggio presso la Casa dello Studente di Cormons, riservati agli studenti iscritti per il medesimo anno accademico a corsi di

laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede a Cormons e di 44 posti alloggio presso la Casa dello Studente di Gemona del Friuli, riservati agli studenti iscritti per il medesimo anno accademico a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede a Gemona del Friuli.

- per l'assegnazione di indennità sostitutive dell'alloggio, riservate agli studenti iscritti per il medesimo anno accademico a corsi di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede a Pordenone, Mestre e Thiene.

- per l'assegnazione di assegni di studio, istituiti ai sensi della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, e riservati agli studenti iscritti per il medesimo anno accademico a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine.

- per l'assegnazione di contributi per la mobilità internazionale riservati a studenti che partecipano a corsi universitari all'estero promossi dall'Università degli Studi di Udine, nell'ambito di programmi di cooperazione interuniversitaria (ERASMUS, SOCRATES, ecc.).

Norme generali

Art. 1

Destinatari

Possono accedere ai benefici gli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine, se non incorrano in alcuna delle esclusioni previste all'articolo 2.

Ai fini della partecipazione ai concorsi gli studenti apolidi, rifugiati politici e cittadini dell'Unione Europea sono equiparati agli studenti di cittadinanza italiana.

Art. 2

Esclusioni dai concorsi

Saranno esclusi dai concorsi gli studenti che entro il termine ultimo per la presentazione delle richieste:

- non siano regolarmente iscritti per l'anno accademico 2001/2002 all'Università degli Studi di Udine. Gli studenti che devono superare prove di idoneità dopo la data del 21 settembre possono perfezionare l'iscrizione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie degli ammessi da parte dell'Università degli Studi di Udine, e comunque non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie del relativo concorso;

- per gli studenti appartenenti al vecchio ordinamento universitario (prima della riforma di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509) siano iscritti all'Università da due o più anni oltre la durata legale del corso di laurea o di diploma universitario prescelto con riferimento all'anno di prima immatricolazione all'Università, fatte salve le deroghe previste all'articolo 5;

- siano già in possesso di diploma di laurea;

- siano residenti in uno dei comuni elencati alla voce «Comune di residenza» dei relativi concorsi;

- non siano in possesso dei requisiti di merito previsti dal successivo articolo 3, fatte salve le deroghe previste all'articolo 5;

- abbiano un reddito familiare ed una condizione patrimoniale, determinati secondo i criteri esposti all'articolo 4, superiori ai limiti previsti dallo stesso articolo, fatte salve le deroghe previste all'articolo 5.

Limitatamente ai concorsi per l'assegnazione di posti alloggio, sono ammessi al concorso gli studenti già iscritti per l'anno accademico 2000/01 all'ultimo anno regolare che intendono sostenere l'esame generale di laurea entro la sessione straordinaria dello stesso anno accademico. Detti studenti, se non incorrano in alcuna delle esclusioni previste, potranno alloggiare presso le strutture messe loro a disposizione dall'ente fino al conseguimento della laurea o per l'intero anno accademico 2001/2002, previa iscrizione all'Università degli Studi di Udine per lo stesso anno accademico.

Detti studenti dovranno presentare oltre al certificato di merito scolastico di cui al punto 1 articolo 11 delle norme generali (con riferimento all'anno accademico 2000/2001) una dichiarazione della Ripartizione Didattica dell'Università degli Studi di Udine dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione all'esame generale di laurea con l'indicazione delle date nelle quali dovrà essere sostenuto l'esame stesso; è ammessa la facoltà di autocertificare tale condizione.

Art. 3

Requisiti di merito scolastico

Hanno titolo per fruire dei benefici gli studenti che abbiano i seguenti requisiti:

Per gli studenti appartenenti al vecchio ordinamento universitario (prima della riforma di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509), iscritti ad anni successivi al primo: aver superato entro il 10 agosto 2001 il numero di annualità della sotto indicata tabella 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5:

TABELLA I

FACOLTA'	ANNO DI CORSO					
CORSI DI LAUREA	2° anno	3°anno	4°anno	5°anno	6° anno	1° FC
AGRARIA						
Scienze Agrarie	-	-	-	-	-	20
Scienze e tecn. agrarie	1	6	9	13	-	16
Scienze e tecn. alim. V.O.	-	-	-	-	-	17
Scienze e tecn. alim. N.O.	2	7	10	15	-	18
GIURISPRUDENZA	2	8	12	-	-	17
INGEGNERIA						
Ingegneria civile	2	6	9	13	-	19
Ingegneria gestionale	2	6	9	13	-	19
Ingegneria elettronica	2	6	9	13	-	19
Ingegneria meccanica	2	6	9	13	-	19
LETTERE E FILOSOFIA						
Conservaz. beni culturali	2	7	12	-	-	15
Lettere	2	6	10	-	-	13
LINGUE E LETT. STRAN						
Lingue e lett. straniere	2	5	8	-	-	12
Relazioni pubbliche	2	7	12	-	-	16
MEDICINA E CHIRURGIA						
Medicina e chirurgia V.O.	2	7	11	16	26	34
Medicina e chirurgia N.O.	1	4	7	10	15	-
MEDICINAVETERINARIA						
Scienze della prod. animale	2	6	9	14	-	20
SCIENZE MM FF NN						
Informatica	2	6	8	11	-	14
Matematica	1	5	7	-	-	9
ECONOMIA						
Economia bancaria	2	7	12	-	-	17
Economia e commercio	2	7	12	-	-	17
Economia e commercio ind.						
economia politica	2	7	11	-	-	17
Economia aziendale	2	7	12	-	-	17
SC. DELLA FORMAZIONE						
Sc della formazione primaria	2	7	10	-	-	15
CORSI DI DIPLOMA						
AGRARIA						
Tecn. alim. Vit-Enol. (V.O.)	2	6	-	-	-	10
Viticoltura Enologia	1	4	-	-	-	11
Tecn. alim. Lattiero-Caseario	2	8	-	-	-	11

INGEGNERIA						
Ingegneria ambiente e risorse	2	7	-	-	-	11
Ingegneria meccanica	2	10	-	-	-	15
Ingegneria elettronica	2	7	-	-	-	13
LETTERE E FILOSOFIA						
Op beni cult (Musicologico)	2	7	-	-	-	11
Op beni cult. (Informatico)	2	7	-	-	-	11
Op beni cult. (Archeologico)	2	7	-	-	-	11
LINGUE E LETT STRAN.						
Traduttori ed interpreti	2	9	-	-	-	13
MEDICINA E CHIRURGIA						
Fisioterapista	2	13	-	-	-	20
Infermiere sede Udine	2	13	-	-	-	20
Infermiere sede Mestre	2	12	-	-	-	20
Infermiere sede Pordenone	2	13	-	-	-	21
Ostetrica/o	2	12	-	-	-	18
Tecn. neurofisiopatologia	2	13	-	-	-	19
Tecn. lab. biomedico	2	11	-	-	-	19
Tecn. radiologia medica	2	12	-	-	-	18
SCIENZE MM FF.NN						
Informatica	2	6	-	-	-	8
ECONOMIA						
Econ. ed ammin. Imprese	2	6	-	-	-	10
SC. DELLA FORMAZIONE						
Tecn. audiovisivo multimed	2	6	-	-	-	10

Per il computo del merito scolastico verranno considerati gli anni di effettiva iscrizione all'Università e saranno considerati utili ai fini della partecipazione ai concorsi gli esami che siano stati sostenuti entro la data del 10 agosto 2001 e risultino registrati, entro la data del 21 settembre 2001, sul certificato di cui al punto 1 articolo 11.

Per gli studenti appartenenti al nuovo ordinamento universitario (dopo la riforma di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509), iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea aver superato entro il 10 agosto 2001 il numero di crediti sottoindicati, che devono essere registrati entro la data del 21 settembre 2001, sul certificato di cui al punto 1 articolo 11, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5:

- per il secondo anno di corso, 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;

- per il terzo anno, 80 crediti;

Fino al conseguimento dei requisiti di merito, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti entro il 10 agosto 2001, un «bonus», maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;

c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota del «bonus» non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Gli studenti che abbiano conseguito un diploma universitario e che si iscrivano ad un corso di laurea possono beneficiare dei benefici per un numero di anni pari alla differenza tra la durata legale del corso di laurea più uno e gli anni di iscrizione già effettuati per il conseguimento del diploma, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.

Art. 4

Requisiti economici

Hanno titolo per fruire dei benefici gli studenti il cui reddito complessivo familiare annuo, incrementato del 20% del valore complessivo patrimoniale, e il cui patrimonio familiare, non eccedano i limiti contenuti nella seguente tabella 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5:

Numero componenti	Reddito complessivo familiare incrementato del 20% del valore complessivo patrimoniale	Patrimonio complessivo familiare
1	24.282.000	63.134.000
2	40.471.000	105.223.000
3	53.960.000	140.298.000
4	65.832.000	171.165.000
5	77.163.000	200.626.000
6	87.417.000	227.284.000
7	97.130.000	252.538.000

I limiti di lire 97.130.000 e di lire 252.538.000, previsti per nuclei familiari composti da 7 persone, saranno aumentati rispettivamente di lire 8.094.000 e di lire 21.044.000 per ogni componente in più.

Art. 4.1

Nucleo familiare convenzionale

Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dallo studente richiedente i benefici e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultino sul suo stato di famiglia alla data di scadenza della presentazione della domanda.

Nel caso di studente figlio di genitori separati o divorziati, per cui esista atto di separazione o di divorzio si considera facente parte del nucleo familiare il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente e tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultino sul suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda, compresi eventuali soggetti in affidamento al genitore alla data di presentazione della domanda stessa. In assenza di separazione legale o divorzio, anche se i genitori abbiano stati di famiglia e residenza separati, sono considerati facenti parte del nucleo familiare i genitori dello studente e tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultino sul suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda, compresi eventuali soggetti in affidamento ai genitori alla data di presentazione della domanda stessa.

La condizione di studente indipendente dalla famiglia di origine, per la quale non si tiene conto della situazione di origine ma del nuovo nucleo familiare, sarà riconosciuta solo a condizione che lo studente abbia la propria residenza ufficiale esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro e abbia percepito un reddito da lavoro dipendente e/o autonomo per l'anno 2000 non inferiore a lire 11.655.000. In caso contrario si farà riferimento alla condizione reddituale e patrimoniale della famiglia di origine.

Art. 4.2

Reddito familiare

1. Il reddito familiare sarà ottenuto sommando i redditi percepiti nell'anno 2000 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare.

Alla determinazione del reddito familiare concorrono:

A) redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati: il dato imponibile ai fini I.R.P.E.F., quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o, in mancanza, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti eroganti;

B) redditi da lavoro autonomo :

b1) impresa individuale, esercizio di arti e professioni: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi ovvero se maggiore, quanto desunto dall'applicazione dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi 181-189, così come definiti dal relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'anno di riferimento;

b2) collaborazione coordinata e continuativa ed altri redditi di lavoro autonomo: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

C) redditi da partecipazione in società di capitale :

c1) le partecipazioni sino al dieci per cento del capitale sociale di ogni singola società, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare, devono essere valutate sulla base degli utili e dividendi distribuiti, che risultano dalla dichiarazione dei redditi;

c2) le partecipazioni in misura superiore al dieci per cento di ogni singola società, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare, devono essere valutate nel modo seguente:

S.p.A. o Sapa: il reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.G. dalla società, che risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi, moltiplicato per la quota di azioni possedute sul capitale sociale;

S.r.l.: il maggior valore tra il reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.G. e quello definito sulla base dei parametri di cui all'articolo 3 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549, moltiplicato per la quota di partecipazione al capitale sociale.

D) redditi derivanti da partecipazioni in società di persone, in associazioni tra persone ed assimilate, in impresa familiare: il maggior valore tra il reddito dichiarato dalla società e/o dalla impresa familiare e quello definito sulla base dei parametri di cui all'articolo 3 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549, moltiplicato per la quota di partecipazione agli utili.

E) redditi dei terreni e da impresa agricola e/o di allevamento, anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione I.V.A.: la base imponibile determinata ai fini dell'applicazione dell'I.R.A.P. al netto dei costi relativi al personale a qualunque titolo utilizzato.

F) redditi da fabbricati: l'importo corrispondente, al lordo della deduzione per l'abitazione principale.

G) altri redditi imponibili I.R.P.E.F.: l'importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

H) i redditi percepiti all'estero, anche se non imponibili ai fini I.R.P.E.F..

2. Ai fini del calcolo del reddito familiare non si tiene conto dei redditi a tassazione separata, di cui all'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

3. Alla somma dei valori di cui al punto 1 si deve sottrarre il valore totale dell'imposta netta dovuta sui redditi di ogni singolo membro del nucleo familiare quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o, in mancanza, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti eroganti.

4. Per i redditi di cui al punto 1 si deve fare riferimento a quelli percepiti per l'anno 2000. Per l'I.R.P.E.F., di cui al punto 3, si deve fare riferimento a quella netta dovuta nell'anno 2000.

Art. 4.3

Condizione patrimoniale

La condizione patrimoniale é definita con modalità specifiche sulla base della natura del patrimonio nel modo seguente, con esclusivo riferimento alle componenti che non sono impiegate direttamente nell'attività di impresa individuale o nell'esercizio di arti e professioni:

A) patrimonio immobiliare:

a1) fabbricati e terreni edificabili: il valore dell'imponibile definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre 2000. E' esclusa da tale valutazione la prima casa di proprietà a condizione che in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare dello studente, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9. In quest'ultimo caso si tiene conto del 50% del valore dell'imponibile definito ai fini I.C.I..

a2) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale: il valore dell'imponibile definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre 2000.

B) patrimonio mobiliare:

b1) depositi bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati: valore nominale delle consistenze al 31 dicembre 2000.

b2) fondi di investimento, quote di OICVM e SICAV: consistenza delle quote possedute al 31 dicembre 2000, valutata secondo l'ultima quotazione della Borsa valori di Milano al 31 dicembre 2000.

b3) partecipazioni in società di capitale: per le società quotate in borsa la valutazione avviene con riferimento alla consistenza delle azioni possedute al 31 dicembre 2000, secondo l'ultima quotazione della Borsa valori di Milano dell'anno 2000; per le società non quotate la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.

b4) partecipazioni in società di persone, in associazioni tra persone e assimilate (ad eccezione dell'impresa familiare): concorrono alla formazione del patrimonio solo se la società o associazione è tenuta, dalla normativa fiscale, alla redazione del bilancio di esercizio, anche per opzione. In tal caso la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda per la quota di partecipazione.

I patrimoni immobiliari localizzati all'estero, di proprietà del nucleo familiare al 31 dicembre 2000, sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo, che sono considerati sulla base del valore convenzionale di 1 milione a metro quadro.

Art. 4.4

Disposizioni applicative

Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o del patrimonio, presi in considerazione ai fini del calcolo del reddito e della condizione patrimoniale, siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero ai fini del calcolo.

Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente considerati parte del nucleo familiare concorrono alla formazione del reddito e della condizione patrimoniale nella misura del 50%.

I redditi di membri del nucleo familiare percepiti all'estero nell'anno 2000 ed i patrimoni mobiliari disponibili all'estero al 31 dicembre 2000, sono valutati secondo le stesse modalità di cui agli articoli 1 e 2, nonché dell'articolo 3, commi 1 e 2, ove applicabili, sulla base del tasso di cambio medio dell'anno 2000, aggiornato con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Per i redditi percepiti all'estero, ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia e per i patrimoni mobiliari disponibili all'estero non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione ai sensi dell'articolo 46 comma 5 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394.

Qualora il nucleo familiare non disponga di una casa di proprietà o nuda proprietà, si applica al valore patrimoniale complessivo del nucleo familiare una franchigia di lire 100.000.000. Ai fini del calcolo della condizione patrimoniale si dovrà prendere in considerazione il valore patrimoniale eccedente tale franchigia. Il beneficio della franchigia non si applica nel caso di alloggio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa di cui uno o più membri del nucleo familiare risultino soci.

Il 20% del valore del patrimonio determinato con i criteri sopra riportati, sarà aggiunto al reddito complessivo del nucleo familiare.

Il numero dei componenti il nucleo familiare viene aumentato di una unità per ciascuna delle seguenti situazioni:

a) presenza nel nucleo familiare di altro studente con oltre 18 anni di età e con meno di 26 anni di età con riferimento alla data di scadenza della presentazione della domanda;

b) presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, vale a dire portatore di handicap o invalido con percentuale di invalidità pari o superiore al 66%;

c) studente orfano di un genitore (qualora lo studente sia orfano di entrambi i genitori il nucleo familiare viene incrementato di due unità).

Art. 5

Studenti portatori di handicap con percentuale di invalidità non inferiore al 66%

Per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, i limiti di merito sono ridotti del 25% con arrotondamento dei decimali per difetto con un minimo di 1 annualità per gli iscritti al secondo anno al vecchio ordinamento.

Sono altresì incrementati del 25% i limiti di reddito e di patrimonio della tabella 2.

Sono estesi inoltre i benefici fino al secondo anno fuori corso purché lo studente abbia superato entro il 10 agosto 2001 un numero di annualità pari al 70% arrotondato per difetto del numero di annualità complessive

previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero delle annualità richieste è pari al 60% arrotondato per difetto.

Gli studenti che abbiano conseguito un diploma universitario e che si iscrivano ad un corso di laurea possono beneficiare dei benefici per un numero di anni pari alla differenza tra la durata legale del corso di laurea più due e gli anni di iscrizione già effettuati per il conseguimento del diploma.

Art. 6

Formulazione delle graduatorie

L'Ente potrà procedere alla formulazione delle graduatorie per la concessione dei singoli benefici qualora preveda che non sia possibile concedere i benefici a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento.

Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso le graduatorie verranno formulate sulla base del reddito familiare e della condizione patrimoniale, in ordine decrescente di punteggio (1000 punti in caso di reddito familiare, incrementato del 20% del valore patrimoniale, uguale a zero; 0 punti in caso di reddito familiare, incrementato del 20% del valore patrimoniale, pari ai limiti di reddito di cui all'articolo 4), secondo la seguente formula:

Punteggio reddito = reddito familiare di cui all'articolo 4 Tabella 2 colonna 2 meno reddito del nucleo familiare, incrementato del 20% del valore patrimoniale, diviso per i limiti di reddito familiare di cui all'articolo 4 Tabella 2 colonna 2 moltiplicato per 1000.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo a corsi attivati prima della riforma di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, le graduatorie del concorso verranno formulate, in ordine decrescente di punteggio, sulla base del merito scolastico attribuendo al richiedente un punteggio complessivo fino ad un massimo di 1000 punti così suddivisi:

- verranno assegnati al massimo 600 punti su 1000 agli studenti che avranno sostenuto entro il 10 agosto 2001 e registrato dalla Ripartizione Didattica dell'Università degli Studi di Udine entro il 21 settembre 2001 tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi per gli anni accademici precedenti, oppure una frazione di detto punteggio direttamente proporzionale al numero di esami sostenuti entro il 10 agosto 2001 e registrato dalla Ripartizione Didattica dell'Università degli Studi di Udine entro il 21 settembre 2001 rispetto al totale degli esami del piano di studi scelto dallo studente ed approvato dal Consiglio di Facoltà;

- verranno assegnati al massimo 400 punti su 1000 per la media riportata negli esami sostenuti entro il 10 agosto 2001 e registrati dalla Ripartizione Didattica dell'Università degli Studi di Udine entro il 21 settembre 2001; il relativo punteggio verrà calcolato nel modo seguente: verranno attribuiti 0 punti agli studenti con la media di 18 trentesimi, verranno attribuiti 400 punti agli studenti con la media di 30 trentesimi; i 400 punti verranno attribuiti proporzionalmente per ogni decimale in più della media di 18 trentesimi.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo a corsi attivati dopo la riforma di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, le graduatorie del concorso verranno formulate, in ordine decrescente di punteggio, sulla base del merito scolastico attribuendo al richiedente un punteggio complessivo fino ad un massimo di 1000 punti così suddivisi:

- verranno assegnati al massimo 600 punti su 1000 agli studenti che avranno sostenuto entro il 10 agosto 2001 e registrato dalla Ripartizione Didattica dell'Università degli Studi di Udine entro il 21 settembre 2001 tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi per gli anni accademici precedenti, oppure una frazione di detto punteggio direttamente proporzionale al numero di crediti sostenuti entro il 10 agosto 2001 e registrato dalla Ripartizione Didattica dell'Università degli Studi di Udine entro il 21 settembre 2001 rispetto al totale dei crediti del piano di studi scelto dallo studente ed approvato dal Consiglio di Facoltà;
- verranno assegnati al massimo 400 punti su 1000 per la media riportata negli esami sostenuti entro il 10 agosto 2001 e registrati dalla Ripartizione Didattica dell'Università degli Studi di Udine entro il 21 settembre 2001; il relativo punteggio verrà calcolato nel modo seguente: verranno attribuiti 0 punti agli studenti con la media di 18 trentesimi, verranno attribuiti 400 punti agli studenti con la media di 30 trentesimi; i 400 punti verranno attribuiti proporzionalmente per ogni decimale in più della media di 18 trentesimi. La votazione di ogni esame sostenuto ha lo stesso peso ai fini della media, anche se ogni esame ha come risultato un diverso numero di crediti.

Nel caso di passaggio da vecchio a nuovo ordinamento si valuterà il merito in base alla situazione maturata.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo a parità di punteggio, calcolato fino alla seconda cifra decimale, verrà data la precedenza a quelli che abbiano una condizione economica, rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare convenzionale, meno favorevole.

Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso a parità di punteggio, verrà data la precedenza agli studenti con voto di diploma più elevato.

Nella definizione delle graduatorie degli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso saranno privilegiati comunque gli studenti ex-

tracomunitari di nazionalità italiana residenti all'estero che abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore presso gli Istituti elencati nella circolare del Ministero degli Affari Esteri D.G.R.C. prot. 116/220 del 15 marzo 1995.

Art. 7

Esiti del concorso

L'elenco degli idonei e le eventuali graduatorie dei concorsi saranno pubblicate mediante affissione all'albo dell'Ente.

L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Udine pertanto non sarà tenuto a fornire direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sull'esito dei concorsi.

Eventuali istanze, avverso le graduatorie, dovranno pervenire all'Ente - Settore Diritto allo Studio - entro il settimo giorno dalla pubblicazione delle graduatorie stesse. Agli studenti esclusi dai concorsi per documentazione insufficiente non è consentito il reclamo inteso a completare la documentazione stessa.

Il giudizio emesso dall'Ente sull'istanza avrà effetto definitivo.

Eventuale ricorso avverso la decisione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Udine, sarà possibile al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento dell'istanza da parte dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Udine.

Art. 8

Verifiche e accertamenti

L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Udine assumerà tutte le iniziative che riterrà opportune per accertare la veridicità delle autocertificazioni rese dagli studenti, acquisendo informazioni presso organi e amministrazioni competenti, relativamente ad un campione che interessa almeno il 20% degli idonei.

Nel caso che dagli accertamenti risulti che sia stato dichiarato il falso o siano stati esibiti documenti falsi o contenenti dati falsi, saranno immediatamente revocati i benefici, richiesta la corresponsione del prezzo di costo dei servizi, effettuato il recupero delle somme corrisposte e sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria.

I risultati degli accertamenti economici effettuati dall'Università degli Studi di Udine nei confronti degli studenti richiedenti benefici all'Università stessa saranno automaticamente efficaci per l'E.R.Di.S.U. di Udine nei confronti degli stessi studenti che abbiano richiesto benefici all'ente stesso.

Art. 9

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolte, di norma, con mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate all'elaborazione della graduatoria per l'assegnazione dei benefici di cui al presente bando.

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione ai concorsi; alla mancata presentazione, consegue l'esclusione dai concorsi medesimi.

I dati possono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria, alla Polizia Tributaria, alla Guardia di Finanza, all'Università degli Studi di Udine, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, all'Istituto Tesoriere, al Pensionato Studentesco Suore della Provvidenza ed al convitto salesiano San Luigi di Gorizia, nonché viene data pubblicità nei termini previsti dall'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 relativamente alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalle Amministrazioni pubbliche; i dati di reddito, i dati di merito e tutti gli altri dati, necessari alla formulazione delle graduatorie e alla loro trasparenza, sono pubblici.

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'articolo 13 della legge 31/12/1996, n. 675.

Il titolare del trattamento è individuato nel Direttore dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Udine, con sede, per la funzione, in Udine, viale Ungheria n. 43.

Art. 10

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme di legge in materia di diritto allo studio universitario, con particolare riferimento al nuovo D.P.C.M. «Uniformità di trattamento sugli studi universitari» registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2001.

Art. 11

Richieste di partecipazione ai concorsi

Le richieste di partecipazione ai concorsi, redatte sugli appositi moduli forniti dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Udine, dovranno pervenire all'Ente - Settore Diritto allo Studio - entro e non oltre le ore 12.00 del 21 settembre 2001 corredate dalla seguente documentazione in carta semplice:

1 - certificato di merito scolastico rilasciato dalla Ripartizione Didattica dell'Università degli Studi di Udine (deve essere richiesto il certificato appositamente predisposto per l'E.R.Di.S.U.), in cui dovrà essere chiaramente indicato:

- l'iscrizione all'Università per l'anno accademico 2001/2002 (aver pagato la prima rata di iscrizione delle tasse universitarie entro il 21 settembre 2001);

- l'anno di prima immatricolazione all'Università;

- la votazione conseguita nel diploma, per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso; gli esami sostenuti, le relative date, la votazione conseguita in ciascun esame e il piano degli studi scelto dallo studente e approvato dal Consiglio di facoltà, per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo. Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso che hanno conseguito il diploma all'estero dovranno presentare, inoltre, una dichiarazione dell'Autorità consolare o diplomatica attestante la valutazione equipollente in centesimi o sessantesimi del titolo di studio conseguito all'estero.

Gli studenti, in relazione al merito scolastico, potranno avvalersi della facoltà di autocertificazione.

E' comunque nell'interesse dello studente presentare direttamente il certificato di merito scolastico, appositamente predisposto per l'E.R.Di.S.U., per poter verificare l'avvenuta regolare iscrizione e la registrazione di tutti gli esami sostenuti, entro i termini previsti dal presente bando di concorso.

Gli studenti che devono superare prove di idoneità dopo la data del 21 settembre 2001 devono obbligatoriamente presentare domanda di partecipazione ai concorsi entro il 21 settembre 2001, e dovranno presentare il certificato di merito entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie degli ammessi da parte dell'Università e comunque non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie del relativo concorso dell'E.R.Di.S.U.. a cui intendono partecipare.

2 - autocertificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia, alla cittadinanza, allo status di fuori sede, all'utilizzo del «bonus» di crediti, ai redditi conseguiti nell'anno 2000 e relativa alla condizione patrimoniale del nucleo familiare al 31 dicembre 2000, resa ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sull'apposito modulo fornito dall'Ente, resa dallo studente richiedente. Per i minori l'autocertificazione sarà resa da colui che sugli stessi esercita in via esclusiva la potestà.

Non devono compilare il quadro B del modulo di autocertificazione fornito dall'ente gli studenti che avendo fatto richiesta di benefici concorsuali all'E.R.Di.S.U. di Udine per l'anno accademico 2000/2001 non hanno subito variazioni nella condizione familiare, reddituale, patrimoniale del proprio nucleo familiare che implichino variazioni tali da escluderli dai benefici, o tali da determinare tariffe diverse per i posti alloggio e importi diversi nelle erogazioni in denaro, rispetto all'anno accademico 2000/2001.

3 - una fotografia recente formato tessera, relativamente ai concorsi per l'assegnazione di posti alloggio alla Casa dello Studente di Udine, Gemona e Cormons;

4 - per gli studenti apolidi copia autenticata della documentazione rilasciata dal Tribunale Civile, comprovante tale condizione;

5 - per gli studenti rifugiati politici certificazione rilasciata dal Ministero degli Interni, comprovante tale condizione.

Per gli studenti apolidi e rifugiati politici si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Agli eventuali documenti rilasciati da Autorità estere, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Gli studenti extracomunitari non possono avvalersi della facoltà di autocertificare i redditi ed il patrimonio propri e della propria famiglia di origine, conseguiti all'estero, ma devono esibire la relativa documentazione dell'autorità consolare competente, ai sensi dell'articolo 46 comma 5 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394.

Le domande prive dei documenti richiesti o incomplete o irregolari verranno respinte. Non è ammessa la possibilità di completare la richiesta producendo documenti dopo la data del 21 settembre 2001.

Verranno respinte, in mancanza di elementi atti alla valutazione delle condizioni economiche, le domande che presentino situazioni inattendibili.

L'Ente si riserva di richiedere in qualunque momento ogni certificato, documento, o integrazione di dati ritenuti necessari per la definizione della richiesta dello studente. Qualora l'interessato non dovesse produrre quanto richiesto, nei termini indicati, la domanda sarà respinta come incompleta.

La documentazione prodotta non verrà restituita per alcun motivo.

Art. 11

283 posti alloggio alla Casa dello Studente, riservati agli studenti iscritti per il medesimo anno accademico a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede in Udine.

Posti alloggio

Agli studenti richiedenti, iscritti per l'anno accademico 2001/02 all'Università degli Studi di Udine a corsi con sede a Udine, saranno assegnati in base alle disposizioni del presente bando 283 posti alloggio:

- in camere singole ai prezzi di lire 150.000 o di lire 200.000 mensili secondo le fasce di reddito indicate alla voce «Retta alloggio»;
- in camere doppie ai prezzi di lire 100.000 o di lire 170.000 mensili secondo le fasce di reddito indicate alla voce "Retta alloggio".

Gli studenti assegnatari, per la prima volta, di posto alloggio presso le strutture dell'ente dovranno presentare entro il termine improrogabile del 30 novembre 2001 l'esito della prova tubercolinica, valida solo se effettuata fino a due anni prima (30 novembre 1999). La prova andrà eseguita presso le A.S.L. A seguito degli accordi intercorsi sarà possibile effettuare la prova anche presso il Centro di Pneumologia Sociale con sede c/o l'Ospedale Gervasutta nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì con orario 8,00 - 11,00 e il lunedì e giovedì anche dalle ore 14,30 alle 15,30.

In caso contrario sarà revocata l'assegnazione del posto alloggio stesso.

Gli studenti già assegnatari, nell'anno accademico 2000/2001, di posto alloggio presso le strutture messe a disposizione dall'ente non devono ripresentare gli esiti della prova tubercolinica.

Riserve di posti

Sono riservati prioritariamente i relativi posti alloggio agli studenti già assegnatari dell'alloggio per l'anno 2000/2001 a seguito della partecipazione al relativo concorso, se in possesso dei requisiti di merito e reddito previsti dal bando.

Sono riservati 3 posti alloggio agli studenti portatori di handicap di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Il posto sarà loro assegnato indipendentemente dal Comune di residenza, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia. Saranno in ogni caso esclusi i residenti nel Comune di Udine.

Gli eventuali posti rimasti disponibili saranno riservati con il seguente ordine prioritario:

- 4 posti alloggio agli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;

- 1 posto alloggio agli studenti extracomunitari iscritti ad anni di corso successivi al primo;

- 20 posti alloggio agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

I posti alloggio riservati agli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso e non assegnati, saranno prioritariamente messi a disposizione degli studenti extracomunitari iscritti ad anni successivi al primo.

I posti alloggio riservati agli studenti extracomunitari iscritti ad anni successivi al primo e non assegnati, saranno prioritariamente messi a disposizione degli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

I posti alloggio riservati agli studenti portatori di handicap restano comunque a disposizione degli studenti portatori di handicap che ne faranno eventualmente richiesta al prezzo di costo.

Comune di Residenza

Saranno esclusi dal concorso gli studenti che entro il termine ultimo per la presentazione delle richieste siano residenti in uno dei seguenti comuni: Aiello, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buia, Buttrio, Campoformido, Capriva del Friuli, Casarsa della Delizia, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Montealbano, Cormons, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Flaibano, Gemona del Friuli, Gonars, Gorizia, Lestizza, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Mossa, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, Santa Maria La Longa, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Visco.

Per gli studenti stranieri si prescinde dal Comune di residenza, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Graduatorie

I posti alloggio, rimasti dopo la riserva di cui alla voce «Riserve di posti», saranno assegnati agli studenti italiani degli anni di corso successivi al primo.

Verranno formulate le seguenti graduatorie in ordine decrescente di punteggio:

- per gli studenti italiani iscritti per la prima volta al primo anno di corso;

- per gli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;

- per gli studenti extracomunitari degli anni successivi al primo;

- per gli studenti portatori di handicap;

- per gli studenti italiani iscritti ad anni successivi al primo di tutte le facoltà.

Per gli studenti portatori di handicap, a parità di punteggio, calcolato fino alla seconda cifra decimale, verrà data la precedenza a quelli che abbiano una con-

dizione economica, rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare convenzionale, meno favorevole.

Retta alloggio

Le rette mensili del posto alloggio vengono determinate in relazione al reddito complessivo familiare incrementato del 20% del valore patrimoniale dello studente richiedente ed ai limiti di cui all'articolo 4 delle norme generali, salvo i limiti previsti all'articolo 5:

Reddito	Retta mensile	
	stanza singola	stanza doppia
da 0 a 2/3 della soglia di riferimento	150.000	100.000
oltre i 2/3 fino alla soglia di riferimento	200.000	170.000

Assegnazioni

Lo studente è assegnatario del posto alloggio per l'anno accademico 2001/2002 con esclusione del mese di agosto.

Lo studente assegnatario di posto alloggio alla Casa dello Studente ha l'obbligo di seguire le norme del Regolamento interno per le residenze universitarie, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Gli studenti assegnatari dovranno prendere possesso dell'alloggio, muniti della ricevuta di versamento della cauzione e di un valido documento d'identità, il 5 e 6 novembre 2001 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di ciascun giorno, pena la decadenza dal diritto allo stesso, secondo le seguenti modalità:

- 5 novembre 2001 studenti portatori di handicap, studenti extracomunitari, studenti già assegnatari dell'alloggio per l'anno accademico 2000/2001 a seguito della partecipazione al relativo concorso i cui cognomi iniziano con le seguenti lettere: da «A» a «L»;

- 6 novembre 2001 studenti già assegnatari dell'alloggio per l'anno accademico 2000/2001 a seguito della partecipazione al relativo concorso i cui cognomi iniziano con le seguenti lettere: da «M» a «Z», studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso e gli altri studenti aventi diritto.

Per gravi e documentati motivi potranno essere concesse deroghe.

Gli studenti ospiti della Casa dello Studente negli anni accademici precedenti che alla data dell'ammissione non risultino in regola con il pagamento delle rette alloggio saranno sospesi dai benefici loro assegnati per l'anno accademico 2001/2002, fino alla regolarizzazione delle pendenze amministrative stesse. Gli studenti che abbiano provveduto al pagamento di rette alloggio relative all'anno accademico 2000/01 negli ultimi giorni del mese di ottobre 2001, dovranno presentarsi all'atto dell'ammissione muniti delle relative ricevute.

All'atto dell'assegnazione della stanza il titolare del posto alloggio verserà un deposito cauzionale di lire 200.000. La cauzione verrà restituita agli interessati, salvo le detrazioni per eventuali guasti o danni cagionati o per eventuali spese di pulizia straordinaria.

Qualora non vengano individuati i responsabili di eventuali danneggiamenti alle parti comuni, gli studenti ospiti della Casa saranno considerati responsabili in solido, e quindi tenuti al risarcimento dei danni cagionati.

La retta alloggio deve essere versata entro 15 giorni dall'avviso di pagamento dell'Ente. L'inosservanza immotivata può portare alla perdita del posto.

Gli studenti assegnatari di posto alloggio possono rinunciare all'uso della stanza nei mesi da giugno ad settembre per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Le rinuncie dovranno essere presentate, per iscritto, all'Ente con un preavviso di almeno 15 giorni e comunque non oltre il 30 giugno 2002. Gli studenti dovranno riprendere possesso dell'alloggio entro 15 giorni dalla data indicata per il rientro pena la decadenza al mantenimento dello stesso. Per gravi e documentati motivi potranno essere concesse deroghe. La retta alloggio decorre dal giorno di ammissione alla Casa dello Studente. Per il periodo di chiusura della Casa per le festività natalizie, pasquali e per il mese di agosto lo studente è esentato dal pagamento delle rette.

Lo studente che nel corso dell'anno accademico consegue la laurea, rinuncia irrevocabilmente agli studi o si trasferisce presso un'altra sede universitaria è tenuto a lasciare l'alloggio entro 10 giorni.

Art. 12

20 posti alloggio presso il Pensionato Studentesco Suore della Provvidenza e 12 posti presso il convitto salesiano San Luigi, riservati agli studenti iscritti per il medesimo anno accademico a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede a Gorizia.

Posti alloggio

Agli studenti richiedenti iscritti per l'anno accademico 2001/02 all'Università degli Studi di Udine con sede a Gorizia saranno assegnati in base alle disposizioni del presente bando:

- 20 posti alloggio in camere singole per studenti universitari di sesso femminile presso il Pensionato Studentesco Suore della Provvidenza ai prezzi di lire 150.000 o di lire 200.000 mensili secondo quanto previsto alla voce «Retta alloggio»;

- 12 posti alloggio in camere singole per studenti universitari di sesso maschile presso il Convitto Salesiano San Luigi ai prezzi di lire 150.000 o di lire 200.000 mensili secondo quanto previsto alla voce «Retta alloggio».

Gli studenti assegnatari, per la prima volta, di posto alloggio presso le strutture dell'ente dovranno presentare entro il termine improrogabile del 30 novembre 2001 l'esito della prova tubercolinica, valida solo se effettuata fino a due anni prima (30 novembre 1999). La prova andrà eseguita presso le A.S.L.

In caso contrario sarà revocata l'assegnazione del posto alloggio stesso.

Gli studenti già assegnatari, nell'anno accademico 2000/01, di posto alloggio presso le strutture messe a disposizione dall'ente non devono ripresentare gli esiti della prova tubercolinica.

Riserve di posti

Sono riservati prioritariamente nei relativi istituti i posti alloggio agli studenti già assegnatari dell'alloggio per l'anno 2000/2001 a seguito della partecipazione al relativo concorso, se in possesso dei requisiti di merito e reddito previsti dal bando.

Gli eventuali posti rimasti disponibili saranno riservati, nei rispettivi istituti, con il seguente ordine prioritario:

- 1 posto alloggio agli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;

- 1 posto alloggio agli studenti extracomunitari iscritti ad anni successivi al primo;

- 2 posti alloggio agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

I posti alloggio riservati agli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso e non assegnati, saranno prioritariamente messi a disposizione degli studenti extracomunitari.

I posti alloggio riservati agli studenti extracomunitari iscritti ad anni successivi al primo e non assegnati, saranno prioritariamente messi a disposizione degli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

Comune di residenza

Saranno esclusi dal concorso gli studenti che entro il termine ultimo per la presentazione delle richieste siano residenti in uno dei seguenti comuni : Buttrio, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Gorizia, Manzano, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Giovanni al Natisone, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Udine, Villesse e, fuori dai confini nazionali Nuova Gorica.

Per gli studenti stranieri si prescinde dal Comune di residenza, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Graduatorie

I posti alloggio presso i rispettivi istituti, rimasti dopo la riserva di cui alla voce "Riserve di posti", saranno assegnati agli studenti italiani degli anni di corso successivi al primo.

Verranno formulate le seguenti graduatorie in ordine decrescente di punteggio per ciascun istituto:

- per gli studenti italiani iscritti per la prima volta al primo anno di corso;

- per gli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;

- per gli studenti extracomunitari degli anni successivi al primo;

- per gli studenti italiani iscritti ad anni successivi al primo di tutte le facoltà.

Retta alloggio

Le rette mensili del posto alloggio vengono determinate in relazione al reddito complessivo familiare incrementato del 20% del valore patrimoniale dello studente richiedente ed ai limiti di cui all'articolo 4 delle norme generali, salvo i limiti previsti all'articolo 5:

Reddito	Retta mensile stanza singola
da 0 a 2/3 della soglia di riferimento	150.000
oltre i 2/3 fino alla soglia di riferimento	200.000

Assegnazioni

Lo studente è assegnatario del posto alloggio per l'anno accademico 2001/2002 con esclusione del periodo di chiusura estiva dei singoli Istituti.

Lo studente assegnatario di posto alloggio presso il Pensionato Studentesco Suore della Provvidenza o presso il Convitto Salesiano San Luigi ha l'obbligo di seguire le norme del Regolamento interno degli Istituti stessi.

Gli studenti assegnatari dovranno prendere possesso dell'alloggio, muniti della ricevuta di versamento della cauzione e di un valido documento d'identità, pena la decadenza dal diritto allo stesso, il:

- 5 e 6 novembre 2001 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di ciascun giorno presso l'E.R.Di.S.U. di Udine;

oppure:

- il giorno 8 novembre 2001 dalle ore 10.00 alle 11.30 presso il Pensionato Studentesco Suore della Provvidenza, per gli studenti di sesso femminile;

- il giorno 8 novembre 2001 dalle ore 12.00 alle 13.30 presso il Convitto Salesiano San Luigi, per gli studenti di sesso maschile.

Per gravi e documentati motivi potranno essere concesse deroghe.

Gli studenti ospiti del Pensionato Studentesco Suore della Provvidenza e del convitto salesiano San Luigi negli anni accademici precedenti che alla data dell'ammissione non risultino in regola con il pagamento delle rette alloggio saranno sospesi dai benefici loro assegnati per l'anno accademico 2001/2002, fino alla regolarizzazione delle pendenze amministrative stesse. Gli studenti che abbiano provveduto al pagamento di rette alloggio relative all'anno accademico 2000/01 negli ultimi giorni del mese di ottobre 2001, dovranno presentarsi all'atto dell'ammissione muniti delle relative ricevute.

All'atto dell'assegnazione della stanza il titolare del posto alloggio verserà un deposito cauzionale di lire 200.000. La cauzione verrà restituita agli interessati, salvo le detrazioni per eventuali guasti o danni cagionati o per eventuali spese di pulizia straordinaria.

Qualora non vengano individuati i responsabili di eventuali danneggiamenti alle parti comuni, gli studenti ospiti degli Istituti saranno considerati responsabili in solido, e quindi tenuti al risarcimento dei danni cagionati.

La retta alloggio deve essere versata entro 15 giorni dall'avviso di pagamento dell'Ente. L'inosservanza immotivata può portare alla perdita del posto.

Gli studenti assegnatari di posto alloggio possono rinunciare all'uso della stanza nei mesi da giugno a settembre per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Le rinuncie dovranno essere presentate, per iscritto, all'Ente con un preavviso di almeno 15 giorni e comunque non oltre il 30 giugno 2002. Gli studenti dovranno riprendere possesso dell'alloggio entro 15 giorni dalla data indicata per il rientro pena la decadenza al mantenimento dello stesso. Per gravi e documentati motivi potranno essere concesse deroghe. La retta alloggio decorre dal giorno di ammissione agli Istituti.

Art. 13

40 posti alloggio presso la Casa dello Studente di Cormons riservati agli studenti iscritti per il medesimo anno accademico a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede a Cormons e 44 posti alloggio presso la Casa dello Studente di Gemona del Friuli, riservati agli studenti iscritti per il medesimo anno accademico a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede a Gemona del Friuli.

Posti alloggio

Agli studenti richiedenti, iscritti per l'anno accademico 2001/2002 all'Università degli Studi di Udine con sede a Cormons e Gemona del Friuli, saranno assegnati in base alle disposizioni del presente bando 40 posti alloggio presso la Casa dello Studente di Cormons e 44 posti alloggio presso la Casa dello Studente di Gemona del Friuli.

Gli studenti assegnatari, per la prima volta, di posto alloggio presso le strutture dell'ente dovranno presentare entro il termine improrogabile del 30 novembre 2001 l'esito della prova tubercolinica, valida solo se effettuata fino a due anni prima (30 novembre 1999). La prova andrà eseguita presso le A.S.L..

In caso contrario sarà revocata l'assegnazione del posto alloggio stesso.

Gli studenti già assegnatari, nell'anno accademico 2000/2001, di posto alloggio presso le strutture messe a disposizione dall'ente non devono ripresentare gli esiti della prova tubercolinica.

Riserve di posti per la sede universitaria di Cormons e Gemona

Sono riservati prioritariamente i relativi posti alloggio agli studenti già assegnatari dell'alloggio per l'anno 2000/2001 a seguito della partecipazione al relativo concorso, se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dal bando.

Sono riservati 10 posti alloggio agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

Al fine di garantire agli studenti extracomunitari l'accesso al servizio abitativo vengono loro riservati in ciascuna sede universitaria 5 posti alloggio di cui:

- 2 verranno assegnati agli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;

- 3 verranno assegnati agli studenti extracomunitari, iscritti ad anni successivi al primo.

I posti alloggio riservati agli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso e non assegnati, saranno prioritariamente messi a disposizione degli studenti extracomunitari iscritti ad anni successivi al primo.

I posti alloggio riservati agli studenti extracomunitari iscritti ad anni successivi al primo e non assegnati, saranno prioritariamente messi a disposizione degli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

Comune di residenza

Saranno esclusi dal concorso gli studenti che entro il termine ultimo per la presentazione delle richieste siano residenti in uno dei seguenti comuni :

Sede degli studi Cormons

Capriva del Friuli, Corno di Rosazzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro e San Giovanni al Natisone.

Sede degli studi Gemona del Friuli

Artegna, Bordano, Buia, Montenars, Osoppo, Trasaghis e Venzone.

Per gli studenti stranieri si prescinde dal Comune di residenza, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Graduatorie

I posti alloggio presso le rispettive strutture, rimasti dopo la riserva di cui alla voce "Riserve di posti", saranno assegnati agli studenti italiani degli anni di corso successivi al primo.

Verranno formulate le seguenti graduatorie in ordine decrescente di punteggio:

- per gli studenti italiani iscritti per la prima volta al primo anno di corso;

- per gli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;

- per gli studenti extracomunitari degli anni successivi al primo;

- per gli studenti italiani iscritti ad anni successivi al primo di tutte le facoltà.

Retta alloggio

Le rette mensili del posto alloggio vengono determinate in relazione al reddito complessivo familiare incrementato del 20% del valore patrimoniale dello studente richiedente ed ai limiti di cui all'articolo 4 delle norme generali, salvo i limiti previsti all'articolo 5:

Reddito	Retta mensile	
	stanza singola	stanza doppia
da 0 a 2/3 della soglia di riferimento	150.000	100.000
oltre i 2/3 fino alla soglia di riferimento	200.000	170.000

Assegnazioni

Lo studente è assegnatario del posto alloggio per l'anno accademico 2001/02 con esclusione del mese di agosto per la Casa dello Studente di Cormons e per il periodo di chiusura che verrà tempestivamente comunicato per la Casa dello Studente di Gemona del Friuli.

Lo studente assegnatario di posto alloggio alla Casa dello Studente ha l'obbligo di seguire le norme del Regolamento interno per le residenze universitarie.

Gli studenti assegnatari dovranno prendere possesso dell'alloggio, muniti della ricevuta di versamento della cauzione e di un valido documento d'identità, pena la decadenza dal diritto allo stesso, il 5 e 6 novembre 2001 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di ciascun giorno, presso l'E.R.Di.S.U. di Udine;

oppure:

- il giorno 7 novembre 2001 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso la Casa dello Studente di Gemona del Friuli.

- il giorno 8 novembre 2001 dalle ore 15,30 alle ore 17,00 presso la Casa dello Studente di Cormons;

Per gravi e documentati motivi potranno essere concesse deroghe.

All'atto dell'assegnazione della stanza il titolare del posto alloggio verserà un deposito cauzionale di lire 200.000. La cauzione verrà restituita agli interessati, salvo le detrazioni per eventuali guasti o danni cagionati o per eventuali spese di pulizia straordinaria.

Qualora non vengano individuati i responsabili di eventuali danneggiamenti alle parti comuni, gli studenti ospiti della Casa saranno considerati responsabili in solido, e quindi tenuti al risarcimento dei danni cagionati.

La retta alloggio deve essere versata entro 15 giorni dall'avviso di pagamento dell'Ente. L'inosservanza immotivata può portare alla perdita del posto.

Gli studenti assegnatari di posto alloggio possono rinunciare all'uso della stanza nei mesi da giugno a settembre per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Le rinuncie dovranno essere presentate, per iscritto, all'Ente con un preavviso di almeno 15 giorni e comunque non oltre il 30 giugno 2002. Gli studenti dovranno riprendere possesso dell'alloggio entro 15 giorni dalla data indicata per il rientro pena la decadenza al mantenimento dello stesso. Per gravi e documentati motivi potranno essere concesse deroghe. La retta alloggio decorre dal giorno di ammissione alla Casa dello Studente. Per il periodo di chiusura della Casa lo studente è esentato dal pagamento delle rette.

Art. 14

Indennità sostitutive dell'alloggio, riservate agli studenti iscritti per il medesimo anno accademico a corsi di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede a Pordenone, Mestre, Thiene.

Numero assegnazioni e importo

Agli studenti richiedenti, considerati fuori sede, iscritti per l'anno accademico 2001/2002 all'Università degli Studi di Udine con sede a Pordenone, Mestre e Thiene, saranno attribuite indennità sostitutive dell'alloggio, commisurate in rapporto alle fasce di reddito indicate all'articolo 4 delle norme generali, in euro 981 annue da 0 a 2/3 della soglia di riferimento e in euro 671 annue oltre i 2/3 e fino alla soglia di riferimento, salvo i limiti previsti all'articolo 5 delle norme generali.

Documentazione

Al fine della determinazione del diritto alla riscossione dell'indennità sostitutiva dell'alloggio gli studenti sono tenuti a presentare la dichiarazione relativa all'alloggio utilizzato a titolo oneroso resa sul modulo di autocertificazione fornito dall'Ente contenente l'indirizzo dell'alloggio stesso sito nei pressi della sede universitaria, nonché il canone di locazione corrisposto e quant'altro richiesto nel modulo di autocertificazione entro il 20 novembre 2001. In caso di variazione di

indirizzo nel corso dell'anno accademico, lo studente deve darne immediatamente comunicazione all'E.R.Di.S.U.

Riserve di assegnazioni

Per ciascuna delle sedi di Pordenone, Mestre e Thiene sono riservate le seguenti indennità sostitutive dell'alloggio:

- 3 verranno assegnate agli studenti italiani iscritti per la prima volta al primo anno di corso;

- 1 verrà assegnata agli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;

- 1 verrà assegnata agli studenti extracomunitari, iscritti ad anni successivi al primo.

Le indennità sostitutive dell'alloggio riservate agli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso e non assegnate, saranno prioritariamente messe a disposizione degli studenti extracomunitari iscritti ad anni successivi al primo.

Le indennità sostitutive dell'alloggio riservate agli studenti extracomunitari iscritti ad anni successivi al primo e non assegnate, saranno prioritariamente messi a disposizione degli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

Comune di residenza

Saranno esclusi dal concorso gli studenti che entro il termine ultimo per la presentazione delle richieste siano residenti in uno dei seguenti comuni :

Sede universitaria di Pordenone:

Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Basiliano, Brugnera, Budoia, Cáneva, Casarsa della Delizia, Chions, Codroipo, Conegliano, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Godega di Sant'Urbano, Maniago, Montereale Valcellina, Orsago, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Susegana, Vajont, Valvasone, Vivaro, Zoppola.

Sede universitaria di Mestre e Thiene:

La condizione di studente fuori sede per gli studenti che frequentano le sedi distaccate di Mestre e Thiene sarà definita, in funzione delle eventuali richieste di partecipazione al concorso, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 8 del nuovo D.P.C.M. «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari», registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2001.

Per gli studenti stranieri si prescinde dal Comune di residenza, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Graduatorie

Le indennità, rimaste dopo la riserva di cui alla voce «Riserve di assegnazioni», saranno assegnate agli studenti italiani degli anni di corso successivi al primo.

Verranno formulate le seguenti graduatorie in ordine decrescente di punteggio:

- per gli studenti italiani iscritti per la prima volta al primo anno di corso;

- per gli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;

- per gli studenti extracomunitari degli anni successivi al primo;

- per gli studenti italiani iscritti ad anni successivi al primo di tutte le facoltà.

Art. 15

Assegni di studio istituiti ai sensi della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, e riservati agli studenti iscritti per il medesimo anno accademico a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine.

Assegni di studio

Sono istituiti, per l'anno accademico 2001/2002 assegni di studio dell'importo massimo di lire 7.358.000 pari a 3800 euro ciascuno per gli studenti considerati residenti fuori sede, dell'importo massimo di lire 4.163.000 pari a 2150 euro ciascuno per gli studenti considerati pendolari e dell'importo massimo di lire 2.924.000 pari a 1510 euro ciascuno per gli studenti considerati residenti in sede.

Il numero degli assegni di studio che verranno erogati sarà determinato in base ai proventi derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 7 della legge regionale 29 ottobre 1996, n. 43, ai proventi derivanti dal Fondo di Intervento Integrativo di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, al Fondo di Intervento Integrativo Regionale ed alla disponibilità di fondi propri del bilancio dell'Ente.

Riserve di assegnazioni

Agli studenti extracomunitari sono riservati comunque i seguenti assegni di studio:

- 8 agli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;

- 10 agli studenti extracomunitari, iscritti ad anni successivi al primo.

Gli assegni di studio riservati agli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso e non assegnati, saranno prioritariamente messi a disposizione degli studenti extracomunitari iscritti ad anni successivi al primo.

Gli assegni di studio riservati agli studenti extracomunitari iscritti ad anni successivi al primo e non assegnati, saranno prioritariamente messi a disposizione degli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

Agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso sono garantiti almeno 50 assegni di studio.

Prima di procedere ad ulteriori assegnazioni nei confronti degli studenti, di cittadinanza italiana, iscritti per la prima volta al primo anno di corso verrà completata l'assegnazione a tutti gli studenti di cittadinanza italiana inseriti nelle graduatorie degli anni successivi al primo.

Graduatorie

Verranno formulate le seguenti graduatorie in ordine decrescente di punteggio:

- per gli studenti italiani iscritti per la prima volta al primo anno di corso;

- per gli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;

- per gli studenti extracomunitari degli anni successivi al primo;

- per gli studenti italiani iscritti ad anni successivi al primo, di tutte le facoltà;

Studenti residenti in sede, pendolari e fuori sede

Studenti iscritti all'Università degli Studi di Udine con sede in Udine

Sono considerati in sede e pertanto beneficiari dell'assegno di studio dell'importo massimo di lire 2.924.000 pari a 1510 euro, gli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede in Udine residenti in uno dei seguenti Comuni: Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, Tavagnacco, Udine.

Sono considerati pendolari e pertanto beneficiari dell'assegno di studio dell'importo massimo di lire 4.163.000 pari a 2150 euro gli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede in Udine residenti in uno dei seguenti Comuni: Aiello, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buia, Buttrio, Capriva del Friuli, Casarsa della Delizia, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Montealbano, Cormons, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Flaibano, Gemona del Friuli, Gonars, Gorizia, Lestizza, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Mossa, Nimis, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Premariacco, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, Santa Maria La Longa, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tarcento, Torreano di Cividale, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Visco o gli studenti residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.

Sono considerati fuori sede e pertanto beneficiari dell'assegno di studio dell'importo massimo di lire 7.358.000 pari a 3800 euro gli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede in Udine residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Studenti iscritti all'Università degli studi di Udine con sede in Pordenone

Sono considerati in sede e pertanto beneficiari dell'assegno di studio dell'importo massimo di lire 2.924.000 pari a 1510 euro, gli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede in Pordenone residenti in uno dei seguenti Comuni: Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.

Sono considerati pendolari e pertanto beneficiari dell'assegno di studio dell'importo massimo di lire 4.163.000 pari a 2150 euro gli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede in Pordenone residenti in uno dei seguenti Comuni: Arba, Arzene, Aviano, Basiliano, Brugnera, Budoia, Càneva, Casarsa della Delizia, Chions, Codroipo, Conegliano, Cordovado, Godega di Sant'Urbano, Maniago, Montereale Valcellina, Orsago, Polcenigo, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Susegana, Vajont, Valvasone, Vivaro o gli studenti residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.

Sono considerati fuori sede e pertanto beneficiari dell'assegno di studio dell'importo massimo di lire 7.358.000 pari a 3800 euro gli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede in Pordenone residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Studenti iscritti all'Università degli Studi di Udine con sede in Gorizia

Sono considerati in sede e pertanto beneficiari dell'assegno di studio dell'importo massimo di lire 2.924.000 pari a 1510 euro, gli studenti iscritti ai corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede in Gorizia residenti in uno dei seguenti Comuni: Farra d'Isonzo, Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo e, fuori dai confini nazionali Nuova Gorica.

Sono considerati pendolari e pertanto beneficiari dell'assegno di studio dell'importo massimo di lire 4.163.000 pari a 2150 euro gli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede in Gorizia residenti in uno dei seguenti Comuni: Buttrio, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Fogliano Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Manzano, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Giovanni al Natisone, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriacco, Udine, Villesse o gli studenti residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.

Sono considerati fuori sede e pertanto beneficiari dell'assegno di studio dell'importo massimo di lire 7.358.000 pari a 3800 euro gli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede in Gorizia residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Studenti iscritti all'Università degli Studi di Udine con sede in Mestre, Thiene, Cormons e Gemona del Friuli

La condizione di studente in sede, pendolare e fuori sede per gli studenti che frequentano le sedi distaccate di Mestre, Thiene, Cormons e Gemona del Friuli sarà definita, in funzione delle eventuali richieste di partecipazione al concorso, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 8 del nuovo D.P.C.M. «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari», registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2001.

Gli studenti extracomunitari sono considerati comunque fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Gli stessi devono comunque presentare la documentazione relativa all'alloggio ottenuto a titolo oneroso.

Gli studenti sono tenuti a presentare la dichiarazione relativa all'alloggio utilizzato a titolo oneroso resa sul modulo di autocertificazione fornito dall'Ente contenente l'indirizzo dell'alloggio stesso sito nei pressi della sede universitaria, nonché il canone di locazione corrisposto e quant'altro richiesto nel modulo di autocertificazione entro il 20 novembre 2001. In caso di variazione di indirizzo nel corso dell'anno accademico, lo studente deve darne immediatamente comunicazione all'E.R.Di.S.U.. Sono esonerati dal presentare tale documentazione gli studenti partecipanti ai concorsi per l'assegnazione di posti alloggio dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Udine per l'anno accademico 2001/2002, ai quali sarà stato assegnato un posto alloggio presso le strutture messe a disposizione dall'Ente; coloro che non otterranno il posto alloggio presso tali strutture dovranno presentare tale documentazione comunque entro il 20 novembre 2001.

Gli studenti da considerare assegnatari dell'assegno di studio fuori sede che non presenteranno entro la data sopra indicata la documentazione richiesta beneficeranno dell'assegno di studio nella misura prevista per gli studenti considerati pendolari.

Importo dell'assegno di studio

L'importo dell'assegno di studio verrà corrisposto integralmente agli studenti il cui requisito economico complessivo sia inferiore o uguale ai 2/3 dei limiti di riferimento di cui all'articolo 4 delle norme generali, salvo i limiti previsti all'articolo 5. Per i redditi superiori, sino al raggiungimento della soglia, la base verrà proporzionalmente ridotta.

Più precisamente, l'importo dell'assegno è graduato introducendo delle quote intermedie in base ai seguenti criteri:

Reddito	Importo assegno di studio in lire		
	Fuori sede	Pendolari	In sede
da zero a 16/24 della soglia di riferim.	7.358.000	4.163.000	2.924.000
oltre 16/24 fino a 18/24 della soglia di riferim.	6.874.000	3.873.000	2.730.000
oltre 18/24 fino a 20/24 della soglia di riferim.	6.390.000	3.582.000	2.537.000
oltre 20/24 fino a 22/24 della soglia di riferim.	5.906.000	3.292.000	2.343.000
oltre 22/24 fino alla soglia di riferimento	5.422.000	3.001.000	2.149.000

Reddito	Importo assegno di studio in euro		
	Fuori sede	Pendolari	In sede
da zero a 16/24 della soglia di riferim.	3.800	2.150	1.510
oltre 16/24 fino a 18/24 della soglia di riferim.	3.550	2.000	1.410
oltre 18/24 fino a 20/24 della soglia di riferim.	3.300	1.850	1.310
oltre 20/24 fino a 22/24 della soglia di riferim.			
3.050	1.700	1.210	
oltre 22/24 fino alla soglia di riferimento	2.800	1.550	1.110

Modalità di pagamento

L'assegno di studio verrà pagato agli studenti del primo anno in due rate di pari importo, la seconda delle quali sarà corrisposta al conseguimento di un livello di merito pari a 20 crediti, purché conseguiti entro il 10 agosto 2002.

Tale criterio non si applica agli studenti portatori di handicap con percentuale di invalidità non inferiore al 66%, ai quali l'importo dell'assegno di studio viene corrisposto in un'unica soluzione.

L'assegno di studio verrà pagato mediante assegno circolare non trasferibile ed inviato all'indirizzo di residenza dello studente, pertanto non è necessario né essere titolari di conto corrente né aprire un conto corrente per poter incassare l'assegno di studio stesso. Esclusivamente per coloro che si trovano all'estero per motivi di studio l'assegno verrà accreditato su un conto corrente che dovrà essere segnalato dall'interessato, con ciò escludendo ogni e qualsiasi responsabilità dell'Ente in caso di errata indicazione degli estremi del conto corrente bancario. Nel caso i beneficiari dell'assegno siano residenti all'estero, lo stesso, previa richiesta dello studente, potrà venire riscosso direttamente presso la sede della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - via del Monte, 1 - Udine.

Dovrà essere data tempestiva comunicazione all'E.R.Di.S.U. di qualunque evento che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (ottenimento di una borsa di studio o di altro aiuto economico, trasferimento o passaggio ad altra Università, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, ecc.).

Incompatibilità

Gli assegni di studio dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Udine sono incompatibili con ogni altra borsa di studio concessa da enti pubblici o privati, ad eccezione delle borse di studio dei programmi di mobilità internazionale (Erasmus, Socrates, ecc...), dei contributi per tesi di laurea e delle borse del progetto MOVE.

Il divieto di cumulo non opera nei confronti degli studenti portatori di handicap appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure di altre categorie di disabili equiparate ai soggetti medesimi.

Revoca degli assegni di studio

L'assegno di studio sarà revocato agli studenti assegnatari iscritti per la prima volta al primo anno di corso che entro il 30 novembre 2002 non abbiano conseguito almeno 20 crediti. Gli studenti che si troveranno in tale condizione dovranno restituire l'intero importo dell'assegno di studio corrisposto entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2002. In caso contrario l'Ente avvierà le necessarie procedure per il recupero delle somme dovute.

Tale criterio di merito non si applica agli studenti portatori di handicap con percentuale di invalidità non inferiore al 66%, i quali mantengono comunque l'assegno di studio.

Gli studenti iscritti per l'anno accademico 2001/2002 che si congedino per altri Atenei, prima del 1° agosto 2002, rinuncino agli studi o sostengano l'esame di laurea nelle sessioni straordinarie dell'anno accademico 2000/2001, perdono il diritto alla concessione dell'assegno di studio. In tal caso gli importi già riscossi dovranno essere rimborsati all'Ente perentoriamente entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Ente. In caso contrario l'Ente avvierà le necessarie procedure per il recupero delle somme dovute.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

La domanda di partecipazione al concorso è considerata anche quale formale istanza di esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 7 della legge regionale 29 ottobre 1996, n. 43.

Sono esonerati dal pagamento della suddetta tassa gli studenti assegnatari dell'assegno di studio, nonché gli studenti risultati idonei nelle medesime graduatorie e pertanto nei confronti degli stessi l'ente procederà al rimborso della tassa.

Art. 16

Contributi per la mobilità internazionale riservati a studenti che partecipano a corsi universitari all'estero promossi dall'Università degli Studi di Udine, nell'ambito di programmi di cooperazione interuniversitaria (ERASMUS, SOCRATES, ecc.).

Documentazione richiesta

Gli studenti partecipanti al concorso dovranno presentare, entro la data di scadenza del concorso, oltre alla documentazione prevista all'articolo 11 delle norme generali un attestato rilasciato dal Centro Rapporti Internazionali dell'Università degli Studi di Udine dal quale risultino l'assegnazione della borsa di studio di mobilità internazionale per l'anno accademico 2001/2002 e il relativo periodo di permanenza all'estero e l'assegnazione della borsa aggiuntiva dell'Università degli Studi di Udine.

Graduatorie

Verrà formulata un'unica graduatoria per merito scolastico.

Importo del contributo per la mobilità internazionale

L'importo del contributo per la mobilità internazionale è pari a 500 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi, dedotto l'importo della borsa concessa dall'Unione Europea e della borsa integrativa concessa dall'Università degli Studi di Udine.

Gli importi saranno erogati in base all'effettivo periodo di permanenza all'estero.

Assegnazioni

Il numero di assegnazioni sarà determinato in funzione delle disponibilità di bilancio dell'ente, a seguito anche dei trasferimenti dei mezzi finanziari messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.

Il contributo per la mobilità internazionale può essere concesso per una sola volta nel corso degli studi.

Le disposizioni del presente bando sono inderogabili.

Udine, 17 luglio 2001

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dr. Giuseppe Vaccher

L'E.R.Di.S.U. di Udine osserva il seguente orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Sarà inoltre attivo, presso la sede universitaria di Via Mantica e presso il polo universitario dei Rizzi, dal 5 settembre al 21 settembre, uno sportello dell'E.R.Di.S.U. di Udine che osserverà il seguente orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.45 alle ore 11.45

Per ricevere informazioni relative alle norme contenute nel presente bando di concorso ed alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi stessi, esclusivamente al di fuori dell'orario sopra indicato, gli studenti potranno prendere contatti telefonici ai numeri:

0432-245716 oppure 0432-245717

Gli studenti che partecipano a più concorsi del presente bando devono presentare la richiesta in un unico esemplare.